Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 25

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 23 giugno 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 aprile 1999, n. 09/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 91 dello stato di previsione della spesa e sul corrispondente capitolo 315 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 316.875.000 per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1999 - S.G. n. 64, è stata ripartita in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 316.875.000 per l'anno 1998, a valere sullo stanziamento residuo del Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per il finanziamento degli interventi regionali in materia di immigrazione;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 esistono già gli appropriati capitoli 315 di entrata e 91 di spesa cui fare affluire la predetta somma di lire 316.875.000;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

1 - Sul capitolo 315 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 316.875.000 per l'anno 1999.

2 - Sul capitolo 91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 316.875.000 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 aprile 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 12 aprile 1999, n. 10/SG/RAG.

Iscrizione sui capitoli 807 e 808 dello stato di previsione della spesa e sui corrispondenti capitoli 590 e 591 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento complessivo di lire 768.063.000 per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Commissione delle Comunità europee con propria decisione n. C(97) 2458 del 6 agosto 1997 ha approvato il programma operativo (PO) denominato «Cadses» concernente una serie di misure pluriennali relative all'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle Regioni dello spazio europeo sud-orientale, adriatico e danubiano per gli Stati membri Austria, Germania, Italia e Grecia negli anni dal 1997 al 1999 disponendo un'assegnazione complessiva di ECU 20.905.000 di cui ECU 8.719.480 per le regioni ammissibili all'obiettivo 1 e ECU 12.185.520 per le altre regioni ammissibili a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e assegnando all'Italia un contributo complessivo di ECU 7.416.000 di cui ECU 1.853.000 per le regioni ammissibili all'obiettivo 1;

PREMESSO inoltre che il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE), con propria deliberazione n. 215/97 del 3 dicembre 1997 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1998), ai fini della realizzazione del suddetto P.O. denominato «Cadses» per il periodo 1997-1999, ha autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183 di lire 10,269 miliardi corrispondenti a ECU 5.348.000 applicando un tasso di cambio di lire 1920,157 per ECU;

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza Transnazionale per l'attuazione del suddetto P.O. nella seduta del 28 gennaio 1998 ha approvato il progetto denominato «Preparity» che prevede quale responsabile dell'attuazione della parte italiana la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e vede la partecipazione delle regioni Veneto, Marche, Abruzzo e Molise;

VISTO il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 ottobre 1998 n. 12/Gab/URUE con il quale vengo-

no assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia ECU 400.000 dei quali ECU 222.500 di contributo comunitario e ECU 177.500 a titolo di cofinanziamento nazionale. Di tali risorse complessive ECU 90.000 dovranno ricadere nelle regioni coperte dall'Obiettivo 1 dei quali ECU 67.500 quale contributo comunitario e ECU 22.500 quale cofinanziamento nazionale;

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 che demanda alla Giunta regionale il compito di provvedere con apposite deliberazioni all'attuazione dei programmi operativi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 non esistono gli appropriati capitoli operativi sui quali iscrivere le assegnazioni relative al finanziamento del programma di cui in premessa e ritenuto pertanto di provvedere alla istituzione di distinti capitoli sui quali far confluire le risorse statali e comunitarie applicando il tasso di conversione di lire 1920,157 per ECU quale desunto dalla citata delibera del CIPE 215/97;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 5 - programma 0.28.4 - Titolo I - Categoria 1.4. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) capitolo 807 (2.1.142.2.10.32) - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - misura A - progetto "Preparity" riguardante le conseguenze dell'ampliamento ad Est dell'Unione Europea sulle regioni di confine poste alle frontiere esterne dell'UE - cofinanziamento statale FESR» e con lo stanziamento di lire 340.828.000 per l'anno 1999;

b) capitolo 808 (2.1.142.2.10.32) - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - misura A - progetto "Preparity" riguardante le conseguenze dell'ampliamento ad Est dell'Unione Europea sulle regioni di confine poste alle frontiere esterne dell'UE - finanziamento FESR» e con lo stanziamento di lire 427.235.000 per l'anno 1999;

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, al Titolo II - Categoria 2.3. - sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

a) il capitolo 590 (2.3.1) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - misura A - progetto "Preparity" - cofinanziamento statale FESR» e con lo stanziamento di lire 340.828.000 per l'anno 1999;

b) il capitolo 591 (2.3.3) con la denominazione «Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria "Interreg II C" P.O. "CADSES" - misura A - progetto "Preparity" - finanziamento FESR» e con lo stanziamento di lire 427.235.000 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 aprile 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 30 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 1999, n. 11/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 4591 dello stato di previsione della spesa e sul corrispondente capitolo 321 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 103.222.000 per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero della sanità ha assegnato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 103.222.000 per l'anno 1999, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 19 del 24 marzo 1999 e nota ministeriale prot. n. 400.1./1.68.Bil/632 del 30 marzo 1999, da destinare alle iniziative per la prevenzione della cecità e la realizzazione e gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 agosto 1997, n. 284;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nel bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e nel bilancio per l'anno 1999 esistono già gli appropriati capitoli 321 dell'entrata e 4591 della spesa cui fare affluire la predetta assegnazione;

RITENUTO pertanto di iscrivere la predetta somma di 103.222.000 sui precitati capitoli 321 dell'entrata e 4591 della spesa;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

1 - Sul capitolo 321 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 103.222.000 per l'anno 1999.

2 - Sul capitolo 4591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 103.222.000 per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 12 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 3 maggio 1999, n. 12/SG/RAG.

Iscrizione sui capitoli 7112 e 7111 dello stato di previsione della spesa e sui corrispodenti capitoli 514 e 517 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento complessivo di lire 1.062 milioni per gli anni dal 1999 al 2001 ed iscrizione sul capitolo 7182 dello stato di previsione della spesa e sul corrispondente capitolo 521 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 740 milioni per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministro per le Politiche Agricole, con proprio decreto n. 100630 in data 31 marzo 1999, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a titolo di terzo riparto per l'anno 1998 del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come integrata dalle successive leggi 13 maggio 1985, n. 198 e 14 febbraio 1992, n. 185, i seguenti importi da destinare a interventi riferiti ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui ai decreti ministeriali n. 98/01287 del 12 ottobre 1998, n. 98/01290 del 16 ottobre 1998, n. 98/01306 del 22 dicembre 1998, n. 99/01319 del 14 gennaio 1999, n. 99/01322 del 25 gennaio 1999 per le finalità a fianco di ciascuno indicate:

– ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 185/1992, il limite di impegno quinquennale di lire 246 milioni a titolo di concorso negli interessi sui prestiti quinquennali per la ricostituzione dei capitali di conduzione con abbuono del 40% del capitale;

– ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) ed f) della legge 185/1992, il limite di impegno quinquennale di lire 108 milioni a titolo di concorso negli interessi sui prestiti di esercizio, proroghe e anticipazioni bancarie;

– ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992, la somma di lire 740 milioni a copertura delle spese per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico, di reti idrauliche ed impianti irrigui;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 esistono già i capitoli 514 e 517, e nello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati i capitoli 7112, 7111 e 7182, cui far affluire le suddette assegnazioni, e ritenuto di provvedervi, mentre non esiste l'appropriato capitolo di entrata sul quale far affluire quanto assegnato per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992, ritenuto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 185/1992, nel bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e nel bilancio per l'anno 1999 è iscritto il limite d'impegno di lire 246 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, in corrispondenza all'iscrizione dell'assegnazione statale di pari importo e finalità.

Sul capitolo 514 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, e sul corrispondente capitolo 7112 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 738 milioni, suddiviso in ragione di lire 246 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.

Gli stanziamenti corrispondenti alle annualità per gli anni 2002 e 2003 faranno capo ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 2

Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d) e f) della legge 185/1992, nel bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e nel bilancio per l'anno 1999 è

iscritto il limite d'impegno di lire 108 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003, in corrispondenza all'iscrizione dell'assegnazione statale di pari importo e finalità.

Sul capitolo 517 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, e sul corrispondente capitolo 7111 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 324 milioni, suddiviso in ragione di lire 108 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001.

Gli stanziamenti corrispondenti alle annualità per gli anni 2002 e 2003 faranno capo ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3

Nello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito, al Titolo II, categoria 2.3, il capitolo 521 (2.3.2), con la denominazione: «Acquisizione di fondi per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche», e con lo stanziamento di lire 740 milioni per l'anno 1999. Sul corrispondente capitolo 7182 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati, è iscritto lo stanziamento di lire 740 milioni per l'anno 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 maggio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 maggio 1999, n. 13/SG/RAG.

Iscrizione sul capitolo 9700 - partita n. 664 - dello stato di previsione della spesa e sul corrispondente capitolo 303 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 83.211.000 per l'anno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che il Ministero della sanità ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la somma di lire 83.211.000 per l'anno 1998 da destinare alla realizzazione di interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 20 del 30 marzo 1999;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 esistono già gli appropriati capitoli cui fare affluire la predetta assegnazione;

RITENUTO pertanto di iscrivere la predetta somma di lire 83.211.000 sul capitolo 303 dell'entrata e sul fondo globale iscritto sul capitolo 9700 della spesa - partita n. 664 dell'elenco n. 6 allegato ai citati bilanci;

VISTO l'articolo 11, sesto comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

1 - Sul capitolo 303 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 83.211.000 per l'anno 1999.

2 - Sul capitolo 9700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 83.211.000 per l'anno 1999, con imputazione alla partita n. 664 dell'elenco n. 6 allegato ai precitati bilanci.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 maggio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1999, n. 0164/Pres.

Legge regionale 3/1998, articolo 11, commi 8 e 9. Approvazione del Regolamento di esecuzione per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 11, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3, con il quale si autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale, contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua;

VISTO il comma 9, dell'articolo 11 medesimo con cui si stabilisce che le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità per il loro accoglimento vengono stabiliti con regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario, alla luce della normativa sopra citata, approvare il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi in argomento;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che nella seduta del 17 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'industria;

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha concluso in data 18 settembre 1998 con esito favorevole l'esame del suddetto regime d'aiuto, condizione per dare esecuzione allo stesso (Comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 1998);

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 29 gennaio 1999 come modificata con successiva deliberazione n. 1525 del 14 maggio 1999;

DECRETA

È approvato il Regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 11, 9° comma, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 maggio 1999

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 208

Regolamento di esecuzione dell'articolo 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici.

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento stabilisce - in conformità all'articolo 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità relativamente alla concessione di contributi in conto capitale per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Art. 2

(Beneficiari)

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento le imprese singole o associate che abbiano sede o unità operativa nel territorio regionale.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande, in bollo, vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e per gli anni successivi, compatibilmente con il sussistere del relativo stanziamento di bilancio, entro il termine fissato con decreto del Direttore regionale dell'industria da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

a) relazione esplicativa circa i modi e i tempi di realizzazione dell'investimento programmato, con l'indicazione della prevista quantità annua di energia prodotta a regime dall'impianto da riattivare;

b) preventivo di spesa;

c) concessione o autorizzazione edilizia se trattasi di nuove opere;

d) concessione di piccola derivazione d'acqua;

e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

f) certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.;

g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver o meno richiesto o ottenuto altri contributi regionali, statali o comunitari per lo stesso investimento.

3. La documentazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 può essere sostituita con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

(Modalità degli aiuti)

1. L'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e medie imprese e pari al 15% per le grandi imprese, fino all'esaurimento dello stanziamento del bilancio regionale.

2. Ai fini della determinazione dei limiti dimensio-

nali aziendali di cui al comma 1 si fa riferimento alla normativa di settore del richiedente.

3. Sono ammesse a contributo le spese documentate da fatture - ivi comprese quelle di acconto - che portano data successiva a quella di presentazione della domanda e relative: all'acquisto dell'impianto preesistente, alla progettazione; ai lavori edili per la riattivazione, compresi quelli sugli argini; all'acquisto di attrezzature ed impianti.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese: per lavori di ordinaria manutenzione; per l'acquisto di materiale di consumo, di attrezzature e di materiale d'ufficio; di trasporto, notarili, per imposte e tasse.

5. Ai fini del loro accoglimento, hanno priorità le domande che evidenziano il minor rapporto tra le spese ritenute ammissibili e la quantità di energia prodotta a regime dall'impianto. A parità di detto rapporto saranno privilegiati i progetti che prevedono la maggior capacità produttiva dell'impianto. In caso di ulteriore parità sarà preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande.

6. Al fine dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare la documentazione di spesa debitamente quietanzata e una certificazione asseverata del Direttore dei lavori o di un tecnico iscritto all'Albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di progetto attestante:

a) i lavori effettuati e il loro eventuale computo metrico;
b) la regolare esecuzione delle opere come da progetto e la congruità della spesa;
c) il funzionamento della centralina e il suo collegamento alla rete.

Art. 5

(Vincolo di destinazione)

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione produttiva dell'impianto per un periodo di cinque anni dalla data del decreto di liquidazione del contributo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0172/Pres.

Legge regionale 68/1981, articolo 5. Commissione regionale per la cultura. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0336/Pres. del 29 settembre 1994, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la cultura, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 68/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 5753/3/IS.CU. del 14 maggio 1999, con la quale la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, nel trasmettere la relativa nota di designazione, chiede la sostituzione, nell'ambito della predetta Commissione, della dott.ssa Maristella Malafronte, dimissionaria, con la dott.ssa Stefania Japoce, in rappresentanza dell'A.N.C.I. regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1659 del 28 maggio 1999;

DECRETA

La dott.ssa Stefania Japoce, designata dall'A.N.C.I. regionale, è nominata componente della Commissione regionale per la cultura, in sostituzione della dott.ssa Maristella Malafronte.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0174/Pres.

Legge 203/1982, articoli 11 e 12. Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'equo canone di affitto dei fondi rustici. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0154/Pres. del 24 maggio 1995, con il quale sono state ricostituite le Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 203/1982;

VISTE le note prot. AGR/1-14/15153 del 28 luglio 1998 e prot. AGR.1-14/5223 del 2 aprile 1999, con le quali la Direzione regionale dell'agricoltura, nel trasmettere le relative note di designazione, chiede la sostituzione, nell'ambito della Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, del geom. Alvise Salvi, posto in quiescenza, con il dott. Michele Zanchetta, quale rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1656 del 28 maggio 1999;

DECRETA

Il dott. Michele Zanchetta è nominato componente della Commissione tecnica provinciale di Pordenone per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, quale rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti, in sostituzione del geom. Alvise Salvi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0175/Pres.

Legge regionale 22/1992. Commissioni provinciali per l'artigianato e relative sottocommissioni di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia. Aggiornamento medaglie di presenza ed indennità di carica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. n. 029/Pres. del 3 febbraio 1997, n. 087/Pres. e n. 088/Pres. del 12 marzo 1997 sono state ricostituite le Commissioni provinciali per l'artigianato di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, come previsto dall'articolo 35, comma 4 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

CONSIDERATO, che il comma 7 dell'articolo 10 quater della legge regionale 6/1970 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 22, prevede che gli importi delle medaglie di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute, nonché l'indennità di carica mensile attribuita ai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato siano aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 45/1988;

VISTO il D.P.G.R. n. 183/Pres. del 20 maggio 1998, con il quale i suddetti importi sono stati aggiornati con decorrenza dal 1º gennaio 1998 rispettivamente a lire 92.476 e a lire 687.935;

VISTA la nota prot. n. 3256/ART del 9 aprile 1999, con la quale la Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, chiede l'aggiornamento dei suddetti importi per l'anno 1999;

CONSIDERATO che i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 della legge regionale 45/1988 richiamata dal comma 7 dell'articolo 10 quater citato, fanno riferimento agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1º gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha un riferimento mensile;

VISTA la nota STAT/144/A.1.3 di data 11 maggio 1999 del Servizio autonomo della statistica, in cui si indica che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra il gennaio 1998 e il dicembre 1998 è pari all'1,2%, come dedotto dal Bollettino mensile di statistica dell'I.S.T.A.T. del marzo 1999;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento nei termini suddetti con decorrenza dal 1º gennaio 1999, senza peraltro apportare arrotondamenti sugli importi risultanti;

CONSIDERATO che ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, spetta altresì un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1558 del 21 maggio 1999;

DECRETA

– A decorrere dal 1º gennaio 1999, l'importo delle medaglie di presenza, spettanti ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia per ogni giornata di partecipazione alle sedute è aggiornato a lire 93.585 e l'importo dell'indennità di carica mensile spettante ai Presidenti delle stesse è aggiornato a lire 696.190.

– Ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

– L'indennità mensile è attribuita al vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente che si protragga per oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno.

– La relativa spesa graverà sul capitolo 8607 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0176/Pres.

Legge regionale 22/1992, articolo 3 - Commissione regionale per l'artigianato. Aggiornamento medaglia di presenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 580 del 4 marzo 1994, con la quale è stata costituita la Commissione regionale per l'artigianato, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, come modificata dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 22;

CONSIDERATO che l'articolo 14 della legge regionale 6/1970 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 22/1992 prevede che ai componenti del predetto organo collegiale spetti, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione, una medaglia di presenza di lire 75.000, nonché il trattamento di missione previsto dall'articolo 135 della legge regionale 53/1981, ed inoltre che gli importi delle medaglie di presenza vengano aggiornati all'inizio di ogni anno con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 10 quater della stessa legge;

VISTA la nota prot. 3256/ART del 9 aprile 1999, con la quale la Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, chiede l'aggiornamento dell'importo delle medaglie di presenza per l'anno 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 0182/Pres. del 20 maggio 1998 con il quale l'importo delle medaglie di presenza per l'anno 1998 è stato aggiornato a lire 87.872;

CONSIDERATO che i criteri di aggiornamento di cui all'articolo 17 della legge regionale 45/1988 richiamata dal comma 7 dell'articolo 10 quater citato, fanno riferimento agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 54, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che l'indice sopraindicato ha un riferimento mensile;

VISTA la nota STAT/144/A.1.3 di data 11 maggio 1999 del Servizio autonomo della statistica, in cui si indica che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo tra il gennaio 1998 e il dicembre 1998 è pari all'1,2%, come dedotto dal Bollettino mensile di statistica dell'I.S.T.A.T. del marzo 1999;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento nei termini suddetti con decorrenza dal 1° gennaio 1999, senza peraltro apportare arrotondamenti sugli importi risultanti;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1557 del 21 maggio 1998;

DECRETA

– A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo delle medaglie di presenza, spettanti ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato per ogni giornata di partecipazione alle sedute, è aggiornato a lire 88.926.

– Ai componenti delle predette Commissioni che risiedono in comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

– La relativa spesa graverà sul capitolo 150 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

– Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0177/Pres.

Esecutività del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Preone (Udine), valido per il periodo 1996-2007.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché il relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 19 febbraio 1996 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell' articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Preone;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano dell'11 dicembre 1998 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Preone valido per il periodo 1996-2007 elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, approvato dal Consiglio comunale di Preone con delibera n. 61 di data 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 4 dicembre 1998, n. 626 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Preone non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dal certificato di pubblicazione del Comune di Preone di data 23 marzo 1999;

ATTESO altresì che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 16 aprile 1999;

DECRETA

– il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Preone valido per il periodo 1996-2007, elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 4 dicembre 1998, n. 626, è reso esecutivo.

– Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0178/Pres.

Esecutività del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale dei Lotti (Udine), valido per il periodo 1999-2010.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonchi il relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130

e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvopastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvopastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 23 giugno 1995 con il quale l'Azienda delle foreste ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della Foresta regionale dei Lotti (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 6 aprile 1998 con il quale l'Azienda delle foreste ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della Foresta regionale dei Lotti (Udine) valido per il periodo 1999-2010 elaborato dal dott. for. Matteo Corradin iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 11 novembre 1998 n. 509 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio dei Comuni di Pontebba, Tarvisio e Malborghetto-Valbruna non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dai certificati di pubblicazione dei Comuni interessati rispettivamente di data 7 dicembre 1998, 20 dicembre 1999 e 19 aprile 1999;

ATTESO altresì che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1589 del 21 maggio 1999;

DECRETA

– Il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale dei Lotti (Udine) valido per il periodo 1999-2010 elaborato dal dott. for. Matteo Corradin, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste dell'11 novembre 1998, n. 509, è reso esecutivo.

– Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0179/Pres.

Esecutività del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale di Fusine Valromana, in Comune di Tarvisio (Udine), valido per il periodo 1997-2008.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonchi il relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvopastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 6 giugno 1995 con il quale l'Azienda delle foreste ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della Foresta regionale di Fusine in Valromana Comune di Tarvisio (Udine);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 19 gennaio 1998 con il quale l'Azienda delle foreste ne propone l'approvazione;

VISTO il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale di Fusine in Valromana Comune di Tarvisio (Udine) valido per il periodo 1997-2008 elaborato dal dott. for. Giuseppe Vanone iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 11 novembre 1998, n. 510 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Tarvisio non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dal certificato di pubblicazione del Comune di Tarvisio di data 20 dicembre 1998;

ATTESO altresì che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 7 maggio 1999;

DECRETA

– Il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale di Fusine in Valromana Comune di Tarvisio (Udine) valido per il periodo 1997-2008 elaborato dal dott. for. Giuseppe Vanone, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste dell'11 novembre 1998, n. 510, è reso esecutivo.

– Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0180/Pres.

Esecutività del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale del Prescudin, in Comune di Barcis (Pordenone), valido per il periodo 1997-2011.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché il relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici sono resi ese-

cutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 24 luglio 1995 con il quale l'Azienda delle foreste ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della foresta regionale del Prescudin ricadente in Comune di Barcis (Pordenone);

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 22 febbraio 1999 con il quale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della Foresta regionale del Prescudin ricadente in Comune di Barcis (Pordenone) valido per il periodo 1997-2011 elaborato dal dott. for. Gianfranco Dreossi iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 31 marzo 1999, n. 188 con il quale è stato approvato il suindicato Piano di assestamento;

ATTESO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1124 del 16 aprile 1999;

DECRETA

– Il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale della Foresta regionale del Prescudin ricadente in Comune di Barcis (Pordenone) valido per il periodo 1997-2011 elaborato dal dott. for. Gianfranco Dreossi, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 31 marzo 1999, n. 188, è reso esecutivo.

– Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1999, n. 0181/Pres.

Esecutività del Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni di Sotto (Udine), valido per il periodo 1993-2004.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché il relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani economici di gestione e di assestamento delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani economici dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima;

VISTO il verbale del 15 aprile 1993 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni di Sotto;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 10 settembre 1996 con il quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il Piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni di Sotto valido per il periodo 1993-2004 elaborato dal dott. for. Alfonso Tomè iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, approvato dal Consiglio comu-

nale di Forni di Sotto con delibera n. 27 di data 10 marzo 1996;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste di data 4 dicembre 1998, n. 632 con il quale è stato approvato il suindicato piano di assestamento;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Forni di Sotto non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dal certificato di pubblicazione del Comune di Forni di Sotto di data 8 aprile 1999;

ATTESO altresì che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1442 del 7 maggio 1999;

DECRETA

– Il piano di assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni di Sotto (Udine) valido per il periodo 1993-2004, redatto dal dott. for. Alfonso Tomè, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 4 dicembre 1998, n. 632, è reso esecutivo.

– Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 giugno 1999

ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 3 giugno 1999, n. 22.

I.P.A.B. Casa di ricovero «G. Sirch» di San Pietro al Natisone. Approvazione modifica statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il R.D. 8 aprile 1939, con il quale è stato approvato lo Statuto della Casa di ricovero Giuseppe Sirch di San Pietro al Natisone successivamente modificato con D.P.R. del 16 gennaio 1961;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 41 del 14 luglio 1987 con il quale sono state approvate alcune modificazioni del medesimo Statuto;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 26 del 4 agosto 1997 con il quale è stata approvata la modificazione dell'articolo 16;

VISTA la deliberazione n. 60 del 28 settembre 1998, con la quale il Consiglio di amministrazione della Casa di ricovero «Giuseppe Sirch» ha proposto la modifica degli articoli 7 e 16 dello Statuto come sotto riportato:

«Art. 7

Al comma 2 è soppressa la dizione "ed approvata dal Comitato provinciale di controllo".

Art. 16

Il 1º comma è sostituito dal seguente:

"I membri elettivi del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso."»;

VISTO il parere favorevole espresso sulla citata deliberazione, relativa alla modifica statutaria, dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 23 novembre 1998, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 49/1991;

ACCERTATO che la deliberazione n. 60/1998 è stata pubblicata per estratto alla pagina 3349 del Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 7 aprile 1999 e che contro di essa nei 30 giorni successivi non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

ATTESO che l'Amministrazione provinciale di Udine, invitata con nota n. 979 del 20 ottobre 1998, ad esprimere un parere in merito alla proposta modificazione statutaria dell'Istituzione di che trattasi, non ha adottato alcun atto al riguardo nel termine previsto di 30 giorni e che pertanto, va ritenuta assenziente ai sensi dell'articolo 62, quarto comma, della legge n. 6972/1890;

VISTO in particolare l'articolo 7 che nel disporre le competenze del Consiglio di amministrazione per le deliberazioni delle rette ne subordina l'approvazione da parte del Comitato provinciale di controllo, approvazione non più dovuta per effetto dell'articolo 28 della legge regionale n. 49/1991 come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale n. 23/1997;

VISTO altresì l'articolo 16 che nel prevedere la decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione, fissa la decadenza stessa per assenza consecutiva per «tre volte» alle sedute consiliari mentre l'articolo 32, punto 3) della legge n. 6972/1890 la determina dopo assenze per «tre mesi consecutivi»;

RITENUTO di dover eliminare le suddette difformità normative, osservato peraltro che la decadenza va prevista per i membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e non anche per quelli di diritto di cui all'articolo 14, comma 2, dello Statuto;

VISTI gli articoli 5 - punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, così come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare la modificazione degli articoli 7 e 16 dello Statuto della Casa di ricovero «Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone, in Provincia di Udine.

Per effetto di tale modificazione i nuovi testi degli articolo 7 e 16 risultano così formulati:

«Art. 7

Le norme per il ricovero degli inabili e le garanzie per il pagamento delle rette di coloro che non vengono accolti gratuitamente sono determinate nel regolamento.

La misura delle rette a carico di pubbliche amministrazioni è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16

I membri elettivi del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute decadono dalla carica; la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Al Presidente, per le sue funzioni, spetta una indennità, determinata dal Consiglio di amministrazione, non superiore ad un terzo di quella spettante al Sindaco di San Pietro al Natisone.

Le funzioni dei consiglieri sono gratuite.».

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 3 giugno 1999

POZZO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 aprile 1999, n. 28/RAG.

Iscrizione sul capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa e sul corrispondente capitolo 1755 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 1.064 milioni per l'anno 1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che con provvedimento dell'8 marzo 1999, n. 122820 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'importo di lire 1.064 milioni a saldo del finanziamento dei disavanzi delle Aziende sanitarie locali al 31 dicembre 1994, che sarà accreditato sul conto corrente infruttifero n. 20405 presso la Tesoreria centrale dello Stato;

RITENUTO necessario adeguare gli stanziamenti degli appropriati capitoli di partite di giro al fine della contabilizzazione delle operazioni connesse al suddetto accreditamento;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 esiste il capitolo 9805 sul quale contabilizzare le operazioni connesse ai depositi di somme, relativi a disavanzi sanitari, sul c/c n. 20405 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato;

RILEVATO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio medesimo non esiste un appropriato capitolo sul quale effettuare le suddette contabilizzazioni e ritenuto, pertanto, di istituirlo;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è istituito al Titolo VI - Categoria 6.1. - il capitolo 1755 (6.1.2.) con la denominazione «Prelevamenti di somme depositate nel conto corrente n. 20405 (Disavanzi Sanità) aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato» e con lo stanziamento di lire 1.064 milioni per l'anno 1999.

Art. 2

Sul capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 1.064 milioni per l'anno 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 aprile 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 146

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 aprile 1999, n. 29/RAG.

Iscrizione sul capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa e sul corrispondente capitolo 1755 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 13.000 milioni per l'anno 1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO l'articolo 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, che dispone il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995-1996 con onere a carico dello Stato;

VISTA la nota del Ministero del tesoro - Dipartimento ragioneria generale di data 30 marzo 1999, n. 121126/2, con cui è data comunicazione che ai sensi del citato articolo 3 del decreto legge 450/1998, è stata disposta una prima anticipazione di 9.750 milioni in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia accreditata sul cento corrente n. 20405 aperto presso la Tesoreria dello Stato;

RILEVATO che per la contabilizzazione delle operazioni connesse agli accreditamenti ed ai prelevamenti sul predetto conto corrente n. 20405 esistono già nel bilancio regionale gli appropriati capitoli di entrata e spesa;

RILEVATO che gli stanziamenti iscritti sui capitoli 1755 dello stato di previsione dell'entrata e 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999, sono insufficienti a consentire la contabilizzazione delle operazioni connesse agli accreditamenti di cui al decreto legge 450/1998, relativi a disavanzi sanitari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di aumentare gli stanziamenti dei sopracitati capitoli dell'entrata e della spesa, della somma di lire 13.000 milioni cadauno per l'anno 1999, corrispondente all'importo che si ritiene necessario al fine di consentire le succitate operazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 1755 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 è iscritto lo stanziamento di lire 13.000 milioni.

Art. 2

Sul capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 è iscritto lo stanziamento di lire 13.000 milioni.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 aprile 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 147

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 aprile 1999, n. 31/RAG.

Iscrizione della somma di lire 50 milioni sul capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 mediante prelevamento dello stesso importo per l'anno 1999 dal capitolo 568 del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 898 del 26 marzo 1999, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 13bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come aggiunto dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il prelevamento di lire 50 milioni dal capitolo 568 - «Spese derivanti dall'effettuazione dei corsi previsti dal programma delle attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale per il personale regionale» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, da destinare in aumento al capitolo 567 «Spese per la partecipazione di personale regionale a corsi, convegni e seminari di studio di particolare interesse per la regione, all'interno ed all'estero» (spesa di funzionamento);

VISTO l'articolo 13bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come aggiunto dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 50 milioni.

Art. 2

Lo stanziamento del capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è ridotto per l'importo di lire 50 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 aprile 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 144

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 19 aprile 1999, n. 32/RAG.

Iscrizione della somma di lire 43 milioni sul capitolo 579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e per l'anno 1999 mediante prelevamento dello stesso importo per l'anno 1999 dal capitolo 550 del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 899 del 26 marzo 1999, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 13bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come aggiunto dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il prelevamento di lire 43 milioni dal capitolo 550 - «Stipendi ed altri assegni fissi di carattere continuativo al personale regionale e comandato, nonché a quello assunto mediante contratti regolati dalle norme sull'impiego privato, nonché conguagli effettuati ai sensi dell'articolo 78 della legge 413/1991» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999, da destinare in aumento al capitolo 579 «Spese per compensi ai membri della delegazione di esperti preposta alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro del personale regionale» (spesa di funzionamento);

VISTO l'articolo 13bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come aggiunto dall'articolo 3, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Sul capitolo 579 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è iscritto l'importo di lire 43 milioni.

Art. 2

Lo stanziamento del capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 è ridotto per l'importo di lire 43 milioni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 aprile 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 26 aprile 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 145

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 12 maggio 1999, n. 34/RAG.

Istituzione di capitoli in relazione all'accertamento delle somme da conservare nel conto residui dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che la Ragioneria generale, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, ha accertato le somme da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 1999;

CONSIDERATO che nel bilancio per l'anno finanziario 1999, per determinate entrate derivanti dall'accertamento al 1º gennaio 1999 di residui degli anni precedenti, non esistono i capitoli sui cui farle affluire;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1999, i capitoli riportati nel prospetto allegato, quale parte integrante del presente decreto, in relazione all'accertamento, a carico degli stessi, delle somme a fianco di ciascuno indicate, da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno medesimo;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale di approvazione del «Bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999»;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1999 sono istituiti i capitoli riportati nel prospetto allegato quale parte integrante del presente decreto con la classificazione e la denominazione ivi specificate, in relazione all'accertamento, a carico degli stessi, delle somme a fianco di ciascuno indicate, da conservare nel conto dei residui del bilancio per l'anno 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 maggio 1999

ROMOLI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 17 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 186

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI

Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni

CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 1.2

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
151	2.1.2 Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi per interventi nel campo dell'edilizia scolastica L. 5.8.1975, n. 412	290.000.000
164	2.1.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione di interventi di restauro e manutenzione degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico artistico della Regione L. 14.3.1968, n. 292, art. 12, comma 1; L. 24.12.1993, n. 537	5.156.354.802
237	2.3.1 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 183/1987 per l'attuazione del Programma operativo multiregionale denominato «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» - obiettivo 3 art. 5, L. 16.4.1987, n. 183; art. 1, comma 3, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081	1.230.092.000
241	2.3.1 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di progetti di formazione diretti alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata - obiettivo 3 artt. 24, 25, L. 21.12.1978, n. 845; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183; Regolamento C.E.E. 24.6.1988, n. 2052	7.548.680.872
243	2.3.1 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di progetti di formazione diretti a facilitare l'inserimento professionale dei giovani - obiettivo 4 artt. 24, 25, L. 21.12.1978, n. 845; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183; Regolamento C.E.E. 24.6.1988, n. 2052	12.957.722.815

CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 3.1

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
296	2.3.1 Acquisizione di fondi assegnati per la realizzazione di progetti ministeriali a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga art. 127, comma 1, D.P.R. 9.10.1990, n. 309	45.782.568
297	2.3.1 Acquisizione di fondi per interventi di prevenzione e lotta contro l'A.I.D.S. da attuare attraverso il volontariato art. 1, comma 1, lettera a), L. 5.6.1990, n. 135	32.000.000
325	2.3.1 Acquisizione di fondi per interventi di formazione continua art. 9, comma 3, D.L. 20.5.1993, n. 148 convertito con modificazioni L. 19.7.1993, n. 236; art. 25, L. 21.12.1978, n. 845	4.500.820.205
327	2.3.1 Acquisizione di fondi per la concessione di prestiti di onore e borse di studio art. 16, comma 4, L. 2.12.1991, n. 390	707.118.198

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
385	2.3.1 Acquisizione di fondi per la realizzazione degli interventi di censimento delle fonti di inquinamento acustico ed atmosferico relativi al Programma generale «Disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA)», nell'ambito del programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente art. 7, L. 28.8.1989, n. 305	702.786.032
408	2.3.1 Acquisizione di fondi dallo Stato per l'elaborazione del censimento dei biotopi/siti di importanza comunitaria sul territorio del Friuli-Venezia Giulia in attuazione del progetto Bioitaly Regolamento C.E.E. 29.6.1992, n. 1973; art. 3, comma 3, L. 6.9.1991, n. 394	64.474.400
412	2.3.1 Acquisizione di fondi dallo Stato per l'ampliamento della banca dati «Giotto» nel settore dell'ambiente art. 18, comma 1, lettera f), L. 21.12.1978, n. 845	19.040.800
434	2.3.1 Acquisizione di fondi per la costituzione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica comunque fruenti di contributo dello Stato art. 2, lettera f), L. 5.8.1978, n. 457	133.500.000
646	2.3.1 Acquisizione di fondi per la realizzazione dei Piani di innovazione del sistema formativo regionale art. 26, L. 21.12.1978, n. 845; art. 3, L. 12.11.1988, n. 492	2.252.200.000
171	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 - Cofinanziamento FERS - 1997-1999 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	67.475.000.000

CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 3.2

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
175	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 - Cofinanziamento FERS art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	44.644.023.145
186	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (C.E.E.) n. 1360/1978 come sostituito dal Regolamento (C.E.) n. 952/1997 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 - Programma 1994-1999 Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5a); Regolamento C.E.E. 19.6.1978, n. 1360 come sostituito da Regolamento C.E.E. 29.10.1997, n. 952; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	251.032.426
190	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (C.E.E.) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996	602.252.000

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
	art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5a); Regolamento C.E.E. 29.3.1990, n. 867; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	
194	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993, cofinanziamento FEAOG art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b); art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	55.614.885.114
195	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 - Cofinanziamento FERS art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b); art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	42.091.471.008
196	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 - Cofinanziamento FSE art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b); art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	13.306.322.060
210	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del Programma LEADER II - Cofinanziamento FERS art. 11, Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4253; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	4.796.166.240
211	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del Programma LEADER II - Cofinanziamento FEAOG art. 11, Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4253; art. 5, L. 16.4.1987; n. 183	1.481.423.680
212	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione del Programma LEADER II - Cofinanziamento FSE art. 11, Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4253; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	909.210.080
222	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993, Piano 1994-1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 - Cofinanziamento FERS art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	21.978.000.000
223	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993, Piano 1994-1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 - Cofinanziamento FSE art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	750.000.000
254	2.3.2 Acquisizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado	11.011.979.750

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
	ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo art. 1, Regolamento C.E.E. 23.7.1985, n. 2088; art. 5, comma 1, L. 16.4.1987, n. 183	
255	2.3.2 Acquisizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il finanziamento dei programmi pluriennali di ricerca e di formazione professionale da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma integrato Mediterraneo art. 1, Regolamento C.E.E. 23.7.1985, n. 2088; art. 5, comma 1, L. 16.4.1987, n. 183	1.461.969.030
262	2.3.2 Acquisizione di assegnazioni dallo Stato per l'attuazione dell'azione pilota «Spazio alpino» - Cofinanziamento FESR art. 5, L. 16.4.1987, n. 183; art. 10, Regolamento C.E.E. 1.1.1993, n. 2083	706.160.000
266	2.3.2 Acquisizione di fondi assegnati dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il cofinanziamento degli interventi da realizzare in attuazione della Decisione C (92) 372 del 2 marzo 1992, nell'ambito del Programma comunitario INTERREG Frontiera Italia-Slovenia art. 5, comma 1, L. 16.4.1987, n. 183	1.490.780.000
269	2.3.2 Acquisizione di fondi per la concessione di contributi, in conto capitale per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ai sensi dell'articolo 2, comma 13 del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito nella legge 22 novembre 1994, n. 644 art. 11, L. 9.1.1991, n. 10; art. 2, comma 13, D.L. 23.9.1994, n. 547 convertito nella L. 22.11.1994, n. 644	8.892.521.120
285	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione di case alloggio per malati di A.I.D.S. L. 23.12.1978, n. 833	250.000.000
289	2.3.2 Acquisizione di fondi assegnati in relazione alle operazioni di mutuo assentite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 492 art. 1, comma 1, lettera b), L. 5.6.1990, n. 135; art. 3, comma 2, D.L. 2.10.1993, n. 396 convertito con modificazioni nella L. n. 492/1993	10.183.086.290
326	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione dell'articolazione regionale dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica art. 7, L. 11.1.1996, n. 23	384.482.892
342	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione della carta geologica art. 14, L. 28.8.1989, n. 305	1.500.000.000

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
345	2.3.2 Acquisizione di fondi per il disinquinamento della Bassa Friulana e delle aree contermini della laguna di Marano e Grado, per opere di raccolta, convogliamento, depurazione dei liquami civili e industriali e costruzione di una condotta translagunare e sottomarina di scarico a mare - Ampliamento dell'impianto di depurazione art. 2 bis, comma 5, D.L. 13.6.1989, n. 227 convertito con modificazioni nella L. 4.8.1989, n. 283	7.600.000.000
350	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione di interventi sperimentali pilota anticipatori del Piano di risanamento del mare Adriatico art. 1, comma 2, lettera a), L. 19.3.1990, n. 57; art. 8, comma 1, D.L. n. 142/1991 convertito con modificazioni nella L. 1.7.1991, n. 195	5.225.000.000
367	2.3.2 Acquisizione di fondi a valere sul fondo speciale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonchè per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 art. 18, comma 3, L. 5.1.1994, n. 36	442.213.185
369	2.3.2 Acquisizione di fondi per iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse nell'ambito del Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue art. 6, D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito con modificazioni nella L. 23.5.1997, n. 135	11.000.000.000
387	2.3.2 Acquisizione di fondi per gli interventi di metanizzazione di impianti termici relativi al Programma generale disinquinamento atmosferico ed acustico (DISIA) nell'ambito del Programma triennale 1989-1991 per la tutela dell'ambiente art. 7, L. 28.8.1989, n. 305	348.973.968
389	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'attuazione del programma «Aree urbane» e la realizzazione dei relativi interventi di risanamento acustico ed atmosferico, nell'ambito del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale art. 7, L. 28.8.1989, n. 305	760.000.000
390	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione di interventi relativi al settore «Informazione ed educazione ambientale» nell'ambito del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale art. 12, L. 28.8.1989, n. 305	272.229.999
395	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione di interventi urgenti a tutela del mare Adriatico nei bacini di rilievo nazionale, nell'ambito del Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale art. 2 bis, comma 1, D.L. 13.6.1989, n. 227 convertito con modificazioni nella L. 4.8.1989, n. 283	19.092.750.000

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
404	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione del Progetto interregionale Sina «Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali» nell'ambito del Programma triennale 1994-1996 per la tutela dell'ambiente art. 13, L. 28.8.1989, n. 305	89.200.000
410	2.3.2 Acquisizione di fondi per interventi nell'ambito del Programma triennale 1991-1993 per le aree naturali protette art. 4, comma 1, lettera d), L. 6.9.1991, n. 394	38.700.000
436	2.3.2 Acquisizione di fondi per il finanziamento dell'edilizia rurale artt. 26, 37, L. 5.8.1978, n. 457	4.091.701.641
450	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi una tantum a privati per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero di alloggi ai sensi del decimo comma dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94 art. 2, comma 10, D.L. 23.1.1982, n. 9 convertito con modificazioni nella L. 25.3.1982, n. 94; art. 5 bis, D.L. 7.2.1985, n. 12 convertito con modificazioni nella L. 5.4.1985, n. 118	4.576.342.784
454	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi in conto capitale ai privati per alloggi di nuova costruzione e per interventi di recupero art. 2, comma 10, D.L. 23.1.1982, n. 9 convertito con modificazioni nella L. 25.3.1982, n. 94; art. 3, comma 9, D.L. 7.2.1985, n. 12 convertito con modificazioni nella L. 5.4.1985, n. 118	9.555.135
469	2.3.2 Acquisizione di fondi per la costruzione in concessione del tratto Opicina-Fernetti del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano con diramazione Opicina-Fernetti, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100 art. 3, comma 2, D.P.R. 6.3.1978, n. 100; art. 7, comma 14, L. 17.4.1986, n. 910	13.985.079.210
470	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione di opere sostitutive dei passaggi a livello lungo la linea ferroviaria Udine-Venezia art. 12, comma 3, L. 12.2.1981, n. 17; L. 10.5.1983, n. 189	4.000.000.000
472	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione dell'idrovia litoranea veneta art. 6, L. 29.11.1990, n. 380	2.145.831.267
481	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'attuazione degli interventi urgenti approvati dal governo per fronteggiare l'emergenza idrica dovuta alle particolari anomalie meteorologiche verificatesi art. 2, D.L. 10.7.1982, n. 428 convertito nella L. 12.8.1982, n. 547	760.271.406
497	2.3.2 Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione degli interventi urgenti di prevenzione non fronteggiabili in sede locale volti ad eliminare situazioni di pericolo a seguito degli eventi alluvionali del giorno 13 novembre 1996 nei territori delle Province di Udine, Pordenone e Gorizia	2.410.000.000

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
501	2.3.2 Acquisizione di fondi per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione delle iniziative a carattere regionale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito nella legge 30 dicembre 1988, n. 556 art. 1, comma 5, lettera b), D.L. 4.11.1988, n. 465 convertito nella L. 30.12.1988, n. 556	156.100.000
504	2.3.2 Acquisizione di fondi dallo Stato per il finanziamento di programmi regionali di riqualificazione delle attività turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali art. 2, comma 42, L. 28.12.1995, n. 549	1.611.000.000
518	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi nel pagamento degli interessi su mutui decennali per la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e delle strutture fondiarie aziendali danneggiate art. 1, comma 2, lettera d), L. 15.10.1981, n. 590 come sostituito e integrato dall'art. 4, L. 13.5.1985, n. 198; art. 3, comma 2, lettera e), L. 14.2.1992, n. 185	210.746.419
577	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'attuazione di interventi in applicazione del Regolamento (C.E.E.) n. 3528/1986 del Consiglio del 17 novembre 1986, come modificato dal Regolamento (C.E.E.) n. 2157/1992 del Consiglio del 23 luglio 1992 - Fondi L. 183/1987 art. 2, comma 1, Regolamento C.E.E. 17.11.1986, n. 3528; art. 5, L. 16.4.1987, n. 183	505.617.245
579	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'attuazione di interventi in applicazione del Regolamento (C.E.E.) n. 867/1990 del Consiglio del 29 marzo 1990 - Fondi L. 183/1987	199.047.535
587	2.3.2 Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per l'attuazione di interventi in applicazione del Regolamento (C.E.E.) n. 3528/1986 del Consiglio del 17 novembre 1986, come modificato dal Regolamento (C.E.E.) n. 2157/1992 del Consiglio del 23 luglio 1992 Regolamento C.E.E. 17.11.1986, n. 3528 come modificato dal Regolamento C.E.E. 23.7.1992, n. 2157	21.200.000
612	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'attuazione del programma di adeguamento della piattaforma ampelografica nazionale art. 4, comma 2, lettera b), L. 8.11.1986, n. 752	25.095.000
627	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'erogazione di contributi per il completamento, ripristino ed adeguamento funzionali di impianti relativi ad opere pubbliche di irrigazione art. 9, D.L. n. 377/1975 convertito con modificazioni nella L. n. 493/1975	99.453.249
654	2.3.2 Assegnazioni per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia art. 1, comma 2, L. 1.12.1986, n. 879	27.417.475.779

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
657	2.3.2 Acquisizione di fondi per la sistemazione agraria e l'irrigazione di un comprensorio del Medio Friuli - I lotto art. 21, L. 26.4.1983, n. 130; art. 12, L. 22.12.1984, n. 887	13.963.200.000
658	2.3.2 Acquisizione di fondi per la viabilità di servizio forestale in zone di alto fusto della Provincia di Udine art. 21, L. 26.4.1983, n. 130; art. 12, L. 22.12.1984, n. 887	168.000.621
659	2.3.2 Acquisizione di fondi per il disinquinamento della laguna di Marano e di Grado - Adeguamento e ampliamento della rete fognaria, dell'impianto di depurazione e dello scarico a mare del Comune di Lignano Sabbiadoro art. 21, L. 26.4.1983, n. 130; art. 12, L. 22.12.1984, n. 887	6.246.278.000
660	2.3.2 Acquisizione di fondi per la realizzazione di piste forestali nelle Province di Udine e Pordenone, reiscritti ai sensi della delibera C.I.P.E. 19 dicembre 1989, punto 14 art. 21, L. 26.4.1983, n. 130	1.179.018.858
662	2.3.2 Acquisizione di fondi per l'attuazione del progetto di smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilabili nella Provincia di Trieste art. 21, L. 26.4.1983, n. 130; art. 17, comma 31, L. 11.3.1988, n. 67	9.422.140.000
663	2.3.2 Acquisizione di fondi per realizzazione della viabilità di servizio forestale in zone ad alto fusto nella Provincia di Udine, reiscritti ai sensi della delibera C.I.P.E. 19 dicembre 1989, punto 14 art. 21, L. 26.4.1983, n. 130; art. 12, L. 22.12.1984, n. 887	2.008.219.379
	CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 3.3	
218	2.3.3 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea per l'attuazione del progetto comunitario MO.RE. per la sperimentazione nel territorio montano di modalità telematiche di assistenza e supporto agli inabili e agli anziani Decisione del Consiglio U.E. 23.11.1994, n. 801	194.479.585
236	2.3.3 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul Fondo Sociale Europeo per l'attuazione del Programma operativo multiregionale denominato «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» - obiettivo 3 art. 1, comma 3, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081	1.257.844.000
240	2.3.3 Acquisizione di assegnazioni della Unione Europea a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di progetti di formazione diretti alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata - obiettivo 3 art. 24, L. 21.12.1978, n. 845; Regolamento C.E.E. 24.6.1988, n. 2052	4.794.155.826
242	2.3.3 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul Fondo Sociale Europeo per la realizzazione di progetti di formazione diretti a facilitare l'inserimento professionale dei giovani - obiettivo 4 art. 24, L. 21.12.1978, n. 845; Regolamento C.E.E. 24.6.1988, n. 2052	7.264.402.574

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
409	2.3.3 Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per l'elaborazione del censimento dei biotopi/siti di importanza comunitaria sul territorio del Friuli-Venezia Giulia in attuazione del progetto Bioitaly Regolamento C.E.E. 29.6.1992, n. 1973; art. 3, comma 3, L. 6.9.1991, n. 394	141.894.960
177	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FERS per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2	7.613.926.326
191	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FEAOG - Orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (C.E.E.) n. 867/1990 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 - Programma 1994-1996 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5a), Regolamento C.E.E. 29.3.1990, n. 867	322.355.067
197	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FEAOG - Orientamento per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo n. 5b) di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b)	19.528.044.131
	CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 3.4	
198	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FERS per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b)	14.750.011.249
199	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FSE per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 5b) di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b)	7.192.306.890
213	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FERS per l'attuazione del Programma LEADER II art. 11, Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4253	7.081.368.820
214	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FEAOG per l'attuazione del Programma LEADER II art. 11, Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4253	2.176.277.340
215	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FSE per l'attuazione del Programma LEADER II art. 11, Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4253	1.539.805.000
224	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FERS per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993, Piano 1994-1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2	5.473.920.000

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
225	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FERS per la realizzazione di interventi in attuazione dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (C.E.E.) n. 2081/1993, Piano 1994-1996 riprogrammato per la fase 1997-1999 a valere sul FSE art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 2	5.545.797.750
253	2.3.4 Acquisizione di fondi assegnati dalla Unione Europea a valere sul Fondo Sociale Europeo per gli interventi di formazione professionale da realizzare nel settore dell'acquacoltura ai sensi del Regolamento C.E.E. 23 luglio 1985, n. 2088, nell'ambito del Programma Integrato Mediterraneo Regolamento C.E.E. 17.10.1983, n. 2950; art. 1, Regolamento C.E.E. 23.7.1985, n. 2088	296.193.264
256	2.3.4 Acquisizione di fondi assegnati dalla Unione Europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il cofinanziamento degli interventi da realizzare ai sensi del Regolamento C.E.E. 2506/1988, nell'ambito del Programma Renaval Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4254; Regolamento C.E.E. 26.7.1988, n. 2506; art. 10, comma 1, L.R. 29.3.1993, n. 10	1.618.651.063
258	2.3.4 Acquisizione di fondi assegnati dalla Unione Europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il cofinanziamento degli interventi da realizzare in attuazione della Decisione C (91) 3094 del 18 dicembre 1991, nell'ambito del Programma comunitario INTERREG Frontiera Italia-Austria Regolamento C.E.E. 19.12.1988, n. 4254; Regolamento C.E.E. 1991, n. 3094	161.053.109
263	2.3.4 Acquisizione di assegnazioni dalla Unione Europea a valere sul FESR per l'attuazione dell'azione pilota «Spazio alpino» art. 5, L. 16.4.1987, n. 183; art. 10, Regolamento C.E.E. 1.1.1993, n. 2083	706.160.000
270	2.3.5 Acquisizione di fondi da destinare al finanziamento delle spese di parte corrente per il Servizio sanitario nazionale nella Regione - quota statale art. 51, L. 23.12.1978, n. 833; art. 11, comma 15, decreto legislativo 30.12.1992, n. 502; art. 11, comma 19, decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 come modificato ed integrato con art. 13 decreto legislativo 7.12.1993, n. 517, art. 12, comma 1, decreto legislativo 30.12.1992, n. 502	1.518.585.519
271	2.3.5 Acquisizione di fondi in conto degli esercizi precedenti da destinare al finanziamento delle spese di parte corrente per il Servizio sanitario nazionale nella Regione art. 51, L. 23.12.1978, n. 833	1.146.418.000

CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 3.5

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
272	2.3.5 Acquisizione di fondi da destinare al finanziamento delle spese di parte corrente per il Servizio sanitario nazionale nella Regione - contributi sanitari art. 11, comma 9, decreto legislativo 30.12.1992, n. 502; art. 11, comma 15, decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 come modificato ed integrato con art. 13, decreto legislativo 7.12.1993, n. 517	156.309.047
275	2.3.5 Acquisizione di fondi da destinare al finanziamento delle spese di parte cor-	41.515.000.000

CAPITOLO	CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
	rente per il Servizio sanitario nella Regione - Mobilità ospedaliera a carico del Fondo sanitario nazionale art. 51, L. 23.12.1978, n. 833	
	Entrate derivanti da rendite patrimoniali da utili di enti o aziende regionali	
	CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 4.1	
851	3.4.1 Assegnazioni dalla Unione Europea sul Fondo sociale europeo Regolamento C.E.E. 17.10.1983, n. 2950	2.453.152.878
858	3.4.7 Acquisizione di somme assegnate dallo Stato ed anticipate dalla Regione per la partecipazione al Progetto informativo agricolo «Agrivideotel 2»	32.500.000
1055	3.6.1 Entrate degli Enti soppressi con l'articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modifiche, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641 art. 3, D.P.R. 18.12.1979, n. 839	1.434.867.923
1083	3.6.1 Recupero dallo Stato dei crediti vantati nei confronti dell'Erario, per I.R.P.E.G. e I.V.A., dalla società «Udine 90 - S.r.l.» e ceduti alla Regione ai sensi dell'articolo 1260 del Codice civile art. 119, comma 1, L.R. 5.2.1992, n. 4	88.493.000
1162	3.7.2 Rimborso da parte dell'I.N.P.D.A.P. di altri enti previdenziali dell'acconto sull'indennità di buonuscita corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio L.R. 26.1.1970, n. 4; art. 144, L.R. 31.8.1981, n. 53	342.453.345
	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborsi di crediti	
	CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 2.2	
1400	4.2.2 Assegnazioni dalla Unione Europea sul Fondo europeo di sviluppo regionale Regolamento C.E.E. 1979, n. 724	348.096.600
1535	4.3.1 Recupero delle anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi moratori addebitati agli enti titolari di rapporti di mutuo con la cassa medesima L.R. 2.5.1988, n. 25	549.984.280
1511	4.3.2 Rientri delle anticipazioni concesse all'ERSA per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative agricole che gestiscono caseifici artt. 3, 4, L.R. 15.1.1982, n. 9	40.000.000
1521	4.3.4 Recupero delle anticipazioni concesse ad enti, comuni o comunità per le spese per il vitto dei vigili del fuoco volontari ausiliari art. 2, comma secondo, L.R. 24.1.1978, n. 7	306.710.918
1523	4.3.4 Rientri delle anticipazioni concesse ai sensi della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 per gli interventi pluriennali previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 L. 15.10.1981, n. 590; L.R. 23.8.1985, n. 45	367.051.680

CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
	CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 3.6	
1441	4.3.6 Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.) n. 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997 - Cofinanziamento FEAOG - Orientamento art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b); L. 16.4.1987, n. 183; art. 19, comma 3, lettera a), L.R. 28.11.1997, n. 36; art. 17, comma 2, lettera a), L.R. 6.7.1998, n. 11	11.291.314.886
1442	4.3.6 Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.) n. 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997 - Cofinanziamento FERS art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b); L. 16.4.1987, n. 183; art. 19, comma 3, lettera b), L.R. 28.11.1997, n. 36; art. 17, comma 2, lettera b), L.R. 6.7.1998, n. 11	11.738.680.612
1443	4.3.6 Rimborsi da parte dell'Unione Europea a valere sul FEAOG - Orientamento per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.) n. 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b); art. 19, comma 3, lettera c), L.R. 28.11.1997, n. 36; art. 17, comma 2, lettera c), L.R. 6.7.1998, n. 11	5.387.757.834
1444	4.3.6 Rimborsi da parte dell'Unione Europea a valere sul FERS per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.) n. 2081/1993, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C (97) 1035/6 del 23 aprile 1997 art. 1, Regolamento C.E.E. 20.7.1993, n. 2081, obiettivo 5b); art. 19, comma 3, lettera d), L.R. 28.11.1997, n. 36; art. 17, comma 2, lettera d), L.R. 6.7.1998, n. 11	5.137.421.767
1539	4.3.6 Rientri delle anticipazioni dei contributi comunitari e statali concesse per agevolare la realizzazione dei progetti di vallicoltura e di molluschicoltura finanziati dalla Comunità europea in base al Regolamento C.E.E. 18 dicembre 1986, n. 4028 art. 5, Regolamento C.E.E. 1986, n. 4028; art. 4, comma 3, L.R. 27.12.1989, n. 40	1.901.065.294

Entrate per partite di giro

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ACCERTATI
	CATEGORIA/VOCE ECONOMICA 1.2	
1755	6.1.2 Prelevamenti di somme depositate nel conto corrente n. 20405 (disavanzi sanità) aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato	4.520.000.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1999, n. 892.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione delle relazioni programmatiche dei Servizi della selvicoltura, della tutela del suolo montano e delle manutenzioni, del corpo forestale regionale e degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso per l'anno 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE le relazioni programmatiche per l'anno 1999 elaborate dal Servizio della selvicoltura, dal Servizio della tutela del suolo montano congiuntamente al Servizio delle manutenzioni, dal Servizio del corpo forestale regionale e dal Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso per i settori di rispettiva competenza;

CONSIDERATO che tali relazioni definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicano le priorità, le risorse finanziarie e fissano le direttive regionali per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTO che il Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del giorno 16 marzo 1999;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, articolo 39;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare le relazioni programmatiche per l'anno 1999 elaborate dai Servizi citati in premessa nei testi allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante.

La presente deliberazione sarà inviata alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 14 maggio 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 183

SERVIZIO DELLA SELVICOLTURA

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 1999
(articolo 6, legge regionale n. 18/1996)

SOMMARIO

A) OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

PROGRAMMA 0.7.1. Sviluppo e protezione dell'ambiente forestale.

Con il presente programma si opera essenzialmente con interventi complementari nel settore della forestazione con la pianificazione forestale attraverso la programmazione e pianificazione del comparto foresta-legno, si attua la difesa e la valorizzazione del patrimonio forestale esistente, si promuovono interventi volti al recupero di zone non utilizzate dall'attività agricola (Regolamento 2080), e ciò allo scopo di aumentare i redditi degli agricoltori e delle popolazioni di montagna nonché di incrementare la produzione legnosa in pianura, si dà attivazione ai progetti nel comparto della filiera legno con la creazione dell'osservatorio del legno; si promuovono studi e ricerche nel settore forestale con la predisposizione e la divulgazione di apposite pubblicazioni di settore; si attuano gli interventi ed il monitoraggio relativo alle conoscenze degli inquinanti ed alla difesa delle foreste contro le avversità.

Gli obiettivi che verranno posti in essere riguardano in particolare: la realizzazione, il potenziamento e la gestione dei vivai forestali; la ricostituzione dei boschi percorsi dagli incendi, sia con opere infrastrutturali di prevenzione, che con interventi sul verde; la ricostituzione del patrimonio arboreo in zone di particolare pregio naturalistico; la difesa e prevenzione fitopatologica con l'inventario fitopatologico e gli studi relativi; l'erogazione di contributi per l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento (pioppicoltura); la concessione dei benefici comunitari per arboricoltura da legno ed il rimboschimento in pianura; l'erogazione di contributi al Consorzio Boschi Carnici e ad altri Consorzi forestali privati.

PROGRAMMA 5.1.1 - Attuazione di programmi comunitari

Programma comunitario - Regolamento U.E. 867/1990.

Gli obiettivi previsti sono indirizzati all'erogazione di contributi finanziari in conto capitale a favore di imprese pubbliche e private per gli investimenti relativi al Regolamento comunitario 867/1990 in applicazione al programma operativo regionale di investimenti per gli anni 1994-1999. Detta contribuzione è indirizzata al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti selvicolturali. Si opera in regime di cofinanziamento tra Stato membro e Comunità europea rispettivamente nella misura del 25% e 30%, la quota di competenza dello Stato membro (25%) viene suddivisa tra Stato e Regione e precisamente, per la Regione, nella misura del 30%. La restante quota è a carico del beneficiario.

Per il 1999 risultano esauriti i finanziamenti, per cui, solo in presenza di una erogazione straordinaria a seguito di rimodulazione della spesa sarà possibile rifinanziare eventuali beneficiari che rientrano utilmente nella graduatoria.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Per porre in essere tali obiettivi è necessario dotarsi dei seguenti strumenti legislativi, nonché di apposita attività normativa di indirizzo strategico diversa dalle leggi.

• *Redazione di un D.L. organico per favorire la gestione della proprietà forestale pubblica e privata mediante la modifica ed integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 65/1976 così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 36/1991*

Manca nella Regione Friuli-Venezia Giulia una legge organica che favorisca le azioni concrete di gestione delle proprietà forestali pubbliche e private con l'erogazione di finanziamenti per far fronte alle spese per una gestione razionale. L'attuale legislazione si limita a prendere in considerazione la proprietà del Consorzio Boschi Carnici o dei Consorzi privati ignorando completamente il grande significato di una gestione avanzata di tutte le proprietà pubbliche e delle proprietà private condotte nel rispetto dei principi della selvicoltura naturalistica e ricondotta nel binario del progetto borsa-osservatorio del legno.

È necessario inoltre avviare una gestione più concreta delle proprietà forestali private e ricercare soluzioni per modelli di gestione più flessibili e che favoriscano il superamento delle difficoltà legate al frazionamento della proprietà ed alla non presenza dei proprietari. Con detta normativa potranno essere individuati i soggetti giuridici diversi e forme nuove per definire i modi di finanziamento delle spese di gestione a fronte di modelli e di azioni più idonee per la gestione delle proprietà forestali indivise.

In materia di gestioni forestali si intendono introdurre, con norma di legge, anche alcune misure dirette a razionalizzare e semplificare il lavoro nei cantieri forestali. In particolare si tratta di disciplinare l'uso delle «gru a cavo» e di chiarire meglio la procedura per l'utilizzazione delle fustaie di proprietà privata.

L'uso di gru a cavo (teleferiche forestali) nei cantieri forestali costituisce uno strumento sempre più diffuso ed idoneo ad alleviare il lavoro degli operai forestali in bosco, semplificando e velocizzando l'esbosco e consentendo di effettuare tutte le operazioni nel pieno rispetto dell'ambiente e senza danni. La disciplina prevista terrà conto della natura delle gru a cavo quali opere non permanenti, superando il blocco attualmente esistente per mancanza di chiarezza nella vigente legislazione in materia di impianti a fune. La nuova disciplina assoggetterà l'installazione del cantiere al solo controllo tecnico dell'Autorità forestale esclusivamente in funzione della tutela del bosco.

È importante ancora favorire la gestione pianificata dei boschi mediante la redazione di piani integrati intesi come strumenti particolareggiati di pianificazione.

È necessario inoltre rendere più moderna ed attuale la gestione delle proprietà forestali private riconoscendo una peculiarità ai boschi costituiti da fustaie, che devono essere utilizzate secondo i principi della selvicoltura naturalistica.

La razionalizzazione e semplificazione deriva dalla necessità ormai di considerare la progettazione forestale coerente con le tipologie forestali, quindi come strumento fondamentale per integrare le P.M.P.F., ma anche improntata al mercato e per promuovere la valorizzazione nel prodotto legnoso.

Il progetto di taglio redatto da tecnici specializzati in materia forestale e approvato dall'Autorità forestale potrà costituire, integrato con tutte le necessarie previsioni infrastrutturali, lo strumento sostitutivo di altri procedimenti autorizzativi. Potrà inoltre essere previsto solo per le utilizzazioni in fustaie e per quantitativi significativi di legname. Al di sotto della soglia continuerà ad applicarsi infatti la denuncia di taglio (articolo 7 P.M.P.F.). La norma è molto importante, poiché il taglio del bosco è attività selvicolturale molto delicata per cui deve essere programmato, progettato ed attuato con competenze tecnico-scientifiche approfondite.

• *Predisposizione di un testo unico di legge in materia forestale.*

La nostra legislazione fa ancora riferimento alla legge 3267/1923. Questa legge forestale fondamentale è peraltro piuttosto datata nel tempo ed in larga parte non più adeguata alle moderne esigenze. Nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia la materia forestale ha subito diversi aggiornamenti in vari comparti con la legge regionale 22/1982, con la legge regionale 10/1987 e con un insieme di altre leggi che hanno enormemente appesantito la molteplicità di riferimenti legislativi. È particolarmente utile rivedere ed aggiornare tale comparto rinvenendo le norme ancora attuali ed integrando la normativa in un testo unico coerente con le moderne esigenze di semplificazione e di trasparenza.

• *Modifica delle P.M.P.F. e del capitolato d'oneri generale e particolare per le vendite dei lotti boschivi.*

È necessario adeguare i regolamenti normativi sopracitati alle esigenze tecniche previste con l'adozione, come strumento di indirizzo selvicolturale e gestionale, dei volumi: «vegetazione e selvicoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia».

• *Predisposizione di una legge riguardante la disciplina per la conservazione, il miglioramento genetico e la commercializzazione delle piante forestali.*

Le finalità della presente legge sono la conservazione ed il miglioramento genetico del patrimonio forestale

regionale. La presente legge verrà formulata in attuazione alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modifiche e della direttiva 404/66/C.E.E. del Consiglio del 14 giugno 1966 e si applicano esclusivamente al materiale di propagazione forestale che, prodotto, commercializzato o semplicemente ceduto nell'ambito del territorio regionale, sia destinato agli impianti di rimboschimento o di arboricoltura da legno.

ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

Al fine di una corretta applicazione dei regolamenti esistenti nel settore forestale (Prescrizioni di massima e di polizia forestale) e delle leggi forestali, anche ai fini dello snellimento delle procedure, e per rendere più omogeneo l'operato degli Ispettorati verranno emanate apposite circolari tese a dar chiarezza alle competenze del personale forestale in merito alle azioni di gestione delle proprietà pubbliche, definire i limiti delle competenze nell'assistenza tecnica ai privati e rendere omogenei i criteri per l'applicazione delle P.M.P.F.

Per la realizzazione di tali obiettivi, i Direttori degli uffici centrali e periferici sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996 a stipulare i relativi contratti per l'anno 1999.

B) PROGRAMMI E PRIORITÀ DI SETTORE CON DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

L'attività programmatoria di settore viene di seguito illustrata, distinta per specifico programma.

PROGRAMMA 0.7.1. Sviluppo e protezione dell'ambiente forestale.

CAP. 2821: *Interventi di assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale.*

I fondi messi a disposizione del capitolo per l'anno 1999 verranno utilizzati per i seguenti interventi da attuarsi in ragione della disponibilità finanziaria e delle scadenze delle ricorrenze in relazione all'approvazione del documento programmatico.

In occasione della ricorrenza del 30° anniversario della costituzione del Corpo forestale regionale, verranno promossi gli opportuni festeggiamenti coincidenti anche con il millenario della nascita di San Giovanni Gualberto patrono dei forestali, mediante incontri con il personale forestale, saluto dell'autorità, inviti di personale di altre amministrazioni ecc. Ciò comporterà la necessità di affrontare delle spese per acquisto di gadget commemorativi, per la pausa pranzo ecc.

Stampa delle direttive tecniche per la pianificazione forestale e di eventuali altri documenti a carattere divulgativo e per la qualificazione professionale.

Convegno sulla pianificazione forestale ed eventuale catalogazione e censimento dei volumi storici, scientifici presenti presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	100.000.000
	2000	Lire	10.000.000
	2001	Lire	–

DIRETTIVE: Le iniziative previste potranno essere eseguite direttamente dal Servizio o mediante affidamento dei finanziamenti agli Ispettorati ripartimentali delle foreste oppure mediante apposita convenzione a favore di Enti territoriali (Comuni, Comunità montane, Consorzio Boschi Carnici) in relazione alle urgenze temporali determinate dall'approvazione della presente relazione programmatica.

CAP. 2832: *Spese per la manutenzione e la ricostituzione del patrimonio arboreo in zone di particolare pregio naturalistico ed ambientale (fondi regionali).*

I fondi messi a disposizione del capitolo nel 1999 sono rivolti alla manutenzione e alla ricostituzione del patrimonio in zone di particolare pregio naturalistico ed ambientale di proprietà pubblica ricadenti in particolare nelle aree di pianura, nei comuni dell'area pedemontana e nella zona del Carso. Gli interventi saranno eseguiti in economia nelle forme consentite dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	200.000.000
	2000	Lire	200.000.000
	2001	Lire	200.000.000

DIRETTIVE: gli Ispettorati forestali interessati presenteranno i progetti esecutivi sulla base dei quali si provvederà all'accreditamento dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori. Gli interventi saranno realizzati in economia sia mediante l'amministrazione diretta sia mediante stipula di cottimi fiduciari con imprese specializzate nel settore. Entro l'anno si effettuerà la prenotazione dei fondi ed entro l'anno successivo l'impegno dei fondi.

CAP. 2836: *Spese per i vivai forestali.*

Con i fondi messi a disposizione nel 1999 si continuerà la produzione di piantine (sia semenzali che trapianti) destinate ai rimboschimenti, rinsaldamenti, ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, ripristini ambientali e paesistici (in dipendenza anche delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni a riduzione di superficie boscata e di trasformazione di coltura), nonché per esigenze di verde pubblico e per le esigenze di piantine in dipendenza delle attività legate all'applicazione del Regolamento C.E.E. 2080/1992, il cui programma quinquennale prevede soprattutto interventi di imboschimento ed arboricoltura da legno da effettuarsi nelle zone di pianura con premi da erogarsi a favore dei soggetti pubblici e privati ed in particolare a favore dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Gli importi segnalati corrispondono ad investimenti per materiali, attrezzature ed infrastrutture per lavori da realizzarsi in amministrazione diretta con manodopera assunta dagli Ispettorati Ri-

partimentali delle Foreste, nonché per acquisti ed interventi necessari all'adeguamento delle strutture alla legge 626/1994. Nell'ambito regionale esistono n. 4 vivai forestali suddivisi per competenza.

- Ispettorato di Tolmezzo: vivaio Avons di Tolmezzo e vivaio Ombladina di Ovaro;
- Ispettorato di Udine: vivaio Pascul di Tarcento;
- Ispettorato di Pordenone: vivaio Pascolon di Maniago.

Il riparto dei fondi viene effettuato sia sulla base delle richieste avanzate dai singoli Ispettorati nonchè in relazione alla capacità produttiva ed organizzativa dei singoli vivai.

STANZIAMENTI: 1999 Lire 200.000.000
2000 Lire 200.000.000
2001 Lire 200.000.000

DIRETTIVE: gli Ispettorati forestali presenteranno i progetti esecutivi sulla base dei quali si provvederà all'accreditamento dei fondi necessari all'esecuzione dei lavori. Gli interventi saranno realizzati in economia mediante l'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari. Entro l'anno si effettuerà la prenotazione dei fondi ed entro l'anno successivo l'impegno dei fondi.

CAP. 2837: *Spese per la fitopatologia forestale.*

I fondi messi a disposizione nel 1999 sono finalizzati agli ordinari interventi di lotta fitopatologica con tagli fitosanitari, con interventi di controllo delle pullulazioni attraverso il monitoraggio degli insetti potenzialmente più pericolosi.

Nel corso del corrente anno verranno effettuati interventi di monitoraggio, cure fitosanitarie preventive nelle pinete del Carso Isontino nell'ambito del territorio di competenza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia e cure fitosanitarie ai boschi nell'ambito di competenza dell'Ispettorato delle foreste di Pordenone, Tolmezzo e Udine, secondo una priorità che terrà conto delle urgenze suggerite dallo stato reale dei luoghi all'inizio della stagione vegetativa ed all'atto della predisposizione del programma.

STANZIAMENTI: 1999 Lire 200.000.000
2000 Lire 200.000.000
2001 Lire 200.000.000

DIRETTIVE: le progettazioni relative agli interventi saranno curate dagli Ispettorati forestali in economia mediante l'amministrazione diretta o per cottimo fiduciario. Entro l'anno si effettuerà la prenotazione dei fondi ed entro l'anno successivo l'impegno dei fondi.

CAP. 2839: *Spese per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.*

Con i fondi messi a disposizione saranno effettuati, nel 1999, lavori di ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco in località ad alto rischio piroclimatico o esposti ad incendi boschivi, ivi comprese le piste antincendio.

Verranno eseguiti interventi nei boschi percorsi dal fuoco della regione Friuli Venezia-Giulia negli ambiti di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Udine, Pordenone, Tolmezzo, Gorizia e Trieste, e in eventuale delegazione amministrativa, secondo una priorità che terrà conto delle urgenze suggerite dallo stato reale dei luoghi all'inizio della stagione vegetativa ed all'atto della predisposizione del programma. Per quanto riguarda l'affidamento dei lavori da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o da eseguirsi in delegazione amministrativa, i lavori stessi potranno essere affidati in applicazione della legge n. 97/1994, articolo 17 mediante affidamento diretto, in deroga alle vigenti norme regionali per le opere pubbliche, a Cooperative di lavoro agricolo forestale che hanno sede in aree limitrofe agli interventi.

Con il presente documento programmatico si intende altresì modificare il documento programmatico relativo all'anno 1998, pagina 8, capitolo 2839 - Direttive. Gli interventi verranno realizzati in economia dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste o in delegazione amministrativa ed anche mediante affidamento diretto a Cooperative agricole forestali in applicazione della legge 97/1994 così come indicato nel paragrafo precedente.

STANZIAMENTI: 1999 Lire 400.000.000
2000 Lire 400.000.000
2001 Lire 400.000.000

DIRETTIVE: gli interventi saranno realizzati in economia dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in delegazione amministrativa con un Ente territoriale e mediante affidamento diretto a Cooperative agricole forestali in applicazione della legge 97/1994. Entro l'anno si effettuerà la prenotazione dei fondi ed entro l'anno successivo l'impegno dei fondi.

CAP. 2842: *Finanziamenti per la realizzazione del «Progetto filiera legno - Osservatorio del legno» nell'ambito dell'Obiettivo 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) 2081/1993.*

I fondi messi a disposizioni per un importo complessivo di lire 3.997.225.000 verranno utilizzati nel periodo 1996-1999 per l'attuazione del progetto predisposto dalla Direzione regionale delle foreste ai sensi del Regolamento comunitario e rientrante nella tipologia misura 1.5 del DOCUP Con tale progetto si è previsto, nel corso del triennio di attuare interventi finalizzati alla realizzazione di una rete informativa, base necessaria, per lo sviluppo del settore legno. In particolare gli obiettivi che ci si prefigge sono i seguenti: la valorizzazione delle risorse forestali locali; la possibilità di disporre di dati omogenei per la pianificazione forestale a livello locale e regionale; la trasparenza nei prezzi e nelle qualità del legname offerto e richiesto; lo sviluppo delle imprese di utilizzazione e di trasformazione; l'informatizzazione

delle procedure. La creazione, quindi, dell'Osservatorio del legno riveste una duplice funzione:

- *Informativa* mediante organizzazione del sistema informatico (informatizzazione degli Ispettorati e delle Stazioni forestali), realizzazione di un archivio informatico della normativa di settore, di un osservatorio dello sviluppo tecnologico (delle nuove tecnologie e sull'innovazione dei prodotti), nonché mediante la produzione di materiale illustrativo e didattico.
- *Gestionale e pianificatoria* con l'informatizzazione dei Piani economici delle proprietà silvopastorali, della cartografia tematica, delle utilizzazioni (progetti di taglio, misurazioni, catasto delle teleferiche forestali), degli aspetti economici (archivio costi e rese, assortimenti, aste), con la realizzazione di servizi alle utilizzazioni (definizione delle modalità di esecuzione della direzione lavori e delle metodologie delle utilizzazioni con cottimi di lavorazione) e di iniziative per la valorizzazione della qualità del prodotto (normativa per la qualità, marchio di qualità, marchio ecologico).

La creazione dell'Osservatorio del legno (intimamente collegato alla Borsa del legno, progetto finanziato Obiettivo 5b) alla Società Legno Servizi) viene ad inserirsi ed a completare la fase pianificatoria già iniziata dalla Direzione regionale delle foreste finalizzata alla raccolta, organizzazione e catalogazione delle principali informazioni e dei dati inerenti il settore legno.

Nel corso dell'anno 1997-1998 si è data attuazione a tutti i progetti propedeutici e di maggiore urgenza o impegno temporale. In particolare con questi progetti si è attuata la raccolta, organizzazione e catalogazione delle principali informazioni e dei dati inerenti il settore legno (settori: Pianificazione generale del settore, Legislativo, Economia). Più in particolare:

1. Creazione della rete informatica all'interno degli Ispettorati forestali, Informatizzazione delle stazioni forestali.
2. Ricompilazione dei P.E. attuali con il nuovo software, predisposizione del software per la raccolta e la gestione dei dati in archivi di livello superiore, impostazione generale della cartografia forestale regionale, definizione dei criteri per la redazione dei progetti di taglio, creazione software per la compilazione dei progetti di taglio.
3. Informatizzazione della cartografia attuale dei P.E.
4. Realizzazione della cartografia tematica:
   a) area alpina (Comunità montana della Carnia, Canal del Ferro-Val Canale, Gemonese): implementazione e realizzazione della cartografia tematica: piani della viabilità forestale; realizzazione della cartografia tematica: tipologie forestali; realizzazione della cartografia tematica: tipi strutturali;
   b) area prealpina e collinare (restanti Comunità montane della Regione) : implementazione e realizzazione della cartografia tematica: piani della viabilità forestale; realizzazione della cartografia tematica: tipologie forestali;
5. definizione dei criteri per l'informatizzazione delle misurazioni, verifica e adattamento del software per l'informatizzazione delle misurazioni, realizzazione software d'archivio per le misurazioni, implementazione software d'archivio per le misurazioni, catasto teleferiche, archivio norme di sicurezza, archivio leggi di settore, osservatorio dei costi, predisposizione del software per l'osservatorio dei costi, osservatorio delle rese di lavorazione, predisposizione del software per l'osservatorio delle rese di lavorazione, archivio norme per l'assortimentazione, predisposizione del software per gli archivi degli assortimenti, archivio assortimenti offerti, archivio assortimenti richiesti, archivio norme per le aste, realizzazione del software per le aste, archivio aste.

Nel corso dell'anno 1999 si darà attuazione ai progetti collegati con la Borsa del legno e di promozione del prodotto. Più in particolare:

- Realizzazione della cartografia tematica: qualità tecnologica del legname, definizione dei criteri per la gestione degli scambi commerciali, predisposizione del software per la gestione degli scambi commerciali, definizione delle modalità di esecuzione della direzione dei lavori, definizione delle metodologie delle utilizzazioni con cottimi di lavorazione, normativa per la qualità, definizione dei parametri di riferimento, definizione dei livelli qualitativi, definizione dei criteri per la creazione del marchio di qualità, creazione del marchio di qualità, promozione del marchio di qualità, determinazione dei criteri per la creazione del marchio ecologico, ricerca dei siti gestiti con selvicoltura naturalistica, creazione marchio ecologico, si darà inoltre attuazione ai progetti relativi alla redazione delle restanti cartografie e al monitoraggio delle tecnologie e dei nuovi prodotti, nonché agli aspetti relativi alla divulgazione a livello scolastico. Precisamente per un importo di lire 2.135.120.000;
- definizione delle metodologie di collaudo del legname; realizzazione della cartografia tematica: carta dei sistemi di esbosco e acquisto di strumentazione G.P.S., realizzazione della cartografia tematica: carta economica dei boschi, osservatorio sulle nuove tecnologie, osservatorio innovazione dei prodotti, creazione registro delle tecnologie disponibili, pubblicizzazione marchio ecologico, pubblicazioni, audiovisivi, premio riservato a studenti, dimostrazioni.

STANZIAMENTI	1999	Lire	1.067.560.000
	2000	Lire	–
	2001	Lire	–

DIRETTIVE: per porre in essere le attività previste la Direzione regionale delle foreste dovrà necessariamente ricorrere alla stipulazione di apposite convenzioni con liberi professionisti tecnici esperti nei settori specifici nonché con Società che si occupino dello sviluppo di problematiche attinenti. Nel corso dell'anno si provvederà a completare la stipula delle convenzioni avviata con la comunicazione della gara (prevista dalla relazione programmatica 1997-1998) nonché all'impegno degli stanziamenti di bilancio per il 1998-1999. Si procederà inoltre ad acquistare gli strumenti G.P.S. complementari ed integrativi alle forniture attuate attraverso la Direzione della pianificazione territoriale.

CAP. 2843: *Contributi al Consorzio Boschi Carnici ed altri Consorzi forestali pubblici e privati.*

La dotazione finanziaria del 1999 è destinata alla copertura ed al finanziamento dei consorzi pubblici, dei consorzi privati, tenendo peraltro in debita considerazione il doveroso finanziamento delle spese correnti, nella misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	700.000.000
	2000	Lire	700.000.000
	2001	Lire	700.000.000

DIRETTIVE: i contributi per il finanziamento del Consorzio Boschi Carnici o di altri Consorzi forestali vengono concessi a cura del Direttore del servizio della selvicoltura sia per spese di investimento che per quelle di funzionamento su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e sulla base dei criteri fissati da apposito regolamento debitamente approvato e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 1996. Entro l'anno si effettuerà la prenotazione dei fondi ed entro l'anno successivo l'impegno dei fondi. In attuazione alla legge regionale 23/1997 articolo 8, comma 1 verrà attuata la verifica delle attività programmatorie di cui ai preventivi presentati dai Consorzi forestali pubblici e privati.

CAP. 2870: *Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento.*

I fondi messi a disposizione nel 1999 sono indirizzati a contributi nella misura del 50% della spesa per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento, sulla base delle domande che perverranno entro il 31 marzo di ogni anno. Attualmente presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Udine, Gorizia e Pordenone sono giacenti domande che coprono la totale disponibilità finanziaria dell'anno.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	300.000.000
	2000	Lire	300.000.000
	2001	Lire	300.000.000

DIRETTIVE: le richieste di contributo sono istruite dagli Ispettorati forestali che provvedono a segnalare gli elenchi delle domande ammesse alla Direzione per il benestare ed il finanziamento tramite l'emissione di ordini di accreditamento, sulla base dei criteri per la concessione dei contributi medesimi adottati con deliberazione della Giunta regionale n. 1528 del 23 maggio 1997 e successiva deliberazione n. 2144 del 14 luglio 1997 nonché sulla base del regolamento approvato con deliberazione giuntale n. 219 del 6 febbraio 1999. Entro l'anno si effettuerà la prenotazione dei fondi ed entro l'anno successivo l'impegno dei fondi.

PROGRAMMA 5.1.1. - Attuazione dei programmi comunitari.

CAP. 3070, 3071, 3072: *Finanziamenti per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento (C.E.E.) 867/1990 per il perseguimento dell'Obiettivo 5a di cui all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. 2081/1993 - Programma 1994-1999.*

I finanziamenti sono rivolti, qualora il Ministero dovesse provvedere, a seguito di monitoraggio, a un secondo riparto, alla contribuzione ed al finanziamento a favore di imprese forestali pubbliche e private per gli investimenti relativi al programma comunitario 867/1990 relativamente al progetto regionale di investimenti per gli anni 1994-1999. Detta contribuzione è indirizzata al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti selvicolturali. La graduatoria dei beneficiari sarà stesa dal Servizio della selvicoltura in base ai criteri definiti dalla delibera della Giunta regionale n. 5077 del 9 ottobre 1995. Ai fini della graduatoria sono ritenuti utili anche le domande presentate negli anni precedenti e non soddisfatte con il riparto 1997 e le domande presentate entro il 1° marzo 1999.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	–
	2000	Lire	–
	2001	Lire	–

DIRETTIVE: i contributi sono liquidati a cura del Direttore del servizio della selvicoltura sulla base delle domande che i soggetti privati presentano per ottenere i benefici previsti dal Regolamento C.E.E. 867/1990 a cofinanziamento U.E., Stato membro e Regione.

Entro l'anno si effettuerà la prenotazione dei fondi ed entro l'anno successivo l'impegno dei fondi.

SERVIZIO DELLA TUTELA DEL SUOLO MONTANO

SERVIZIO DELLE MANUTENZIONI

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1999 (articolo 6, legge regionale n. 18/1996)

SOMMARIO

A) OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

B) PROGRAMMI E PRIORITÀ DI SETTORE CON DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

A) OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

Nel perseguimento degli obiettivi generali di sviluppo economico e di riassetto territoriale dell'area montana, l'azione programmatica del Servizio della tutela del suolo montano e del Servizio delle manutenzioni della Direzione regionale delle foreste è indirizzata:

- a superare gli squilibri interni all'area montana intervenendo sui fattori ambientali che concorrono a consentire la permanenza della popolazione residente anche nelle zone dissestate;
- a sostenere i processi di integrazione sociale ed economica dei territori montani in riferimento all'intero sistema regionale;
- a mantenere l'equilibrio ecologico e la fruibilità dell'ambiente in particolare nelle zone antropizzate e ancora interessate dagli effetti negativi conseguenti all'azione del terremoto (crolli di massi rocciosi, trasporto solido, ecc.).

A tale scopo, gli obiettivi che si intendono raggiungere attribuiscono un valore prioritario ai seguenti fattori:

- rafforzamento delle condizioni di sicurezza, laddove risulta compromessa da dissesti idrogeologici e da pericolo di valanghe, con specifico riferimento ai centri che assolvono funzioni di agglomerato urbano, nonché alle aree marginali e maggiormente svantaggiate;
- consolidamento del livello occupazionale attraverso l'utilizzazione della manodopera locale nei lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dissestati, nonché di manutenzione delle opere esistenti e nella utilizzazione delle risorse locali.

Per ciascun programma dei servizi di cui sopra i predetti obiettivi possono essere evidenziati come di seguito esposto.

PROGRAMMA 0.7.3. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE.

Lo stato di dissesto idrogeologico dei bacini montani della Regione è in condizioni di tale gravità da compromettere la sicurezza e la stabilità di molti versanti, nonché il regolare deflusso nei corsi d'acqua montani.

È evidente quindi che non si ritiene possibile impostare e realizzare convenientemente un qualsiasi programma volto alla costruzione e al mantenimento di strutture ed infrastrutture, senza risolvere contestualmente il problema della difesa del suolo con adeguate opere di sistemazione, ivi inclusa la manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale già realizzate nei bacini montani.

Con i fondi posti a disposizione nel triennio 1999-2001, in assenza dei Piani di bacino di cui alla legge regionale 183/1989, verrà perseguito l'obiettivo di dare esecuzione agli interventi relativi alle più urgenti necessità sistematorie, con particolare attenzione alle aree colpite dai più recenti nubifragi, nonché alle aree tuttora interessate dagli effetti distruttivi del terremoto.

Per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria alle opere di sistemazione idraulico-forestale, previste ai sensi del R.D. n. 215/1933 e delle leggi regionali n. 22/1982 e n. 13/1998, verrà data priorità agli interventi più urgenti, al fine di non compromettere la funzione sistematoria e regimante delle opere già realizzate nel passato.

PREVENZIONE CALAMITÀ NATURALI E PRONTO INTERVENTO

Con legge regionale 20 maggio 1988, n. 34, la Regione si è dotata di uno strumento legislativo per la prevenzione delle calamità e dei danni connessi al fenomeno delle valanghe.

La legge prevede il coinvolgimento di diversi soggetti, pubblici e privati, per conseguire i seguenti obiettivi:

- per i Comuni dell'area montana, l'adeguamento dei Piani regolatori generali alle previsioni di rischio dell'apposita cartografia del rischio potenziale da valanga, nonché l'attivazione di altre misure preventive;
- la corresponsione di un contributo regionale per favorire la costituzione di commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga;
- il servizio rilevazione neve e valanghe, che viene svolto nell'ambito della Direzione regionale delle foreste, per il cui avvio e funzionamento la Direzione stessa si è dotata di un'attrezzatura (rete di rilevamento, trasmissione ed elaborazione dati, mezzi di trasporto) che si pensa di completare e mantenere in futuro e tra le cui finalità è compresa anche la diffusione, attraverso i mezzi di informazione, dei bollettini nivometeorologici.

Con legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, inoltre, si è inteso dotare l'Amministrazione di uno strumento che consente di intervenire rapidamente con procedure speciali, al fine di realizzare interventi urgenti di ripristino delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte limitatamente alle previsioni di cui al punto b) dell'articolo 1 della succitata legge. La legge consente quindi interventi immediati sulle opere che rischiano, altrimenti, di perdere completamente la

funzionalità aggravando quindi la situazione di dissesto del territorio montano e aumentando esponenzialmente le potenziali spese di riassetto dei corsi d'acqua interessati.

PROGRAMMA 0.7.4. ONERI DI FUNZIONAMENTO NEL SETTORE DELLE FORESTE.

Per il settore di intervento relativo alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, per il corrente anno il Servizio delle manutenzioni elabora il progetto preventivo per l'impiego della manodopera assunta con contratti di diritto privato a tempo indeterminato con il C.C.N.L. dell'edilizia, ai sensi della legge regionale n. 9/1990, mentre gli Ispettorati ripartimentali delle foreste elaborano i progetti preventivi per l'impiego della manodopera relativa alla gestione dei vivai forestali.

La manodopera impiegata nei vivai forestali potrà subire un diverso inquadramento in relazione all'attività esplicata ai sensi del 5° comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 13/1998.

Sulla base degli atti progettuali la Direzione provvede all'accreditamento dei fondi mediante l'emissione di ordini di accreditamento a favore del Direttore del servizio delle manutenzioni e dei Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

La parte di questo programma che comprende i capitoli di spesa 2962 e 2963 viene trattata con relazione programmatica distinta e predisposta dal competente Servizio degli affari amministrativi.

PROGRAMMA 0.7.1. SVILUPPO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FORESTALE.

La parte del programma che è attribuita ai Servizi di cui alla presente relazione riguarda i seguenti obiettivi:

- valutazione dello stato dell'ambiente anche ai fini della disciplina che regola la trasformazione del suolo soggetto al vincolo idrogeologico;
- l'interdizione al transito motorizzato, nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, sulle strade individuate ai sensi della vigente legge regionale 15/1991. A seguito delle successive modifiche e integrazioni della legge stessa nonchè delle situazioni particolari e concrete evidenziatesi dopo la pubblicazione dei decreti che approvano gli elenchi delle strade interdette al transito motorizzato, si procede all'aggiornamento degli elenchi stessi, previa consultazione dei Comuni interessati;
- completamento dell'esecuzione dei progetti di piste forestali finanziate con fondi F.I.O.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Non sono previste particolari iniziative legislativi da attuare nel corso del 1999.

B) PROGRAMMI E PRIORITÀ DI SETTORE CON DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

La Direzione regionale delle foreste esplica la sua attività istituzionale sia con le proprie strutture centrali sia mediante decentramento di funzioni alle strutture periferiche rappresentate dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste, presenti in ogni capoluogo di provincia e nel centro carnico di Tolmezzo. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste esercitano alcune funzioni specialistiche derivanti da norme statali esistenti prima dell'istituzione dell'ente regione e che la susseguente normativa regionale ha ritenuto non solo di mantenere, ma di ampliare con nuovi compiti in relazione alle attuali esigenze dell'attività della pubblica amministrazione.

Alla realizzazione degli interventi si provvede ricorrendo in linea generale alla delegazione amministrativa a favore delle Comunità montane, per quanto riguarda i lavori di sistemazione idraulico-forestale (articolo 19, legge regionale n. 42/1995), mentre per quanto concerne la manutenzione si opera in economia, direttamente a cura del Servizio delle manutenzioni o mediante l'amministrazione diretta (utilizzando mezzi e manodopera propri) o mediante la stipulazione di cottimi fiduciari con imprese locali specializzate nel settore (articolo 64, legge regionale n. 3/1987) o mediante l'affidamento di lavori alle cooperative di lavoro agricolo-forestale secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Per quanto concerne i cottimi fiduciari essi verranno gestiti dal Servizio delle manutenzioni, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel mentre la Direzione Lavori potrà essere affidata, caso per caso, agli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Per tutte le finalità sopra descritte, i Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e i Direttori dei Servizi direzionali sono autorizzati a stipulare le convenzioni, i contratti d'appalto e i contratti di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996.

L'attività programmatoria di settore viene di seguito illustrata, distinta per specifico programma.

PROGRAMMA 0.7.3. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE.

Il programma in argomento, che comprende i capitoli 2937, 2938, 2940, 2941, 2948, è finalizzato alla difesa del suolo mediante l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, alla prosecuzione della redazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale, nonché alla prevenzione di calamità naturali (settore neve e valanghe) e pronti interventi per il ripristino di opere danneggiate o distrutte, a carico dei capitoli 2930, 2931, 2935 e 2936.

CAP. 2937/2938: *Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali.*

Lo scopo di questa attività è quello di acquistare materiali, effettuare noleggi, ecc. per i lavori di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta o eseguire lavori nella forma del cottimo fiduciario (articolo 64, legge regionale n. 3/1987). Verrà inoltre previsto l'affidamento diretto dei lavori, in applicazione della legge n. 97/1994, articolo 17, in deroga alla vigente norma regionale per le opere pubbliche, a cooperative di lavoro agricolo-forestale che hanno sede in aree limitrofe agli interventi. I lavori di manutenzione hanno lo scopo di preservare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate nel passato nei bacini montani e per attuare la manutenzione ordinaria o straordinaria della viabilità forestale di servizio, eseguita con i finanziamenti F.I.O. e presa in carico dalla Regione dopo la soppressione degli ex Consorzi di bonifica montana, per il ripristino delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, nonché l'esecuzione delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale è indispensabile intervenire prontamente su tali opere quando presentano i primi segni di cedimento o parziali lesioni, se si vuole salvaguardare le opere stesse e la loro funzione regimatoria con il minor costo possibile. In pratica, quindi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono gli stessi per i quali le opere sono state realizzate (sistemazione corsi d'acqua, consolidamento delle pendici, cure colturali ai rimboschimenti protettivi, manutenzione viabilità di servizio, ecc.). L'attività viene svolta nell'ambito dei territori montani e dei bacini montani regionali.

Al fine di poter garantire un livello minimo di meccanizzazione ritenuto necessario per consentire in maniera più organica ed efficiente l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, si prevede l'acquisto di macchine operatrici e mezzi di trasporto, mediante l'impegno dei fondi prenotati nell'esercizio finanziario 1998.

Con i fondi del 1999, in forza del comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di poter accelerare l'iter progettuale attraverso una informatizzazione delle procedure relative al Servizio delle manutenzioni ed alle relative strutture stabili di livello inferiore al servizio dislocate a Udine e Pordenone, si procederà all'acquisto di stazioni topografiche integrate.

Si prevede inoltre di acquistare una struttura idonea al ricovero e alla manutenzione dei mezzi d'opera e delle attrezzature predette e ciò in relazione alla possibilità di individuare nell'ambito della città di Tolmezzo capannoni dismessi e superfici scoperte idonee allo scopo.

STANZIAMENTI:	1999	L. 6.000.000.000	Cap. 2937 fondi regionali
		L. 4.000.000.000	Cap. 2938 fondi reg.li mutuo
	2000	L. 8.000.000.000	Cap. 2938 fondi reg.li mutuo
	2001	L. 9.000.000.000	Cap. 2937 fondi regionali

Si prevede per l'esercizio finanziario 1999 la seguente ripartizione di massima della spesa suddivisa per Bacini montani:

INTERVENTI	IMPORTO (milioni)
1. F. Tagliamento e T. Slizza, strumentazione ed eventuale acquisto di un capannone	6.200
2. T. Cellina-Meduna, Alto Livenza, Affluenti pedem. del F. Tagliamento (parte)	1.900
3. Affluenti pedem. del F. Tagliamento (parte) T. Torre, F. Natisone	1.900
Totale	10.000

DIRETTIVE:

L'acquisto dei materiali e i noleggi necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione nei quali trovano impiego gli operai assunti a tempo indeterminato, è effettuato direttamente a cura del Servizio delle manutenzioni, in economia mediante amministrazione diretta ovvero mediante cottimo fiduciario. Il Servizio delle manutenzioni provvederà all'appalto dei lavori a cottimo. I cottimi fiduciari potranno essere diretti dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste su incarico della Direzione regionale. Una quota parte del finanziamento verrà destinata, in relazione alle realtà imprenditoriali esistenti in loco, mediante l'affidamento diretto dei lavori, in applicazione della legge n. 97/1994, articolo 17, in deroga alla vigente norma regionale per le opere pubbliche, a cooperative di lavoro agricolo-forestale che hanno sede in aree limitrofe agli interventi.

La possibilità di acquistare un capannone idoneo al ricovero ed alla manutenzione dei mezzi e attrezzature di cantiere verrà attuato nel corso del presente esercizio finanziario, in relazione alla possibilità di individuare una sede idonea ed alle urgenze dettate dai lavori di manutenzione degli affluenti del fiume Fella e Slizza in fruizione dell'importo complessivo assegnato.

I progetti esecutivi presentati sono finanziati mediante emissione di ordini di accreditamento, a favore del Direttore del servizio delle manutenzioni.

Per quanto concerne gli acquisti non strettamente legati ai lavori di manutenzione (capannone e stazioni topografiche integrate) con successiva deliberazione giuntale verranno meglio definite le risorse da destinare al tipo di intervento e la forma contrattuale.

Si prevede inoltre la verifica della realizzazione degli obiettivi mediante l'attivazione di un monitoraggio periodico dell'attività svolta, predisponendo per ciascun progetto una scheda che riporti sinteticamente i risultati conseguiti, il personale assunto e lo stato di avanzamento dei lavori.

Per quanto riguarda l'acquisto della strumentazione tecnica, trattandosi di materiale finalizzato ai rilievi to-

pografici ed alla relativa restituzione dei dati, si rende necessario prevederne l'acquisto mediante trattativa privata.

CAP. 2940/2941: *Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale, ivi comprese le opere di difesa dalle valanghe.*

Gli scopi che si intendono realizzare nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali sono i seguenti:

- regimare definitivamente alcuni tratti dissestati di corsi d'acqua, dando particolare impulso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- evitare in generale il degrado ambientale, impedire le erosioni spondali, il franamento delle pendici, l'inghiaiamento e/o l'allagamento dei terreni agricoli ed insediativi circostanti;
- assicurare condizioni di maggiore sicurezza alle popolazioni locali;
- prevedere di far fronte alle maggiorazioni di importi per espropriazioni derivanti dall'aggiornamento degli indennizzi tabellari e delle spese catastali e fiscali per completamenti di interventi di sistemazione idraulico-forestale, già in esecuzione ovvero eseguiti solo in parte.

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

STANZIAMENTI:	1999	L. 625.161.032	Cap. 2940 fondi regionali
		L. 5.374.838.968	Cap. 2941 fondi reg.li mutuo
	2000	L. 3.625.161.032	Cap. 2940 fondi regionali
		L. 4.374.838.968	Cap. 2941 fondi reg.li mutuo
	2001	L. 9.000.000.000	Cap. 2940 fondi regionali

Si prevede, per l'esercizio finanziario 1999, la seguente ripartizione di massima della spesa, suddivisa per i Bacini montani sottoelencati nei quali è stata riconosciuta l'urgenza di intervento, attraverso una approfondita analisi dei dissesti effettuata congiuntamente alle Comunità montane e agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

BACINO MONTANO	IMPORTO (milioni)
1. F. Tagliamento e T. Slizza	2.600
2. T. Cellina-Meduna, Alto Livenza, affluenti pedemontani del F. Tagliamento (parte)	1.750
3. Affluenti pedem. del F. Tagliamento (parte), T. Torre e F. Natisone	1.500
4. T. Versa, F. Isonzo, F. Judrio	150
Totale	6.000

DIRETTIVE:

La realizzazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, dopo la soppressione dei Consorzi per l'Ufficio di economia e di bonifica montana, sarà in linea generale effettuata dalle Comunità montante, mediante l'Istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, con affidamento a cura del Direttore del servizio competente.

Nei casi in cui intervenga direttamente la Direzione regionale delle foreste, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 54/1985, così come sostituito dall'articolo 11, comma 7, della legge regionale 13/1998, gli interventi saranno eseguiti dal Servizio della tutela del suolo montano ovvero dall'Ispettorato competente per territorio. Il Direttore dell'ufficio interessato è autorizzato ad esperire i relativi appalti.

CAP. 2948: *Spese per l'attuazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale.*

La realizzazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale è finalizzata a disporre di un'ampia base di dati che, attraverso una gestione automatizzata, consenta di pervenire ad una più corretta ed attenta pianificazione dell'attività sistematoria nei bacini montani, di programmare una più razionale e tempestiva attività manutentoria delle opere esistenti, nonché di sviluppare la ricerca applicata su aspetti particolarmente significativi della rete idrografica regionale montana. Con i fondi a disposizione nel 1999, si proseguirà nella fase di aggiornamento, nonché si dovrà dare un deciso impulso alla gestione informatica dei dati in particolare con l'uso di cartografia numerica.

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

STANZIAMENTI:	1999	Lire 50.000.000
	2000	Lire 50.000.000
	2001	Lire 50.000.000

DIRETTIVE:

Per la raccolta e l'aggiornamento dei dati il Direttore del servizio della tutela del suolo montano procederà mediante convenzioni con professionisti altamente specializzati, curerà gli eventuali acquisti di hardware e di software nonché l'attività di gestione informatica dei dati su cartografia numerica, inclusa la digitalizzazione dei dati stessi.

Con successiva deliberazione giuntale verranno meglio definite le risorse da destinare al tipo di intervento e la forma contrattuale.

PREVENZIONE CALAMITÀ NATURALI E PRONTO INTERVENTO

CAP. 2930: *Spese per l'attuazione del servizio rilevazione neve e valanghe.*

L'importo disponibile per il 1999 sarà destinato al mantenimento dei servizi necessari all'espletamento della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe, che

si esplica mediante la produzione del bollettino nivo-meteorologico e la sua diffusione agli enti preposti alla pubblica incolumità, nonché agli utenti della montagna invernale. In particolare si prevede in ordine prioritario:

1. acquisto di servizi per i rilievi manuali, a cadenza giornaliera su stazioni fisse ed a caduta settimanale su punti significativi in alta quota, dei dati meteorologici e nivologici;
2. servizio di diffusione al pubblico del bollettino nivometeo, incluse adeguate forme di pubblicità dei servizi prestati;
3. implementazione e manutenzione delle stazioni automatiche di rilevamento dei dati nivometeo, nonché acquisto e implementazione di adeguato software per la trattazione dei dati;
4. acquisto di strumenti ed attrezzatura varia per rilievi nivometeorologici;
5. organizzazione corsi di formazione professionale in materia di rilevazione neve e valanghe nonché partecipazione a corsi, convegni e altre iniziative formative organizzate da altre strutture.

Per le esigenze di tutela continuativa della pubblica incolumità l'impegno di spesa avverrà entro il corrente esercizio finanziario.

STANZIAMENTI: 1999 Lire 131.000.000 (69 circa già impegnati)
2000 Lire 181.000.000 (19 circa già impegnati)
2001 Lire 200.000.000

DIRETTIVE:

Posto che del finanziamento previsto per il 1999 un importo pari a circa il 30% del disponibile è già stato impegnato nel 1998, per garantire la continuità del servizio di rilevamento a prescindere dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la quota residua sarà utilizzata per il servizio di rilevamento neve e valanghe, mediante convenzioni stipulate dal Direttore del servizio della tutela del suolo montano, sia con i soggetti residenti nelle vicinanze delle stazioni di rilevamento, che con personale altamente specializzato, come pure gli acquisti di materiale e di servizi inclusi gli eventuali corsi, saranno effettuati dallo stesso Direttore.

Con successiva deliberazione giuntale verranno meglio definite le risorse da destinare al tipo di intervento e la forma contrattuale.

CAP. 2931: *Contributi ai Comuni per il finanziamento delle Commissioni antivalanga.*

È prevista per il 1999 la concessione di una assegnazione forfettaria di un milione di lire, ai Comuni che ne facciano richiesta per il funzionamento della Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga.

STANZIAMENTI: 1999 Lire 10.000.000
2000 Lire 10.000.000
2001 Lire 10.000.000

DIRETTIVE:

I Comuni montani che abbiano costituito e resa funzionante la Commissione per la valutazione dei rischi da valanga esistenti nel proprio territorio hanno diritto, dietro specifica domanda, ad una assegnazione forfettaria annua di un milione di lire.

CAP. 2935: *Spese per la cartografia del catasto delle valanghe.*

Con i fondi del 1999, si proseguirà l'opera di produzione di strumenti tecnici conoscitivi, ai fini della prevenzione del pericolo causato dalle valanghe, che saranno successivamente impiegati nel campo della pianificazione territoriale.

Si continuerà il lavoro di digitalizzazione delle C.L.P.V. esistenti per il loro trasferimento sulla cartografia numerica regionale, con implementazione degli strumenti hardware e dotazioni software necessari allo scopo.

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

STANZIAMENTI: 1999 Lire 50.000.000
2000 Lire 50.000.000
2001 Lire 20.000.000

DIRETTIVE:

La digitalizzazione delle C.L.P.V. esistenti congiuntamente alla fornitura di ulteriore hardware e software saranno affidate a cura del Direttore del servizio della tutela del suolo montano.

Con successiva deliberazione giuntale verranno meglio definite le risorse da destinare al tipo di intervento e la forma contrattuale.

CAP. 2936: *Spese per gli interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale delle foreste, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69.*

I fondi disponibili saranno utilizzati nel 1999 per il ripristino dell'efficienza delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte in seguito ad eventi atmosferici calamitosi, con la prassi prevista dalla legge di cui trattasi e i conseguenti impegni dei fondi saranno effettuati intervento per intervento.

STANZIAMENTI: 1999 Lire 150.000.000
2000 Lire 150.000.000
2001 Lire 150.000.000

DIRETTIVE:

Per i lavori di urgenza finalizzati al ripristino di opere danneggiate o distrutte che si rendessero necessari a

seguito di calamità naturali, saranno attivate le procedure previste dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69. L'esecuzione dei lavori avverrà in economia con la forma dell'amministrazione diretta o dei cottimi fiduciari, tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

PROGRAMMA 0.7.4 ONERI DI FUNZIONAMENTO NEL SETTORE DELLE FORESTE E DEI PARCHI

CAP. 2960: *Spese per le retribuzioni, il trattamento di fine rapporto, nonché per i relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste ivi compresi gli oneri relativi alle attività di medico competente.*

I fondi previsti sul capitolo per il 1999 nel bilancio 1999-2001, hanno lo scopo di mantenere in attività gli operai in forza al servizio delle manutenzioni ed agli ispettorati ripartimentali delle foreste per l'esecuzione, in economia con la forma dell'amministrazione diretta dei lavori di manutenzione alle opere di sistemazioni idraulico-forestali, dei vivai forestali, della fitopatologia, ecc. e per le spese derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994.

Con i succitati fondi preventivi può essere garantita per il 1999 la conferma dell'attuale contingente numerico degli operai in forza al Servizio delle manutenzioni ed agli Ispettorati, che attualmente risulta di 102 unità, con riserva di apportare le eventuali integrazioni.

Per l'anno 1999 il contingente massimo di operai necessari per l'esecuzione in economia nella forma dell'amministrazione diretta dei lavori di competenza della Direzione regionale delle foreste, di cui agli articoli 1-2 della legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9, è fissato in 150 unità. Infatti, si ricorda che all'attualità il personale assunto a tempo indeterminato assomma a 102 unità e che l'incremento consistente di bilancio consentirà di incrementare la manodopera nel corso dell'anno 1999 in relazione sia alla nuova disponibilità di mezzi di trasporto sia all'attivazione di nuovi modelli organizzativi.

Si tratta di spese correnti obbligatorie che dovranno essere utilizzate entro il corrente esercizio finanziario.

STANZIAMENTI:	1999	Lire 7.000.000.000
	2000	Lire 7.000.000.000
	2001	Lire 7.000.000.000

DIRETTIVE:

Il Servizio delle manutenzioni e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, quali «Unità aziendali produttive» previste dalla legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 e dalla legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, hanno il compito della gestione degli operai forestali i cui oneri diretti e riflessi sono sostenuti attraverso le aperture di credito disposte a favore del Direttore del servizio delle manutenzioni e dei rispettivi Direttori degli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Al personale operaio alle dipendenze del servizio delle manutenzioni dovrà essere assicurato il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli edili ed ai contratti integrativi provinciali o il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti forestali, a seconda della tipologia dei lavori per la quale è assunto. Per il personale operaio in carico agli Ispettorati ripartimentali delle foreste verrà applicato, per la parte retributiva, il C.C.N.L. dell'edilizia, mentre , per la parte contributiva, si farà riferimento al contratto per gli addetti forestali. Va precisato che l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori dovrà essere assicurata secondo principi di efficienza e di efficacia sulla base di una programmazione predisposta dal Direttore del servizio delle manutenzioni e/o dai Direttori degli ispettorati ripartimentali delle foreste per quanto di competenza.

Per il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestali con la qualifica di caposquadra e con l'incarico di Direttore di cantiere si prevede, in attuazione della normativa vigente sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 626/1994 integrato dal decreto legislativo 242/1996) la stipula di una polizza assicurativa il cui premio sarà a carico del presente capitolo di spesa.

Per quanto riguarda l'attività obbligatoria del medico competente, ai sensi del decreto legislativo 626/1994, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa per l'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e di consentire il completamento del piano di attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza sanitaria iniziato nel 1996 e proseguito nel 1997, si prevede per tutto l'anno 1999 il rinnovo del contratto stipulato in data 29 maggio 1998 con il libero professionista dott. Roberto Riavez.

CAP. 2961: *Anticipazione sul trattamento di integrazione salariale corrisposto dall'I.N.P.S. alle maestranze assunte dagli I.R.F. ai sensi della legge regionale n. 8/1973 e legge regionale n. 9/1990.*

I fondi previsti sul capitolo per il 1999 sul bilancio 1999-2001 hanno lo scopo di anticipare agli operai i corrispettivi relativi al trattamento di integrazione salariale, corrisposti dall'I.N.P.S., alle maestranze assunte ai sensi della legge regionale n. 9/1990, per l'esecuzione in economia con la forma dell'amministrazione diretta, dei lavori di manutenzione alle opere di S.I.F., dei vivai forestali, della fitopatologia, ecc.

Si tratta di spese correnti obbligatorie che dovranno essere utilizzate entro il corrente esercizio finanziario e parte delle quali è già stato prenotato ed impegnato a gravare sui fondi dell'esercizio provvisorio 1999.

STANZIAMENTI	1999	Lire 1.200.000.000
	2000	Lire 1.200.000.000
	2001	Lire 1.200.000.000

DIRETTIVE:

I fondi stanziati in questo capitolo hanno caratteristiche, finalità e procedure similari a quelle del precedente capitolo 2960.

PROGRAMMA 0.7.1 SVILUPPO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FORESTALE

La parte del presente programma che è attribuita ai Servizi di cui alla presente relazione comprende i capitoli 2835 - 2849 - 2883 - 2877 - 2881 - 2884 - 2885 - 2886 - 2888 - 2889.

CAP. 2835: *Spese per l'occupazione temporanea e definitiva dei terreni, per il vincolo, i progetti di massima e la statistica forestale.*

Con i fondi messi a disposizione per l'esercizio finanziario in corso sarà possibile provvedere all'esecuzione di un progetto di massima per la revisione del territorio vincolato in ambito regionale, che contenga in particolare un'analisi approfondita delle normative diversificate introdotte nelle altre Regioni italiane e una sintesi dell'evoluzione possibile del significato di vincolo idrogeologico, riportando lo stesso ad una impostazione per unità territoriale (esempio bacino idrogeologico) utilizzando supporti informatici sia alfanumerici che cartografici.

Si procederà inoltre al pagamento di eventuali canoni stabiliti dall'Intendenza di finanza per l'occupazione temporanea di terreni demaniali.

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	20.000.000
	2000	Lire	20.000.000
	2001	Lire	20.000.000

DIRETTIVE:

Il Direttore del servizio della tutela del suolo montano è incaricato dell'esecuzione del progetto di massima per la revisione del vincolo idrogeologico, affidandone la realizzazione a professionisti o ad enti con particolare esperienza. Poiché analogo finanziamento riferito all'esercizio finanziario 1998 non è stato ancora impiegato, a causa dell'esiguità dello stanziamento che non consentiva un risultato utile, a modifica di quanto previsto con la programmatica 1998 e successiva deliberazione giuntale n. 1552/1998, anche detto precedente importo sarà utilizzato dal sopra citato Direttore di servizio con le modalità definite per il corrente esercizio.

Con successiva deliberazione giuntale verranno meglio definite le risorse da destinare al tipo di intervento e la forma contrattuale.

Il Direttore del servizio della tutela del suolo montano è altresì incaricato della liquidazione degli eventuali canoni demaniali.

CAP. 2849: *Spese per l'apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale.*

Con i fondi messi a disposizione per l'esercizio finanziario 1999 sarà possibile provvedere all'acquisto di un altro quantitativo di segnali stradali ovvero di sbarre e alla loro messa in opera nella giurisdizione degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nei quali si siano verificate nuove esigenze dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi stessi, infine nei casi in cui si sia verificato il danneggiamento o l'asporto di cartelli già installati.

Si prevede che la prenotazione dei fondi possa avvenire entro il corrente anno, mentre l'impegno degli stessi deve definirsi entro l'anno successivo.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	50.000.000
	2000	Lire	50.000.000
	2001	Lire	50.000.000

DIRETTIVE:

L'aggiornamento degli elenchi avverrà con il previsto coinvolgimento dei Comuni interessati, che saranno comunque interpellati ai sensi della normativa vigente.

Gli acquisti e la messa in opera di materiale segnaletico o sbarre per vietare l'accesso di veicoli a motore in zone soggette a vincolo, saranno effettuati dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Con successiva deliberazione giuntale verranno meglio definite le risorse da destinare al tipo di intervento e la forma contrattuale.

CAPITOLI 2881 - 2883 - 2884 - 2885 - 2886 - 2888: *Realizzazione della viabilità di servizio forestale - F.I.O./83-84-85.*

Trattasi di fondi a destinazione vincolata derivanti in parte da reiscrizioni da precedenti capitoli, a seguito di economie di spesa. Con i fondi disponibili in conto competenza derivata, reiscritti ovvero che potranno essere reiscritti con successivo atto nel corso del corrente esercizio finanziario, tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste e le Comunità montane concessionarie, si porteranno a termine le opere F.I.O., consistenti nella maggior parte dei casi in spese per procedure espropriative.

STANZIAMENTI: 1999 reiscrizioni e trasferimenti da esercizi precedenti

DIRETTIVE:

Gli Ispettorati provvederanno a portare a conclusione i lavori in essere così come previsto dalla legge regionale 4/1994 in ottemperanza alle scadenze temporali disposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.), che prevedono l'impegno e l'utilizzo dei fondi entro il 5 gennaio 2000.

Si confermano in tal senso i contenuti delle deliberazioni giuntali n. 35, 36 e 37/1999 e delle precedenti deliberazioni in merito.

SERVIZIO DEL CORPO FORESTALE REGIONALE

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1999 (articolo 6, legge regionale n. 18/1996)

A) OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

B) PROGRAMMI E PRIORITÀ DI SETTORE CON DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

A) OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

PROGRAMMA 0.7.1. SVILUPPO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FORESTALE

In attuazione alle leggi di settore, l'attività di lavoro del Servizio del corpo forestale regionale per il 1999, sarà articolata sui seguenti obiettivi, specificando che all'interno dei due principali gruppi di attività:

1) attività amministrativa per il C.F.R

2) attività amministrativa settore incendi

la priorità va intesa come riferita alle diverse attività previste all'interno dello stesso numero. Mentre le diverse attività contraddistinte dal secondo codice numerico, devono intendersi con pari livello di priorità.

1) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL CORPO FORESTALE REGIONALE

1.1.1. Realizzazione in collaborazione con la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale di un corso di formazione di n. 42 guardie del C.F.R. - ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 31/1997.

È altresì previsto l'avvio delle procedure per lo svolgimento di un corso di aggiornamento per circa 70 guardie del C.F.R. finalizzato al conseguimento della qualifica di U.P.G. (Ufficiale polizia giudiziaria) ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 53/1981, così come modificato dall'articolo 13, 1° comma della legge regionale 13/1998.

1.2.1. Prosecuzione dell'attività di coordinamento fra gli uffici forestali e fra questi e gli altri organi, uffici o enti con analoghe funzioni di vigilanza sul territorio. In particolare si cureranno tutti gli aspetti di coordinamento in relazione ai compiti derivanti dalla attribuzione della qualifica di pubblica sicurezza ai dipendenti del C.F.R., e con le altre Direzioni regionali del dipartimento territorio e ambiente, con l' A.R.P.A. (Agenzia regionale protezione ambiente) e con le Amministrazioni provinciali per lo svolgimento delle comuni funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente, di caccia e pesca.

1.2.1.1. Verrà avviata, nell'ambito del programma europeo LIFE, in collaborazione con il W.W.F. Italia e l'Università degli studi di Udine - Dipartimento di produzione animale, un'attività di monitoraggio della presenza e dell'attività di grandi mammiferi in Regione (lupo - lince - orso bruno) con la formazione di parte del personale C.F.R. ed il suo periodico aggiornamento.

1.2.2. Verrà assicurata anche per l'anno 1999 la realizzazione e la stampa del Bollettino trimestrale del C.F.R. con allargamento della sua diffusione anche al di fuori degli uffici forestali, presso nuovi organismi interessati.

1.2.3. Si procederà, di concerto con la Direzione ambiente e la Segreteria generale, alla verifica dell'attuazione di una proposta normativa o amministrativa volta a concretamente attuare, anche sul piano organizzativo, le disposizioni in materia di valutazione del danno ambientale.

1.3.1. Rafforzamento dell'attività di vigilanza nel settore ambientale e di tutela del territorio e sua razionalizzazione per una più incisiva azione di coordinamento dell'attività di P.G. (Polizia giudiziaria) degli Ispettorati e delle Stazioni forestali anche attraverso una prima fase di pianificazione della vigilanza e della repressione dei reati. Tale attività sarà estesa anche al patrimonio forestale di proprietà regionale in coordinamento fra gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio ed il Servizio delle foreste regionali dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

1.4.1. Soluzione, d'intesa con il Servizio del provveditorato, della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, dell'iniziativa di sostituzione delle targhe e della relativa reimmatricolazione di tutti i mezzi in dotazione al C.F.R. analogamente a quanto concordato con le altre Regioni a statuto speciale; ciò comporterà l'attribuzione anche di apposite patenti di guida al personale forestale con una spesa presumibile di 50 milioni a carico degli Uffici competenti, per le relative spese.

1.5.1. Verrà completata, in supporto alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, una ricognizione dei corsi d'acqua che possono essere esclusi dal vincolo paesaggistico imposto con la legge 431/1985. Tale ricognizione verrà effettuata tramite gli Ispettorati ripartimentali delle Foreste dipendenti.

1.6.1. Verranno realizzati due corsi sci per il personale di nuova assunzione, da tenersi nella primavera 1999 e fra la fine del 1999 e l'inizio del 2000.

1.7.1. Per quanto riguarda la valutazione del danno ambientale, prevista dall'articolo 18 della legge 349/1986, e l'individuazione delle strutture tecnico-amministrative deputate alla sua quantificazione, la Giunta regionale si riserva di fornire agli uffici interessati puntuali direttive da assumersi sulla base di proposte formulate di concerto dalle Direzioni regionali interessate, con il coordinamento della Segreteria generale.

2) ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER IL SETTORE INCENDI

2.1.1. Effettuazione dei corsi di antincendio boschivo per volontari e militari, secondo le più moderne tecniche di addestramento e tenuto conto della normativa sulla sicurezza del lavoro.

Si prevede di iniziare questa specifica attività verso l'autunno. Si precisa che la formazione dei volontari A.I.B. (Antincendio boschivo) interesserà tutti i circa 3000 volontari e si svilupperà, di concerto con la Direzione regionale della protezione civile, nell'arco di 24-36 mesi.

Queste iniziative saranno inquadrate e coordinate nella più vasta serie di attività formative messe in atto dalla Direzione regionale delle foreste e dalla Direzione regionale della protezione civile.

2.1.2.1. Si prevede lo svolgimento, in collaborazione con la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di un corso di aggiornamento avanzato di A.I.B. per tutto il personale forestale.

2.1.2.2 Si prevede lo svolgimento, in collaborazione con la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di un corso di aggiornamento avanzato per l'uso in sicurezza dell'elicottero sugli incendi boschivi e altresì destinato a tutto il personale forestale.

2.1.2.3 Si prevede infine lo svolgimento, in collaborazione con la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, di un corso di aggiornamento avanzato per direttori di spegnimento degli incendi boschivi, che sarà riservato ai comandanti delle stazioni forestali, ai responsabili A.I.B. presso gli Ispettorati ripartimentali e presso la Direzione regionale delle foreste.

2.2.1. Attuazione di quanto previsto dal «Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi 1997-1999» approvato con D.P.G.R. n. 0136/Pres. del 17 aprile 1998.

Si provvederà quindi a potenziare ed ammodernare le strutture e gli operatori (forestali e volontari) che si occupano della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Si proseguirà nell'acquisto di materiale tecnico per le dotazioni personali e di squadra in sintonia con la normativa sulla sicurezza, al fine di sostituire ed integrare le dotazioni di base per i volontari e i forestali con altre, provviste dei nuovi marchi C.E., di concerto, eventualmente, con la Direzione regionale della protezione civile.

2.2.2. Si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto radio.

2.3.1. Realizzazione di una campagna triennale (1999-2001) di propaganda antincendio, utilizzando i fondi messi a disposizione dall'Unione europea, e avvio dell'attuazione di apposito progetto, già approvato dalla Giunta regionale, finanziato ai sensi del Regolamento C.E.E. 3529/1986.

2.4.1. Predisposizione e analisi di schede per le procedure di sicurezza antincendio boschivo in collaborazione con il Nucleo operativo della sicurezza della Direzione regionale dell'organizzazione del personale e con i funzionari addetti all'antincendio boschivo presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste. Saranno individuate, con il Nucleo operativo citato, le visite mediche a cui sottoporre i volonari A.I.B. sempre ai fini della normativa sopracitata.

2.4.2. Si provvederà, ai fini della normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla rumorosità, ad effettuare apposite indagini fonometriche e meccaniche delle apparecchiature A.I.B. a motore in dotazione.

Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, si prescinderà dall'approvazione della presente deliberazione ai sensi di quanto disposto all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 così come modificato dall'articolo 11, 8º comma, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Per facilitare il rapido raggiungimento degli obiettivi precedentemente esposti, è necessario adottare le seguenti iniziative legislative:

a) Approvazione del nuovo testo della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi).

La bozza del disegno di legge è già stata approntata ed approvata dalla Consulta per le autonomie locali e dal competente Dipartimento e verrà sottoposta all'esame della Giunta regionale. Se ne auspica la più rapida approvazione possibile da parte della Giunta e del Consiglio regionali.

b) Proposta di un disegno di legge in materia di accesso agli atti amministrativi, limitatamente ai documenti sottratti all'accesso per atti connessi all'attività di Polizia amministrativa e di polizia giudiziaria del C.F.R.

Accanto all'attività legislativa vera e propria, saranno assunte le seguenti iniziative regolamentari, in ordine prioritario:

1) Predisposizione di un nuovo regolamento, di concerto con la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, per il porto e l'uso delle armi di ordinanza.

2) Regolamento per l'attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 5 del 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 (patenti forestali di servizio), di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

3) Regolamento per l'assegnazione e l'uso del martello forestale.

4) Formulazione delle prime applicazioni dispositive della valutazione del danno ambientale al fine di predisporre apposita delibera di Giunta regionale in questa materia, a seguito di conclusione di apposito studio già affidato all'Università degli studi di Udine.

5) Aggiornamento del Regolamento di attuazione della legge regionale 8 del 1977.

6) Regolamento per l'esecuzione di corsi per U.P.G. (Ufficiali polizia giudiziaria), come previsto dall'articolo 27 della legge regionale n. 53/1981 così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale n. 13/1998.

B) PROGRAMMI E PRIORITÀ DI SETTORE CON DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

PROGRAMMA 0.32.3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

CAP. 3080: *Spese connesse con l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali di competenza della Direzione delle foreste.*

Il Corpo forestale regionale è attributario della competenza diretta all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia forestale e ambientale; ciò comporta l'onere di sostenere, per l'espletamento di tale attività, diverse spese che vanno dalla notificazione dei vari atti, all'acquisto della strumentazione necessaria ad eseguire gli accertamenti e gli eventuali sequestri, compresa la conservazione di reperti o prove di reato, alla stampa della modulistica necessaria.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	100.000.000
	2000	Lire	100.000.000
	2001	Lire	100.000.000

DIRETTIVE:

Con il finanziamento previsto per il 1999 si prevede di far fronte alle spese connesse con l'applicazione delle sanzioni di cui trattasi, quali per esempio, acquisto ed installazione di casseforti per le stazioni forestali, gli ispettorati ed il magazzino U.E., per la conservazione di reperti, prove e corpi di reato, attrezzature tecniche e tecnologiche varie atte all'accertamento degli illeciti ed all'acquisizione di prove ed al calcolo rapido delle sanzioni in lire ed in euro, (macchine fotografiche, calcolatrici portatili ecc.), alla conservazione dei materiali sequestrati e dei reperti biologici ed alle spese di loro conservazione ecc., spese che saranno attuate nelle forme e nei limiti di legge.

Con successive delibere giuntali saranno meglio definite le risorse da destinare ai diversi tipi di intervento e le relative forme di contratto.

PROGRAMMA 0.7.1. SVILUPPO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FORESTALE

Il programma comprende, fra gli altri, il seguente capitolo di spesa:

CAP. 2890 : *Spese per l'attuazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.*

Le spese previste per il 1999, oltre allo stanziamento a favore degli Ispettorati forestali per acquisti e lavori a carattere di prevenzione, compatibilmente con i fondi a disposizione, comprendono anche:

– acquisto di materiale antifortunistico, di concerto eventualmente con la Direzione regionale della protezione civile, necessario per consentire la massima protezione agli operatori antincendio, nonchè per adeguarsi a quanto previsto dalla recente normativa antifortunistica (marchio C.E.). Si tratta di forniture di primaria importanza che richiedono anche la formazione di una adeguata scorta di magazzino e che presumibilmente esauriranno i fondi a disposizione;

– manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto radio, e tutte le iniziative tese ad assicurare il perfetto funzionamento della rete radio regionale;

– acquisto di moduli e/o motopompe e vasconi. Questi indispensabili strumenti di spegnimento sono ancora insufficenti ed è necessario completare la loro distribuzione agli operatori. Saranno fra l'altro, acquistate attrezzature in grado di migliorare ulteriormente l'attività di spegnimento anche con l'applicazione di nuove tecniche operative; questo avverrà peraltro soltanto nel caso ci sia una disponibiltà di fondi una volta esauriti gli acquisti di materiale infortunistico;

– eventuali interventi di manutenzione straordinaria di viabilità antincendio e in particolare della pista Forca Zuviel (in Comune di Tramonti di Sotto). Ciò in relazione alle condizioni di agibilità che si presenteranno al momento della definizione del provvedimento di prenotazione fondi, nonché alle urgenze degli altri obiettivi di spesa;

– attività di propaganda ed informazione al pubblico per una maggiore sensibilizzazione alle tematiche legate al problema degli incendi boschivi attuata tramite un contributo dell'Unione europea;

– assegnazione di radio in comodato gratuito ai volontari (non comporta impegno di spesa);

– utilizzazione, a fine anno, del dodicesimo di stanziamento per l'anno 2000, per il pagamento del canone di concessione radio e per le piccole spese ispettoriali antincendio nei primi mesi del 2000;

– organizzazione ed effettuazione di corsi antincendio per i volontari, di concerto eventualmente con la Direzione regionale della protezione civile.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	1.200.000.000
	2000	Lire	1.200.000.000
	2001	Lire	1.200.000.000

DIRETTIVE:

Gli acquisti ed i lavori decentrati agli Ispettorati saranno attuati in amministrazione diretta o mediante cot-

timo fiduciario previa presentazione di preventivi o di progetti degli interventi da attuare. I finanziamenti per tali spese saranno assicurati mediante emissione di ordini di accreditamento sulla base di specifiche richieste.

Con successive delibere giuntali saranno meglio definite le risorse da destinare ai diversi tipi di intervento e le relative forme di contratto.

Per gli acquisti, i noli, le manutenzioni e le forniture di ogni genere, si potrà ricorrere alla trattativa privata fino all'importo di lire 300 milioni (I.V.A. esclusa) come disposto all'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 così come modificato dall'articolo 11, 8° comma, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Per la realizzazione dei programmi di cui ai capitoli precedenti, i Direttori degli uffici centrali e periferici sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996, a stipulare i relativi contratti per l'anno 1999.

SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DEL CONTENZIOSO

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 1999
(articolo 6, legge regionale n. 18/1996)

A) OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

B) PROGRAMMI E PRIORITÀ DI SETTORE CON DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

A) OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E LEGISLATIVA

PROGRAMMA 0.7.1. - SVILUPPO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FORESTALE

Tra gli altri obiettivi previsti da questo programma, vi è quello costituito dal riconoscimento delle Associazioni e dei Consorzi di comunioni familiari montane così come previsto dalla legge regionale n. 3/1996. Tale normativa, che si è ispirata ai principi informatori della legge n. 1102/1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) e della legge regionale n. 22/1982 (Norme in materia di forestazione), prevede l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato alle Associazioni ed ai Consorzi di comunioni familiari montane che ne facciano richiesta e le cui finalità siano costituite dal godimento, dall'amministrazione e dall'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali. Contemporaneamente al riconoscimento della personalità giuridica, è prevista l'assegnazione di un contributo finanziario a titolo di concorso nelle spese di primo impianto.

PROGRAMMA 0.7.4. - ONERI DI FUNZIONAMENTO NEL SETTORE DELLE FORESTE E DEI PARCHI

A seguito della soppressione dei Consorzi di bonifica montana di Udine e di Tolmezzo e della Sezione di bonifica montana del Consorzio «Cellina-Meduna» di Pordenone, così come disposto dalla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, i rapporti giuridici passivi correlati all'estinzione delle rate di ammortamento dei mutui pluriennali contratti dall'ex Sezione di bonifica montana del Consorzio Cellina-Meduna di Pordenone, ivi compresa l'eventuale loro estinzione anticipata, sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 1526 di data 23 maggio 1997, registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 1997, Registro 1, foglio 198.

Sempre collegata alla soppressione dei Consorzi di bonifica montana, rimane la definizione della sistemazione del personale dei Consorzi stessi. Attualmente, tale personale è trasferito, temporaneamente, presso le Province di Udine e di Pordenone a cui l'Amministrazione regionale statuisce di anno in anno, con propria legge, il rimborso delle relative spese ed utilizzato, ai sensi della legge regionale 31/1997, per il completamento delle opere in corso e per fronteggiare le esigenze di funzionalità presso alcune strutture regionali.

Un obiettivo primario di questo programma è costituito, quindi, sia dal rimborso alle Province di Udine e di Pordenone delle spese sostenute per il personale degli ex Consorzi che dalla liquidazione delle rate di ammortamento nonché dell'eventuale spesa richiesta per l'anticipata estinzione di alcuni degli otto mutui contratti, a suo tempo, dalla predetta Sezione di bonifica montana del Consorzio Cellina-Meduna di Pordenone.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Per il trasferimento di ulteriori funzioni alla Regione, e al fine di semplificare le normative regionali di settore interessate dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge «Bassanini») e i decreti legislativi di attuazione della stessa, si rende necessario studiare e predisporre nuove norme di attuazione dello Statuto di autonomia e procedere all'aggiornamento e semplificazione del quadro legislativo regionale.

Si procederà in tale ultimo contesto alla revisione delle norme che individuano e disciplinano i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale delle foreste.

B) PROGRAMMI E PRIORITÀ DI SETTORE CON DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 3/1996 consistono nella concessione di contributi straordinari alle Associazioni ed ai Consorzi di comunioni familiari montane che hanno ottenuto il riconoscimento della per-

sonalità giuridica di diritto privato e che sono quindi iscritte d'ufficio nel pubblico elenco regionale delle Associazioni riconosciute. Il contributo straordinario è concesso, fino alla misura massima di lire 15 milioni, a titolo di concorso nelle spese sostenute per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e per quella di primo impianto.

Per effetto dell'articolo 7 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1526 di data 23 maggio 1997 registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 1997, Registro 1, foglio 198, alla Direzione regionale delle foreste è demandata la competenza relativa agli adempimenti connessi alla soppressione dei Consorzi di bonifica montana di Udine, di Tolmezzo e di Pordenone. Tale competenza si estrinseca nella emissione di provvedimenti finalizzati:

- al pagamento delle rate bimestrali di ammortamento nonché dell'eventuale spesa richiesta per l'anticipata estinzione di alcuni degli otto mutui contratti dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna di Pordenone, ed inoltre al pagamento di ogni altro titolo di spesa conseguente alla soppressione dei Consorzi di bonifica montana;
- al rimborso delle spese sostenute dalle Province di Udine e di Pordenone per la liquidazione delle competenze fisse ed accessorie pagate al personale degli ex Consorzi ed ivi temporaneamente trasferiti.

PROGRAMMA 0.7.1. - SVILUPPO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FORESTALE

Questo programma comprende, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:

CAP. 2820: *Contributi straordinari alle Associazioni ed ai Consorzi di comunioni familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto.*

Con i fondi messi a disposizione per l'esercizio finanziario 1999, pari a lire 100 milioni, verranno concessi contributi alle Associazioni che, entrate in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 3/1996, otterranno il riconoscimento della personalità giuridica e quindi l'iscrizione nell'apposito elenco regionale delle Associazioni riconosciute.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	100.000.000
	2000	Lire	100.000.000
	2001	Lire	–

DIRETTIVE:

In considerazione che il riconoscimento di una Associazione o Consorzio implica l'automatica iscrizione nel pubblico elenco regionale della Associazioni, i contributi straordinari verranno concessi seguendo strettamente l'ordine cronologico di iscrizione nel predetto elenco e nella misura corrispondente alla spesa sostenuta per il riconoscimento e per quella di primo impianto fino ad un massimo di lire 15 milioni di contributo regionale.

PROGRAMMA 0.7.4. - ONERI DI FUNZIONAMENTO NEL SETTORE DELLE FORESTE E DEI PARCHI

Il programma in argomento comprende, tra gli altri, i seguenti capitoli:

CAP. 2962: *Finanziamento alle province di Udine e Pordenone per gli oneri relativi al personale dei disciolti Consorzi di bonifica montana.*

In attesa del suo definitivo inquadramento, il personale dei disciolti Consorzi di bonifica montana è stato temporaneamente trasferito presso le Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 5/1994, l'Amministrazione regionale deve rimborsare ai predetti enti il costo degli oneri fissi e accessori sostenuti per il personale di cui trattasi. Lo stanziamento per il 1999 sarà quindi utilizzato per il ristoro di tali oneri.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	3.030.000.000
	2000	Lire	–
	2001	Lire	–

DIRETTIVE:

Il finanziamento sarà liquidato a favore delle Province di Udine e di Pordenone su presentazione dei consuntivi delle spese sostenute, anche a cadenza semestrale, per gli oneri fissi ed accessori del personale dei disciolti Consorzi di bonifica montana.

CAP. 2963: *Oneri derivanti dal ripiano dei disavanzi di amministrazione dei soppressi Consorzi di bonifica montana e della soppressa Sezione di bonifica montana del Consorzio «Cellina-Meduna».*

Lo stanziamento per l'anno 1999 sarà destinato al pagamento delle rate semestrali o bimestrali di ammortamento degli otto mutui a contratti, a suo tempo, dalla soppressa Sezione di bonifica del consorzio di bonifica Cellina-Meduna di Pordenone ovvero al pagamento della spesa eventualmente ritenuta utile ai fini della anticipata estinzione dei mutui stessi nonché al pagamento di ogni altro titolo di spesa conseguente alla soppressione dei Consorzi di bonifica montana.

STANZIAMENTI:	1999	Lire	350.000.000
	2000	Lire	350.000.000
	2001	Lire	350.000.000

DIRETTIVE:

In considerazione della necessaria puntualità nell'effettuare i pagamenti delle rate alle scadenze prestabilite, pena l'addebito di onerosi interessi di mora applicati dagli Istituti di credito, il relativo stanziamento sarà posto a disposizione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone, mediante apertura di credito a favore

del Funzionario delegato di tale ufficio cui sono diretti gli avvisi di pagamento degli Istituti bancari creditori.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 1999, n. 1539. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Revoca del D.G.R. n. 788/1999 e approvazione degli obiettivi, programmi, risorse e priorità per l'anno 1999 della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 5 di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 788 del 16 marzo 1999 con la quale è stato approvato, previo parere favorevole del Dipartimento per il territorio e l'ambiente, il programma per l'anno 1999 predisposto dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

CONSIDERATO che avverso il suddetto provvedimento la Corte dei conti ha mosso il rilievo n. 15 del 5 maggio 1999;

PRESO ATTO che il suddetto rilievo investe solamente i settori «Caserme dei corpi di polizia», «Interventi per i percorsi giubilari» e «Opere di culto» di competenza del Servizio tecnico regionale;

RITENUTO, di provvedere ad uno stralcio dal suddetto programma delle parti oggetto di rilievo, rinviando ad un successivo atto l'approvazione delle stesse;

all'unanimità

DELIBERA

Di revocare la delibera n. 788 del 16 marzo 1999.

Di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi, risorse e priorità: direttive generali per il 1999» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dando atto che dal medesimo sono state stralciate le parti eccepite dalla Corte dei conti.

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 2 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 200

RELAZIONE PROGRAMMATICA
PER L'ANNO 1999

Obiettivi, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa
e la gestione dei settori

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6)

(omissis)

SERVIZIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

(omissis)

SETTORI D'INTERVENTO

1 - Concessione e liquidazione dei contributi nelle materie di competenza della Direzione

Obiettivi

Data la strutturazione delle competenze dei Servizi della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, il Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili persegue, oltre ai fini propri più avanti indicati, obiettivi strumentali rispetto a quelli degli altri Servizi, prefiggendosi lo scopo precipuo di realizzare concretamente le previsioni contributive ipotizzate con i progetti di riparto. Con riferimento a tale attività nel settore edilizia convenzionata il servizio è stato supportato nel 1998 dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici alle quali era stato affidato nel 1997 ai sensi della legge regionale 31/97, articolo 24, la gestione dell'istruttoria di alcuni procedimenti.

(omissis)

Azioni e priorità

Deve pertanto ancora porsi, anche per il 1999, come priorità il recupero di un'azione amministrativa veloce ed adeguata, mediante una preventiva risoluzione delle pratiche tuttora giacenti.

Un'azione amministrativa più veloce ed adeguata potrà essere realizzata, in relazione al già citato supporto

delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, con un maggior coinvolgimento degli uffici periferici nella gestione dei procedimenti del settore dell'edilizia convenzionata.

2 - Affari amministrativi e contabili

Azioni

Rientrano in tale ambito le attività di supporto giuridico amministrativo e contabile non riconducibili all'adozione di provvedimenti di concessione e pagamento di contributi, ma a questi parallele.

Particolare rilevanza assume al riguardo la formulazione di memorie relative ai ricorsi giurisdizionali instaurati nei confronti di atti dell'Amministrazione regionale, atteso il loro numero vieppiù crescente, nonché la tenuta della documentazione contabile relativa ai vari canali contributivi di cui si avvale la Direzione.

Altrettanto rilevante per qualità, ed ancor più per dimensioni, l'attività di gestione delle pratiche contributive per il periodo di durata del contributo stesso: attualmente risultano in attesa di trattazione oltre 121 situazioni.

Subentri, revoche, decadenze, trasformazioni di cooperative, frazionamenti ed estinzioni anticipate crescenti in misura più che proporzionale con l'aumentare delle posizioni contributive in essere, comportano tutta una serie di atti destinati a sanzionare le irregolarità ovvero accertare l'evolversi delle varie situazioni.

Infine ai sensi dell'articolo 61 legge regionale 13/1998 si provvederà alla revoca dei precedenti provvedimenti sanzionatori e contestuale ripristino dei contributi nei confronti della Società Cooperativa Habitat S.c. a r.l. previa variazione di bilancio per uno dei due interventi.

(omissis)

3 - Vigilanza sugli I.A.C.P. e sugli altri operatori

Obiettivi

Una corretta conduzione della gestione degli ambiti dell'intervento contributivo pubblico nel settore è un obiettivo da perseguire in via prioritaria, e ciò nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari, sia dei singoli beneficiari delle agevolazioni di vario tipo concesse.

Azioni e priorità

Il sopraindicato obiettivo induce azioni di varia portata.

L'attività di vigilanza sugli I.A.C.P. è svolta - ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 75/1982, come recentemente sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 - dall'Assessore regionale all'edilizia con modalità ispettive e di verifica finalizzate al buon andamento della gestione amministrativa degli enti stessi.

Tale attività si esplica con la possibilità di diffidare gli I.A.C.P. qualora gli stessi incorrano in inadempienze ad obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o da direttive giuntali od assessorili, e con la conseguente possibilità di nominare un commissario per il compimento di quegli atti necessari non compiuti nel termine perentorio concesso per la loro esecuzione.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 54 della legge regionale 13/1998, e nell'ambito dell'attivato processo di riforma dell'edilizia residenziale pubblica finalizzato a conferire maggiore autonomia gestionale agli I.A.C.P., la vigilanza sugli atti deliberativi di tali Istituti è andata modificandosi, configurandosi in una semplice presa visione di determinate deliberazioni adottate (bilancio, piani finanziari, regolamenti, programmi di attività edile manutentiva, piante organiche e d incarichi dirigenziali), trasmesse all'organo di vigilanza a fini di mera comunicazione informativa e senza che su di esse intervenga alcuna decretazione assessorile autorizzativa né l'annullamento per vizi di legittimità.

Connessa all'attività di vigilanza risulta quella finalizzata alla predisposizione del biennale D.P.G.R. di determinazione dell'incidenza dei canoni sui redditi, comportante una fase propedeutica di acquisizione dati, una preliminare attività elaborativa e propositiva sviluppata in collaborazione con i rappresentanti degli I.A.C.P., delle OO.SS., dell'INSIEL e dell'Organo politico.

Anche a tale riguardo, le modificazioni legislative introdotte dall'articolo 55 (limite di reddito per l'accesso all'e.r.p.), dall'articolo 67 (revoche per supero di reddito), e dall'articolo 68 (tabella di incidenza del canone sul reddito) della legge regionale 13/1998, impongono una nuova considerazione dei criteri e delle modalità da adottarsi per pervenire alla determinazione dei canoni. In mancanza di normativa transitoria che imponga un immediato recepimento con modifica del vigente D.P.G.R. relativo ai canoni 1998-1999, si procederà con decorrenza dal D.P.G.R. relativo al biennio 2000-2001.

Il 12 febbraio 1999 sono scadute le «Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi», operanti presso i singoli I.A.C.P. regionali. Gli uffici hanno già provveduto ad attivare le procedure per il rinnovo di tali organismi. Dovranno altresì essere rinnovati anche i Consigli di amministrazione degli I.A.C.P. di Udine, Pordenone e Tolmezzo in scadenza nel settembre 1999.

Per quanto riguarda poi la vigilanza sugli altri operatori, con particolare riguardo alla verifica del rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari dei contributi, va ricordato che tale compito spetta in primo luogo ai Comuni, competendo però alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ed alle dipendenti Direzioni provinciali dei servizi tecnici, oltre al coordinamento dell'attività stessa, anche l'adozione degli ulteriori atti necessari a seguito degli accertamenti svolti dagli enti locali.

Al riguardo si specifica che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 13/1998, che all'articolo 60 ha modificato gli obblighi cui devono sottostare i beneficiari di agevolazioni di edilizia residenziale pubblica, tale verifica deve ora attuarsi per tutta la durata contributiva e per tutte le pratiche ancora in corso. Al fine di reperire in base alla nuova normativa tutti i dati necessari da trasmettere agli enti locali gli uffici della Direzione regionale devono avviare una serie di nuove procedure in quanto per alcuni canali di finanziamento non sussiste una base informatizzata delle pratiche; per tale attività si richiederà l'apporto per quanto possibile della Società INSIEL S.p.A..

(omissis)

4 - Adempimenti in ordine ai flussi finanziari della legge 5 agosto 1978, n. 457 e di altre leggi in materia di credito agevolato all'edilizia

A seguito del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77/L del 21 aprile 1998, con il quale è stato disposto, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il trasferimento alle Regioni, secondo modalità e tempi da prevedersi con appositi accordi di programma, delle risorse finanziarie di cui alle leggi 457/1978, 25/1980 e successive modifiche ed integrazioni, giacenti presso i c/c della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, già nel 1998 si è provveduto unitamente alle altre Regioni a trasmettere al Ministero dei lavori pubblici i prospetti necessari ai fini della rilevazione ed al riscontro dei dati contabili per il trasferimento dei fondi.

Nell'ambito di tale trasferimento troveranno probabilmente soluzione le problematiche insorte con il Ministero dei lavori pubblici in merito al mancato accredito di alcune rendicatazioni regolarmente effettuate dalla Regione e relative ai contributi destinati alla realizzazione di nuovi interventi in aggiunta al V biennio (V biennio bis) in attuazione alla circolare ministeriale n. 141/c del 20 gennaio 1986.

Entro il 1999 dovrà essere sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici e la Regione un accordo di programma contenente i termini completi del trasferimento ed i relativi importi.

5 - Edilizia agevolata

Obiettivi

Il Servizio esercita funzioni programmatorie per quanto riguarda gli interventi in materia di edilizia agevolata.

Gli obiettivi perseguiti, per quanto riguarda i contributi concessi ai sensi della legge regionale 75/1982, sono la completa definizione delle residuali posizioni risultanti dalle ultime graduatorie approvate e il ripristino di alcune posizioni contributive oggetto di sentenze T.A.R. che hanno visto l'Amministrazione regionale soccombente.

Per quanto concerne il Titolo IV della legge regionale 45/1993 gli obiettivi perseguiti sono la completa definizione delle posizioni risultanti dalle graduatorie formulate a fronte del II e III bando. In ordine a tali bandi atteso che lo scorrimento delle graduatorie, con i tassi originariamente stabiliti dalle convenzioni in atto, pur se attuato non sembra comunque poter portare ad un esaurimento delle risorse a suo tempo assegnate, occorrerà che la Giunta regionale, anche con l'apporto della competente Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, assuma le necessarie determinazioni circa l'utilizzo dei fondi residui dopo soddisfatte tutte le richieste.

Per il settore dell'edilizia agevolata l'obiettivo consiste nell'addivenire all'emanazione di appositi bandi a normativa vigente.

Azioni

Le azioni da porre in essere sono, per quanto riguarda la legge regionale 75/1982, eventuali provvedimenti integrativi e correttivi delle graduatorie già approvate e il ripristino di alcune posizioni contributive oggetto di sentenze T.A.R. che hanno visto l'Amministrazione regionale soccombente; la gestione di tali posizioni sarà poi assicurata dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici. Per il canale contributivo assicurato dalla legge regionale 45/1993, si proseguirà nella gestione dei rapporti derivanti dai bandi finora posti in essere senza procedere all'emanazione di nuovi bandi atteso che il relativo capitolo di spesa non contiene stanziamenti.

Con riferimento all'attivazione delle procedure per l'assegnazione degli stanziamenti disponibili per l'anno 1999 per il canale contributivo dell'edilizia agevolata si procederà in base alle norme vigenti e con finalità di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa con il massimo utilizzo del sistema bancario mediante stipula di apposite convenzioni. In tale ottica verranno emanati appositi bandi e conseguentemente verranno fornite adeguate istruzioni alle strutture interessate.

Infine, ai sensi dell'articolo 9, comma 9 della legge regionale 3/1998 (Finanziaria regionale 1998) - così come modificato dall'articolo 5, comma 35 della legge regionale 4/1999 (Finanziaria regionale 1999) - al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali, si dovrà provvedere alla concessione di contributi «una tantum» di lire 20.000.000. ciascuno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà. In merito viene assunta la seguente direttiva: i fondi stanzianti sul capitolo di spesa 3307, gravanti sull'esercizio finanziario 1998, in considerazione del fatto che non risultano sussistere situazioni nell'ambito regionale rientranti nella fattispecie previste dalla norma se non quella derivante dall'alienazione di parte del patrimonio immobiliare del Lloyd Adriatico S.p.A. di Trieste, sono destinati a soddisfare le esigenze derivanti da tale situazione.

Relativamente si adottano ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992 i criteri e modalità per la concessione dei contributi in argomento.

1 - Ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 5/1994 per i fini del 10° comma dell'articolo 9 della legge regionale 3/1998, così come sostituito dal 35° comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, viene emanato apposito bando di concorso, approvato ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 18/1996.

2 - Il bando di cui al precedente punto 1 deve essere emanato in tempi compatibili al fine di consentire la verifica per tutti i richiedenti del requisito soggettivo del reddito, ai sensi degli articoli 24, 25 e 25bis della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, riferito allo stesso periodo di imposta.

3 - Il bando di concorso di cui al precedente punto 1 deve indicare:

a) i soggetti che possono presentare domanda (legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 35);

b) i requisiti soggettivi dei richiedenti (legge regionale 75/1982, articoli 24 e 25 e legge 40/1998, articolo 38);

c) il contenuto ed i termini di presentazione delle domande;

d) le modalità per l'istruttoria delle domande, la formulazione della graduatoria, la concessione dell'agevolazione.

4 - Per la formulazione della graduatoria tra le domande presentate, fino a concorrenza dei fondi disponibili, sono osservati i seguenti criteri di priorità:

a) Portatori di handicap fisico (articolo 105, legge regionale 75/1982).

b) Emigranti (articolo 12, legge regionale 51/1980 e articolo 90, legge regionale 75/1982).

c) Soggetti investiti da provvedimento di rilascio dell'immobile adibito ad abitazione (articolo 109, legge regionale 75/1982).

d) Coppie giovani che intendono formare una famiglia, persone sole con minori a carico, persone anziane (articolo 4, II comma, legge regionale 49/1993).

Qualora si richieda la priorità di «coppie giovani che intendono formare una famiglia» l'alloggio oggetto della domanda dovrà risultare cointestato in capo al titolare della domanda stessa ed ad altro soggetto purchè entrambi non superino, alla data del bando, i 35 anni di età e contraggano matrimonio in data successiva alla data del bando stesso purchè precedentemente alla concessione del contributo.

Le «persone sole con minori a carico» devono risultare appartenenti a tale categoria dallo stato di famiglia riferito alla data del bando.

Per «persone anziane» si intendono le persone singole che alla data del bando abbiano superato il sessantesimo anno di età ovvero siano coniugate o conviventi con persona in analoga situazione anagrafica. Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia riferito alla data del bando.

e) Altri soggetti.

A parità di condizioni nell'ambito di ciascuna delle categorie suindicate, anche in considerazione della contestualità dell'istruttoria di tutte le domande inserite nella graduatoria, l'ordinamento è effettuato per ordine alfabetico.

Ove la disponibilità finanziaria non consenta la copertura di tutte le domande di richiedenti aventi le medesime condizioni prioritarie ed appartenenti alla stessa categoria, il posizionamento delle stesse in graduatoria e nell'eventuale graduatoria di riserva, è determinato mediante sorteggio con uso di strumenti informatici, così come specificato nella lettera della Società INSIEL S.p.A. allegata e facente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 2446 dell'8 agosto 1997 di approvazione dei criteri e modalità per la concessione di agevolazioni ex Titolo IV della legge regionale 45/1993.

5 - I Direttori provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti procedono all'emissione dei provvedimenti concessori dei contributi entro i limiti spettanti ai sensi di legge e ad estendere la concessione stessa su istanza motivata degli interessati.

6 - Entro 10 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della Relazione programmatica, approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, viene emanato l'apposito bando di cui al precedente punto 1.

7 - Le domande da parte dei privati sono presentate direttamente alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti sull'apposito modello, predisposto a tal fine, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

8 - Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti entro trenta giorni dal termine posto dal bando per la presentazione per le domande effettuano, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, l'istruttoria delle richieste presentate, anche per quanto attiene l'accertamento dei requisiti soggettivi dei richiedenti, e ne danno formale comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

9 - Il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, entro venti giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione di istruttoria effettuata predispone ed approva la graduatoria delle domande.

10 - Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici entro venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia della graduatoria di cui al precedente punto 9, richiedono ai soggetti inseriti in posizione utile la documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo in argomento.

11 - I Direttori provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione procedono all'emissione dei relativi provvedimenti concessori.

(omissis)

6 - Risparmio energetico

In attuazione delle determinazioni assunte con generalità n. 2674 del 5 luglio 1997 è stata sospesa da parte degli uffici ogni attività inerente l'assegnazione di finanziamenti in materia in attesa della definizione del nuovo piano energetico regionale.

Pertanto l'attività amministrativa sarà svolta unicamente al fine di emanare unicamente provvedimenti integrativi o correttivi delle graduatorie già approvate e già oggetto di gestione da parte delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE E DELL'INTERVENTO PUBBLICO E PER L'EDILIZIA E PER L'ARREDO URBANO

(omissis)

1 - Edilizia abitativa (Progr. 0.8.1.)

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento; può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Soddisfacimento del bene casa, inteso in un termine ampio che comprende le fasce sociali deboli e quelle a medio reddito, con provvidenze pubbliche diversificate per intensità.
- Privilegio per il recupero del patrimonio edilizio esistente nei suoi vari aspetti edilizi-architettonici ed urbani.
- Recupero di qualità dell'organismo abitativo, del singolo alloggio e del tessuto urbanistico in cui lo stesso si colloca.
- Contenimento della spesa assicurando un ragionevole e controllato equilibrio tra qualità e costo.
- Programmazione coordinata degli interventi edilizi ed infrastrutturali.

Edilizia sovvenzionata - Risorse finanziarie statali

Con l'anno 1999 non sono più attive le risorse finanziarie a disposizione per l'edilizia sovvenzionata derivanti dalle entrate ex GESCAL. Necessitano di programmazione le risorse ex GESCAL relative agli anni 1996-1998, nonché le maggiori entrate afferenti gli anni 1994-1995.

Secondo quanto emerso dalle attività del Ministero dei lavori pubblici, propedeutiche al riparto, la Regione Friuli-Venezia Giulia disporrà presumibilmente di una somma pari a circa 48,5 miliardi di lire. Allo stato, tuttavia, non risultano ancora terminate le procedure di assegnazione.

In questo contesto s'inquadra anche il trasferimento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica che, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, dovrà essere effettuato nel corso del 1999. Entro detto termine è prevedibile che si giunga alla stipula dell'accordo di programma con il Segretariato generale del comitato edilizia residenziale, a norma dell'articolo 63 del decreto legislativo 112/1998, che individua nell'accordo di programma lo strumento per la determinazione delle risorse da trasferire alla Regione. Al quadro sin qui delineato necessita aggiungere che non si è avuta ancora concertazione in ordine al sistema di programmazione dei fondi attualmente oggetto di pianificazione statale. Allo stato attuale, pertanto, risulta impossibile una compiuta previsione dell'attività da svolgere.

Eventuali programmi speciali attivati dallo Stato saranno attuati, ove possibile, direttamente, secondo le modalità previste dalla normativa statale.

Edilizia sovvenzionata risorse finanziarie regionali

Di seguito si riportano le risorse finanziarie programmabili nel corso dell'anno corrente.

Capitolo		1998 (derivata)	1999	2000	2001
3294	LR 75/82 art. 80 Fondo di rotazione interventi I.A.C.P.	767.836.463	7.800.045.247	24.000.000.000	24.000.000.000

L'ultimo riparto effettuato a fine 1997 non ha ancora prodotto effetti pratici rilevanti in quanto il termine per l'avvio dei lavori scade nel mese di giugno del corrente anno. I vigenti criteri stabiliti con la D.G.R. 627 di data 11 febbraio 1993 e confermati con la D.G.R. 3056 di data 5 luglio 1996 necessitano di aggiornamento per privilegiare gli Enti che assicurano una maggiore velocità di spesa. Sarà pertanto necessario predisporre nuovi criteri che soddisfino quest'esigenza e successivamente procedere al riparto delle somme disponibili.

Edilizia convenzionata

L'ultima programmazione di fondi per l'edilizia convenzionata si è avuta nel 1998 (decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. EST/906/E/1/75 di data 5 novembre 1998) ed ha riguardato esclusivamente risorse regionali. Conseguentemente, stante che i vigenti criteri di riparto (D.G.R. 991/1998) prevedono l'emissione di bando con cadenza biennale, nel corso del 1999 non si avrà programmazione di fondi. Va inoltre evidenziato che non vi sono do-

mande giacenti e tutte le precedenti richieste sono state soddisfatte.

La legge regionale 13/1998 all'articolo 74 autorizza l'Amministrazione regionale ad assegnare finanziamenti per l'edilizia convenzionata a fronte di domande già ammesse a contributo, cui non abbia fatto seguito l'emanazione del decreto di concessione per motivi non imputabili agli operatori. Si prevede di far fronte alle richieste utilizzando i fondi disponibili.

Il Consiglio regionale ha recentemente approvato una modifica all'articolo 117 della legge regionale 75/1982. Si renderà pertanto necessario provvedere all'individuazione di idonei criteri per dare attuazione e applicazione all'articolo come riscritto. I fondi disponibili andranno a copertura anche di eventuali richieste.

Per quanto riguarda i fondi di cui al capitolo 3298, in considerazione del fatto che sono diminuiti gli interventi delle cooperative edilizie, si chiederà l'iscrizione di buona parte di detti fondi nel capitolo 3294 per alimentare le disponibilità a disposizione dell'edilizia sovvenzionata.

Per quanto riguarda i fondi di provenienza statale in materia, il canale contributivo è fermo ormai da molti anni.

Si riporta di seguito un sunto tabellare dei finanziamenti disponibili

Capitolo	Descrizione	1998 (Derivata)	1999	2000	2001
3282	LR 75/82 artt. 85 e 94 Contributi pluriennali per l'edil.	Lim.Imp. n. 16 215.960.000 (1998-2017)		Lim.Imp. n. 22 2.000.000.000 (2000-2019)	Lim.Imp. n. 23 1.000.000.000 (2001-2020)
3298	LR 75/82 art. 80 Fondo di Rotazione per interv. di Cooperative	24.684.289.284	8.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000

2 - *Recupero edilizio. (Progr. 0.8.2.)*

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Il recupero del patrimonio degli I.A.C.P. - legge regionale 47/1991.
- La salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - legge regionale 2/1983;
- Il recupero urbanistico ed edilizio volto al potenziamento dei servizi collettivi e al soddisfacimento delle esigenze residenziali - legge regionale 18/1986;
- Il restauro delle facciate degli immobili nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 18/1986 - legge regionale 34/1987.

Attività

Legge regionale 47/1991, articolo 17 - Sono ancora in fase di svolgimento le procedure di spesa dei fondi previsti per il recupero del patrimonio I.A.C.P. Complessivamente sono stati assegnati con Decreto del direttore regionale n. 697 del 2 settembre 1998 cinque miliardi di limiti quindicennali. Le somme disponibili a partire dal corrente esercizio finanziario fanno capo a limiti d'impegno decorrenti dal 1999 e dal 2001, quindi non soggette ad economia nell'anno in corso. I vigenti criteri stabiliti con la D.G.R. 892 di data 27 marzo 1998 (programma per l'anno 1998) necessitano di aggiornamento per privilegiare gli Enti che assicurano una maggiore velocità di spesa. Sarà pertanto necessario predisporre nuovi criteri che soddisfino quest'esigenza e successivamente procedere al riparto delle somme disponibili.

Legge regionale 2/1983, 18/1986, 34/1987, articolo 12 - Per i canali di finanziamento previsti dalle leggi citate è necessario provvedere all'aggiornamento dei criteri di riparto di cui alla legge regionale 29/1992. I vigenti criteri - stabiliti con la D.G.R. 7067 di data 30 dicembre 1992 e confermati con la D.G.R. 3448 di data 29 luglio 1996 - necessitano di aggiornamento, già previsto con la Relazione programmatica per l'anno 1998, in quanto offrono margini di discrezionalità, non solo tecnica, che non si conciliano con le prerogative del Direttore regionale cui compete la ripartizione dei fondi disponibili. La proposta di aggiornamento è già stata predisposta dagli Uffici e verrà presentata ad immediato seguito del presente programma di attività. Vi è assoluta priorità di tali atti, propedeutici ai successivi provvedimenti di riparto dei fondi disponibili.

Risorse finanziarie

Si riporta di seguito un sunto tabellare dei finanziamenti disponibili.

Capitolo	Descrizione	1998 (Derivata)	1999	2000	2001
3311	LR 47/91, art. 17 c. 1 Contributi agli IACP per il rec. del patrimonio edilizio		Lim. Imp. n. 9 1.000.000.000 (1999-2013)		Lim. Imp. n. 10 2.000.000.000 (2001-2015)
3334	LR 18/86, artt. 13 e 15 Finanz. una tantum agli IACP e ai comuni per interventi di recupero e riq. urb.	1.200.000.000	3.200.000.000	2.200.000.000	4.000.000.000
3352	LR 2/83 art. 1 c. 1 e 2 Contr. annui cost. a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari	Lim. Imp. n. 13 300.000.000 (1998-2017)	Lim. Imp. n. 14 500.000.000 Lim. Imp. n. 18 200.000.000 (1999 - 2018)	Lim. Imp. n. 15 300.000.000 Lim. Imp. n. 16 300.000.000 (2000 -2019)	Lim. Imp. n. 17 300.000.000 (2001-2020)
3350	LR 2/83 art. 1 c. 1 e 2 Contr. una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari	0	4.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3327	LR 34/87 art. 12 Contr. una tantum ai comuni per il restauro delle facciate	201.575.000	300.000.000	500.000.000	500.000.000
3354	LR 2/83 art. 1 c. 1 e LR 13/98 art. 52 c. 1 Contr. annui costanti per interventi a favore dei centri storici di Grado e di Sauris e tutela nucleo di interesse ambientale del Comune di Moruzzo		Lim. Imp. n. 2 600.000.000 (1999-2018)		

3 - Infrastrutture civili e riqualificazione centri urbani - (Progr. 0.9.1.)

Obiettivi

Gli obiettivi di carattere politico e strategico sono contenuti nelle singole leggi di finanziamento. Può essere utile riferirne di seguito sinteticamente gli elementi essenziali.

- Soddisfacimento della domanda di realizzazione di impianti di parcheggio previsti da strumenti urbanistici comunali - legge regionale 34/1987, articolo 17.
- Soddisfacimento della domanda di realizzazione di impianti di parcheggio riservata ai comuni individuati dalla normativa nazionale e dalla Giunta regionale quali soggetti obbligati alla predisposizione del programma urbano dei parcheggi ai sensi della legge 122/1989.
- Riqualificazione della Piazza dell'Unità d'Italia in Trieste legge regionale 4/1999 (legge finanziaria 1999) articolo 5, comma 32.
- Consentire ai Comuni di far fronte ai maggiori oneri conseguenti alle mutate regole che determinano l'indennità di espropriazione delle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica - Articolo 18 legge regionale 18/1991 e articolo 20 legge regionale 29/1996.

Attività

Si indicano di seguito i singoli interventi previsti, individuando le leggi di riferimento ed i capitoli di spesa.

Legge regionale 34/1987 articolo 17, capitolo 3370 - Contributi annui ai comuni per la realizzazione di parcheggi - Si rende necessaria l'adozione di nuovi criteri per il riparto dei finanziamenti disponibili in quanto quelli approvati con D.G.R. 2204/1997 non garantiscono la distribuzione delle risorse sul territorio secondo le varie necessità rappresentate dagli Enti locali. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992 si adottano pertanto i seguenti nuovi criteri per la concessione dei benefici in argomento.

A. Destinatari dei finanziamenti.

I Comuni.

B. Programmi da ammettere ai benefici.

1. Saranno finanziati solamente i parcheggi pubblici, esplicitamente e positivamente previsti da strumenti di pianificazione urbanistica o del traffico o di regolamentazione della sosta e dovranno essere tali da costituire disincentivo alla circolazione nei centri urbani.

2. La scelta dei progetti da finanziare, avverrà assegnando priorità agli interventi che assicurino quanto più possibile l'interscambio, al fine di favorire la decongestione del traffico negli insediamenti residenziali.

3. L'attitudine o meno del progetto a quanto sopra, verrà verificata avendo riguardo alla classificazione dello stesso secondo:

- le direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani urbani del traffico, previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada,
- il D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. avente titolo «Revisione degli standard urbanistici regionali»,
- i criteri contenuti nel decreto ministeriale 14 febbraio 1990 n. 41, del Ministero per i problemi per le aree urbane di concerto con il Ministero del Tesoro.

4. Costituiscono disincentivo alla circolazione nei centri urbani - ai sensi del precedente punto 1 - gli impianti definiti come segue e nel seguente ordine:

- «A», «B» e «C», ai sensi del sopra citato D.M. 41/1990, all'articolo 1,
- di «interscambio», ai sensi del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.,
- di «scambio» ai sensi delle sopra citate direttive ministeriali sui P.U.T.,
- di «relazione», ai sensi del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.

5. Può essere ammesso a finanziamento - ad ogni riparto - un massimo di due impianti per Comune.

6. I Comuni beneficiati nell'ultimo riparto svolto sono esclusi dal riparto seguente, tranne quando - nell'ultimo riparto svolto - abbiano beneficiato di un solo finanziamento per parte di un impianto.

7. I Comuni individuati ai sensi della legge 122/1989 sono esclusi dai riparti fino a quando lo stato di avanzamento dei lavori relativi a tutti gli impianti nel Comune finanziati con i fondi di cui alla stessa legge 122/1989 non abbia raggiunto il 50%.

C. Categorie da considerare nei riparti e strutturazione dei riparti.

1. Al fine di assicurare un coordinato e compiuto processo di riqualificazione del tessuto urbanistico delle città, del quale la realizzazione di parcheggi pubblici costituisce elemento cardine nell'azione di recupero della qualità della vita, si privilegerà il finanziamento degli impianti di parcheggio relativamente alla quota non finanziata con i fondi della legge 122/1989 ove gli impianti risultino inseriti in strumenti di pianificazione complessa di iniziativa pubblica - quali programmi di recupero urbano ex articolo 11 decreto legislativo 398/1993 convertito in legge 493/1993 e programmi di riqualificazione urbana ex articoli 13 e 15 della legge regionale 18/1986 - ovvero impianti previsti da accordi di programma stipulati tra Comune e Regione.

Per l'individuazione di tali impianti si prescinde da quanto determinato ai precedenti punti B.2, B.3, B.4, B.6. e B.7.

2. Comuni definiti «montani» ai sensi della legge regionale 2 maggio 1988, n. 29, che non rientrino anche nelle seguenti «Categorie 3 e 4».

3. Comuni definiti «Centri storici primari» dagli allegati delle norme di attuazione dal Piano Urbanistico Regionale Generale, che non rientrino anche nella seguente «Categoria 4».

4. Comuni montani di rilevanza turistica e Comuni costieri di rilevanza turistica, come risultanti dagli allegati «B» e «C» del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. «Revisione degli standard urbanistici regionali».

5. Comuni non compresi nelle classificazioni sopra descritte.

I finanziamenti disponibili per il riparto saranno assegnati al 100% alla sopra descritta «Categoria 1».

Qualora dopo tali assegnazioni residuassero fondi, gli stessi sono assegnati per il 25% alla sopra descritta «Categoria 2», per il 25% alla sopra descritta «Categoria 3», per il 25% alla sopra descritta «Categoria 4» e per il 25% alla sopra descritta «Categoria 5».

D. Modalità di formulazione delle graduatorie per le categorie da considerare nei riparti.

1. All'interno della sopra descritta «Categoria 1» gli impianti sono classificati in ordine alla data di approvazione del programma, privilegiando i programmi o gli accordi di programma meno recenti.

2. All'interno delle sopra descritte «Categorie 2, 3, 4 e 5» i Comuni sono classificati secondo obiettiva maggior rilevanza, utilizzando quale indice a tal scopo il numero degli abitanti residenti.

Con il rispetto dell'ordine derivante da quanto al precedente paragrafo, all'interno della categoria sono privilegiati i Comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente entro i confini di un parco o di una riserva di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Quando dopo aver finanziato tutti gli impianti ammissibili di una categoria residuino fondi, tali disponibilità sono assegnate alle altre categorie che presentino domande utili non finanziate, nell'ordine tra categorie previsto al precedente punto C.

Quando non sia possibile finanziare interamente un impianto il finanziamento si assegna comunque, condizionandolo a dichiarazione di interesse da parte del Comune beneficiario, in quanto l'importo risulti atto alla realizzazione di un lotto funzionale dell'impianto per il quale era stato richiesto il contributo.

E. Determinazione della spesa ammissibile e modalità di erogazione del contributo.

La determinazione della spesa ammissibile a finanziamento e le modalità di erogazione del relativo contributo sono regolate dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni.

Legge 122/1989, capitolo 3372 e capitolo 3373 - I capitoli di spesa riguardano rispettivamente la realizzazione di parcheggi nei Comuni di Grado, Gorizia e Pordenone (capitolo 3372) e nel Comune di Trieste (capitolo 3373). - Gli impianti da ammettere a finanziamento sono stati già individuati con l'approvazione dei Programmi Urbani dei Parcheggi predisposti dai citati Comuni. Con decreto del Direttore regionale n. 703 del 7 settembre 1998 sono stati assegnati ai Comuni di Pordenone, Grado e Gorizia i fondi trasferiti dallo Stato a tutto il 1998 per la realizzazione di complessivamente 10 impianti di parcheggio. Con decreto del Direttore regionale n. 837 del 13 ottobre 1998 sono stati assegnati al Comune di Trieste i fondi trasferiti dallo Stato a tutto il 1998 per la realizzazione di 3 impianti. Non appena perverranno i fondi relativi all'annualità 1999 si provvederà ad assegnarli ai predetti Comuni per gli impianti già individuati.

Legge regionale 4/1991, articolo 18, comma 1, capitolo 3375 - legge regionale 29/1996, articolo 20, comma 1, capitolo 3376 - in merito ai finanziamenti straordinari per espropri per pubblica utilità, si confermano i criteri già assunti ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992 con D.G.R. n. 4163 del 20 settembre 1996. Per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge regionale 29/1996, si assume la seguente direttiva che costituisce anche criterio ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992:

- La graduatoria degli interventi da finanziare privilegerà quegli interventi per i quali lo scostamento tra gli importi definitivi determinati per le indennità di esproprio e le originarie previsioni di spesa risulterà percentualmente più elevato.

Legge regionale 4/1999 (legge finanziaria 1999) articolo 5, comma 32, capitolo 3439 - L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo decennale per la riqualificazione della piazza dell'Unità d'Italia. È prevista la stipula di un apposito accordo di programma, previa determinazione delle condizioni di mutuo.

Legge regionale 4/1999 (legge finanziaria 1999), articolo 9, comma 1, capitolo 3340 - L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buia un contributo decennale per il recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale.

Risorse finanziarie

Si riporta di seguito un sunto tabellare dei finanziamenti disponibili.

Capitolo	Descrizione	1998 (Derivata)	1999	2004
3372	L 122/89, art. 3, Contr. plurienn. ai comuni per la realizz. del PUP Grado, GO, PN	(l.i. 2) 1.879.900.210	Lim.Imp. 99-03 2.123.073.000 (l.i. 1) 1.061.537.000 (l.i. 2)	1.057.023.000 (l.i. 2)
3373 *	L 122/89, art. 6 Contr. plurienn. ai comuni per la realizz. del PUP Trieste	(l.i. 3) 616.000.000	Lim.Imp. 99-03 1.487.500.000 (l.i. 1) Lim.Imp. 99-04 1.487.500.000 (l.i. 2)	Lim.Imp. 99-06 1.487.500.000 (l.i. 3)

Capitolo	Descrizione	1998 (Derivata)	1999	2000	2001
3340	LR 4/99 (finanziaria 1999) Contr. pluriennale al Comune di Buia			Lim.Imp. n. 1 2000-2009 200.000.000	
3370	LR 34/87 art. 17 Contr. annui cost. ai comuni per la realizz. di parcheggi	Lim.Imp. n. 7 500.000.000 (1998-2007)	Lim.Imp. n. 9 500.000.000 (1999-2008)	Lim.Imp. n. 8 500.000.000 (2000-2009)	Lim.Imp. n. 10 1.000.000.000 (2001-2010)
3439	LR 4/99 (finanziaria 1999) Contr. pluriennale al Comune di Trieste piazza Unità d'Italia			Lim.Imp. n. 1 1.000.000.000 (2000-2009)	
3375	LR 4/91, art. 18, c. 1 Finanz. straord. agli enti locali per espropri	0	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3376	LR 29/6, art. 20, c. 1 Finanz. straord. agli enti locali per espropri in attuaz. PEEP	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000

4 - Altre attività strettamente correlate all'edilizia sovvenzionata

Tra i compiti del Servizio vi è quello di supporto alla Segreteria della commissione tecnica regionale, prevista dagli articoli 32 e 33 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, che esprime pareri sui progetti di iniziative di edilizia sovvenzionata.

Per ciascun progetto di edilizia sovvenzionata finanziato con i fondi statali, il Servizio provvede all'acquisizione del parere della C.T.R., all'emissione del decreto per la concessione dei finanziamenti, all'emissione del decreto di liquidazione della spesa definitivamente ammissibile a finanziamento. Per i progetti di edilizia sovvenzionata finanziati con fondi regionali, il Servizio provvede all'acquisizione dei pareri della C.T.R. mentre la fase contabile è seguita dal Servizio amministrativo.

Con D.G.R. n. 6546 del 2 dicembre 1993, sono stati determinati i limiti temporali dei procedimenti della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 29/1992. Per la conclusione del procedimento volto all'emissione del parere della C.T.R. si prevede un termine di 180 giorni dal suo inizio; allo stato attuale responsabile del procedimento è il Direttore del servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, mentre la verifica tecnica viene effettuata dalla Direzione provinciale dei servizi tecnici competente per territorio. La previsione di cui all'articolo 58 della legge regionale 13/1998 di operatività del principio del silenzio approvazione ove il parere negativo della C.T.R. non venga emesso entro 60 giorni dall'inizio del procedimento, rende ora necessaria una nuova determinazione del procedimento medesimo. Vanno, infatti, confermati i termini introdotti dalla legge regionale 13/1998 testè citata, nonché individuate fasi endo procedimentali ed i tempi da assegnare a ciascuna di esse.

Ulteriore approfondimento merita l'attività del Servizio connessa ai procedimenti volti all'emissione dei provvedimenti in tema di edilizia sovvenzionata finanziati con fondi statali (concessione e determinazione definitiva della spesa e del finanziamento spettante). Le procedure esistenti, infatti, debbono essere riviste alla luce delle modifiche introdotte nell'ordinamento e volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. Vi è altresì necessità di rendere tra loro omogenee le procedure di concessione dei finanziamenti agli operatori di edilizia sovvenzionata finanziata con i fondi regionali e quelle finanziate con fondi statali. Attualmente le procedure sono diverse e la loro omogeneizzazione permetterebbe una semplificazione dell'intero procedimento amministrativo, con la contestuale maggior celerità di definizione delle pratiche che, allo stato, rappresentano l'unico arretrato del Servizio. Nel corso dell'anno si prevede di ridurre l'arretrato di almeno il 40%.

5 - Iniziative comunitarie

Obiettivi

La Direzione ha competenza istruttoria sulle seguenti iniziative comunitarie di seguito meglio descritte.

Iniziativa comunitaria Konver - Sono stati ammessi a finanziamento le iniziative proposte dai Comuni di Spilimbergo, Tarcento e Monfalcone. Per il Comune di Spilimbergo si è già giunti alla formale concessione del contributo. L'embrionale attività di monitoraggio svolta dal Servizio consente comunque di affermare che è prevedibile il rispetto dei termini di consegna dei lavori per ognuna delle iniziative finanziate entro il mese di giugno 1999. Per tale iniziativa dovrà svilupparsi quest'anno l'attività di monitoraggio.

Obiettivo 2 Azione 3.2 Riqualificazione urbana. - Le risorse del periodo 1994-1996, riprogrammate con il DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 sono già state ammesse a finanziamento con D.G.R. n. 599/1998, le opere relative sono in corso di appalto. Deve concludersi l'attività di selezione delle iniziative da ammette a finanziamento a valere sulle risorse del DOCUP Obiettivo 2 1997-1999. Le pratiche sono all'esame dell'Autorità ambientale e del Comitato di sorveglianza. Acquisiti i relativi pareri, sarà predisposta la proposta di graduatoria da assumere con delibera di Giunta regionale. Anche per tali azioni si dovrà procedere al monitoraggio delle iniziative finanziate.

Nuove iniziative - Verrà svolta ogni attività necessaria alla definizione ed all'attuazione dei programmi comunitari di interesse della Direzione, finalizzati all'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006.

6 - Vigilanza e attività di controllo

Obiettivi

Obiettivo da perseguirsi in via prioritaria nel settore dell'edilizia residenziale pubblica è la corretta conduzione della gestione degli ambiti dell'intervento contributivo pubblico.

Accordi di programma - Collegi di vigilanza

Nel corso del 1998 sono stati sottoscritti «Accordi di programma» per la realizzazione di programmi di recu-

pero urbano. Gli interventi sono localizzati in via Flavia a Trieste, in via Candiani a Pordenone e nell'ex monastero di S. Chiara a Gorizia. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta regionale. Gli Enti sottoscrittori hanno l'obbligo, con l'eccezione dell'Accordo di programma per il recupero urbano di «S. Chiara» in Gorizia, di relazionare semestralmente sull'andamento dei lavori. Il Servizio deve farsi carico della conseguente attività di monitoraggio delle iniziative intraprese e relazionare al Presidente del collegio e, in caso di ritardi o inadempienze, deve attivarsi, segnalando i fatti alla Giunta e, se del caso, promuovendo le opportune riunioni del collegio stesso.

L'attività di monitoraggio da intraprendere sarà svolta predisponendo delle schede simili a quelle previste per il monitoraggio degli interventi finanziati con fondi comunitari.

Edilizia sovvenzionata

Nell'ultimo periodo si è verificato un rallentamento della capacità di spesa degli I.A.C.P., per cui è possibile si rendano necessarie alcune verifiche, anche di carattere ispettivo, sugli interventi finanziati. Al fine di assicurare il pieno utilizzo dei finanziamenti e in considerazione del fatto che nel settore dell'edilizia sovvenzionata le risorse disponibili non potranno più essere costituite dai fondi GESCAL, è opportuno che gli interventi finanziati procedano senza indugio. Poiché il 1999 rappresenterà l'anno di transizione stante il trasferimento finanziario e di funzioni previsto dal decreto legislativo n. 112/1998, non è possibile, al momento, prevedere meccanismi di riprogrammazione delle risorse assegnate che non siano quelli già previsti dalla normativa statale di riferimento. Nel settore della riprogrammazione dei fondi già assegnati è possibile intervenire solamente su quelli di cui all'articolo 80 della legge regionale 75/1982. Per le somme messe a disposizione con questo canale contributivo, che rappresenta ormai la principale via di finanziamento per l'edilizia sovvenzionata, si ritiene incompatibile la concessione di proroghe dei termini di avvio dei lavori. Unica eccezione può essere rappresentata dalla dichiarata impossibilità di procedere con l'intervento per cause non imputabili all'Istituto e dalla contestuale richiesta di rilocalizzazione. Pertanto fatte salve le considerazione dinanzi espresse, si assumono le seguenti direttive che costituiscono anche criteri ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992:

- i finanziamenti assegnati o concessi ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale 75/1982 e relativi ad interventi non avviati nei termini stabiliti dai provvedimenti di assegnazione o di concessione vengono revocati e le relative localizzazioni vengono annullate;
- alla riprogrammazione dei fondi revocati non può partecipare l'Istituto che ha subito la revoca.

È opportuno inoltre ricordare che nell'ambito della programmazione dell'edilizia residenziale pubblica hanno assunto sempre maggiore rilievo le problematiche collegate al recupero del patrimonio edilizio ed urbano collocato nei centri storici. Tali scelte hanno comportato in taluni casi un aggravio anche notevolissimo di costi derivanti dai reperti archeologici ritrovati successivamente all'apertura dei cantieri. Ne è conseguito un generalizzato allungamento dei tempi di approvazione dei progetti e di quelli per l'esecuzione di lavori. In proposito si ritiene quindi di confermare quanto espresso con la relazione programmatica per l'anno 1997, quando si è stabilito che «dovranno essere, in primo luogo, esauriti i programmi costruttivi già avviati, ed ai quali occorre assicurare il buon esito prescindendo dal costo finanziario al fine di non vanificare la programmazione in corso ovvero provocare, nella peggiore delle ipotesi un contenzioso generalizzato di vasta portata.....».

7 - Individuazione delle iniziative che rivestono carattere di ammissibilità al cofinanziamento comunitario

Ai sensi del 3º comma dell'articolo 3 della legge regionale 4/1999 (finanziaria 1999), si individuano di seguito le norme che finanziano iniziative che rivestono carattere di ammissibilità al cofinanziamento comunitario:

- legge regionale 2/1983 - Interventi regionali per i centri storici;
- legge regionale 18/1986 - Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio;
- legge regionale 34/1987, articoli 12 e 17 - Contributi per restauro facciate di immobili in zone di recupero e contributi ai Comuni per la realizzazione di parcheggi urbani;
- legge regionale 4/1999, articolo 5, comma 32 - Riqualificazione piazza Unità d'Italia;
- legge regionale 4/1999, articolo 9, comma 1 - Recupero architettonico Comune di Buia.

8 - Attività normativa

Tra le attività previste, particolare rilievo assume quella finalizzata alla presentazione di una nuova normativa «sulla casa» che riordini la legge regionale 75/1982 e le altre normative attinenti il recupero e la riqualificazione urbana (legge regionale 2/1983, 18/1986, 34/1987). Allo scopo è stato recentemente stipulato con l'«I.S.G.Re.» un contratto per la realizzazione di uno studio di analisi critica della legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, finalizzato proprio alla predisposizione di un progetto di legge di riordino.

È previsto un considerevole impegno delle risorse umane disponibili per approfondire la conoscenza degli esiti ottenuti nell'applicazione della vigente normativa ai concreti casi realizzati e per supportare l'Istituto a cui è stato affidato lo studio.

Per quanto possibile sarà anche opportuno che il personale del Servizio approfondisca la propria preparazione nella materia trattata con specifiche attività formative.

9 - Riepilogo e classificazione delle priorità individuate.

Le priorità operative si concretizzano nell'individuazione e successiva graduazione discrezionale degli interventi da realizzare per conseguire l'obiettivo. Ne consegue che tutti gli interventi finanziati da leggi statali che sono coerenti con gli obiettivi regionali, per i tempi ristretti imposti nell'adozione degli atti di programmazione, assumono elevata priorità, in quanto il mancato esercizio dell'attività regionale nei tempi stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici può comportare la perdita dei finanziamenti messi a disposizione. Per tale ragione, nel caso in cui intervengano programmi di sovvenzioni statali derivanti da normative specifiche o a seguito di emanazione di decreti ministeriali o di erogazioni di fondi, l'attività di programmazione statale costituirà attività di programmazione regionale nel senso che i criteri per la scelta degli operatori, quelli per formulare le graduatorie e tutti gli adempimenti necessari per giungere all'effettiva erogazione delle sovvenzioni saranno quelli previsti nell'attività di programmazione statale. Il Direttore regionale è pertanto autorizzato a provvedere alla ripartizione delle somme messe a disposizione, applicando i criteri previsti dalla specifica normativa statale di riferimento eventualmente integrati, ove applicabili, con i criteri approvati dalla Giunta regionale per programmi regionali di analogo contenuto. Di tale attività verrà dato conto con la relazione in ordine alla corrispondenza dell'attività di gestione con gli indirizzi politici approvati dalla Giunta regionale.

Altra attività che riveste carattere prioritario è quella relativa all'impiego dei fondi comunitari; per la sua particolarità gode della massima priorità e si pone sullo stesso livello degli interventi finanziati da leggi statali di cui al punto precedente.

Pertanto le suddette attività vanno svolte anche a scapito delle ulteriori incombenze del Servizio.

A conclusione dell'esposizione, cui si rimanda per i dettagli delle operazioni previste, si elencano di seguito, in ordine di priorità, le attività da svolgere.

1) Nuovi criteri di riparto per legge regionale 2/1983, 18/1986 e 34/1987, articolo 12.
2) Legge regionale 34/1987, capitolo 3370 - Assegnazione contributi per parcheggi.
3) Legge regionale 18/1986, capitolo 3334 - Riparto finanziamenti disponibili.
4) Legge regionale 34/1987, articolo 12, capitolo 3327 - Riparto finanziamenti disponibili.
5) Legge regionale 2/1983, capitoli 3350, 3352, 3354 - Riparto finanziamenti disponibili.
6) Legge regionale 75/1982, articolo 80 fondo di rotazione interventi I.A.C.P. determinazione nuovi criteri e riparto finanziamenti.
7) Legge regionale 47/1991, articolo 17 determinazione nuovi criteri e riparto fondi disponibili.
8) Omogeneizzazione procedimenti E.R.P.
9) Modifica termini e definizione responsabile di procedimento per C.T.R.
10) Avvio monitoraggio attività finanziate con fondi comunitari.
11) Avvio monitoraggio attività E.R.P. e attività disciplinate da accordi di programma.
12) Riordino della legislazione sulla «casa» leggi regionali 75/1982, 2/1983, 18/1986, 34/1987 e collaborazione con l'Istituto incaricato di apposito studio.
13) Legge regionale 13/1998, articolo 74, capitolo 3282 - Assegnazione dei contributi per edilizia convenzionata.
14) Arretrati pratiche E.R.P.
15) Legge regionale 4/1991, capitolo 3375 e legge regionale 29/1996, capitolo 3376 - Assegnazione finanziamenti per maggiori oneri di esproprio.
16) Legge 122/1989, capitoli 3372 e 3373 - Assegnazione quota contributo per anno 1999.
17) Legge regionale 4/1999, capitolo 3439 - Assegnazione contributo per riqualificazione piazza dell'Unità d'Italia e stipula accordo di programma.
18) Capitolo 3282 collegato alla finanziaria 1999 - modifica all'articolo 117 della legge regionale 75/1982 - determinazione criteri ed assegnazione integrazione di contributi all'edilizia convenzionata.
19) Legge regionale 4/1999, capitolo 3340 - Assegnazione contributo pluriennale al Comune di Buia per il recupero architettonico e funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale.

SERVIZIO TECNICO REGIONALE

(omissis)

SETTORI D'INTERVENTO

1 - Sale polifunzionali

Obiettivi

Lo scopo dell'accantonamento di fondi nel capitolo n. 3374 del bilancio regionale, derivato dall'applicazione dell'articolo 18, 1° comma, della legge regionale n. 4 dell'1 febbraio 1991 e successive modifiche ed integrazioni è quello di concedere finanziamenti agli Enti locali per la messa in funzione, ovvero l'adeguamento a norma

di edifici di pubblico accesso nei quali possano svilupparsi attività culturali e sociali di vario genere.

Risorse

La disponibilità finanziaria in conto capitale, sul pertinente capitolo di spesa, è la seguente:

Capitolo	2000	2001
3374	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000

Azioni e priorità

Nella selezione delle domande, si applicheranno i criteri di priorità di cui alla D.G.R. n. 3652 del 9 agosto 1996 registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1996, Registro 2, foglio 84.

2 - Museo della coltelleria in Comune di Maniago e ristrutturazione «Villa Dora» nel Comune di San Giorgio di Nogaro.

Obiettivi

Il primo comma dell'articolo 22 della legge 5 febbraio 1992 n. 4 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi pluriennali per l'acquisto di un immobile e per la realizzazione delle opere necessarie per l'apertura di un Museo della coltelleria in Comune di Maniago ed inoltre per la ristrutturazione del complesso denominato «Villa Dora» a San Giorgio di Nogaro.

Il bilancio dell'anno in esame prevede fondi accantonati nel capitolo 3411 per l'anno 1999.

Risorse

I finanziamenti disponibili, compresi nel suddetto capitolo, risultano consistere nella seguente misura:

Capitolo	1999
	Lim. Imp. n. 4
3411	L. 50.000.000 (1999-2008)

Azioni e priorità

I fondi saranno ripartiti tra i due Enti aventi diritto assicurando priorità al finanziamento di lavori in esaurimento ed ultimazione dell'intervento.

3 - Trasformazione ex caserma «Monte Vodice» di Villa Vicentina

Obiettivi

Nel Comune di Villa Vicentina sarà possibile effettuare la trasformazione dei locali della dismessa caserma denominata «Monte Vodice» in quelli per la localizzazione di una scuola professionale, mediante contributi che la Regione potrà concedere all'Ente locale territorialmente competente. Il capitolo di spesa cui si fa riferimento risulta essere il n. 3431.

Risorse

Per la finalità prevista è autorizzata, quale limite d'impegno decennale, la spesa di seguito specificata.

Capitolo	1999
	Lim. Imp.
3431	L. 200.000.000 (1999-2008)

Azioni e priorità

Il contributo predetto potrà essere concesso ed erogato previa presentazione di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa, e sostituisce quello previsto dalla legge regionale 3/1998.

Compiti di Istituto

4 - Disciplina delle sanzioni in caso di negligenza da parte dei collaudatori.

L'articolo 38 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 prevede la possibilità di irrogare sanzioni da parte della Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco dei collaudatori in caso di loro imperizia o negligenza, inosservanza di norme o comunque per rilievi nell'espletamento dell'incarico.

L'applicazione di detta norma ha portato a non poche difficoltà, soprattutto in relazione alla frequenza delle negligenze segnalate, in rapporto altresì a disposizioni non del tutto circostanziate.

In ragione di ciò, pertanto, l'Ufficio ha predisposto una proposta di modifica al citato articolo 38, già approvata dal Consiglio regionale; onde consentire una più agevole attività della Commissione stessa sull'argomento.

5 - Indici parametrici di costo delle opere pubbliche

Il Servizio tecnico regionale ritiene di fondamentale importanza il raggiungimento di tale obiettivo entro l'anno 1999, essendo stato acquisito il programma informatico per l'elaborazione ed aggiornamento dei dati predisposto dall'INSIEL come da convenzione con il Servizio informatico regionale.

Il Servizio, compatibilmente alla disponibilità di personale, provvederà all'inserimento dei dati acquisiti, alla predisposizione di ulteriori informazioni in materia presso gli Enti competenti, al fine di addivenire all'ottemperanza delle disposizioni normative vigenti.

6 - Progettazione e direzione lavori di opere regionali

Nell'ambito dell'avvalimento previsto dall'articolo 16 della legge regionale 39/1993 il Servizio metterà a disposizione i propri tecnici per le progettazioni e la direzione dei lavori che si renderanno necessari per la manutenzione degli edifici del patrimonio regionale.

L'attività suddetta verrà svolta nell'ambito della struttura stabile di cui al decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale n. 1554/DR del 20 aprile 1998, recante «Struttura stabile inferiore al servizio, con compiti di espletamento delle attribuzioni relative alla progettazione e direzione delle opere regionali», introdotto con D.P.G.R. n. 250/Pres. del 3 maggio

1993, registrato alla Corte dei conti in data 26 novembre 1993, Registro 26, foglio 127.

SERVIZIO DELLE ESPROPRIAZIONI

(omissis)

SETTORI D'INTERVENTO

Azioni e risorse

Dalla ricognizione delle competenze istituzionali consegue sostanzialmente l'esercizio di attività giuridico-tecnico-amministrativa espletata su richiesta o su istanza rispettivamente di Enti pubblici e di privati che non solo per tale natura ma anche in quanto non supportata dall'attribuzione di capitoli di spesa sfugge da qualsivoglia riferimento programmatorio che su tale capacità di spesa si fondi.

L'attività di istruttoria prevista per il 1999 dovrebbe interessare nel suo complesso oltre 700 pratiche espropriative, mentre quella di decretazione dovrebbe attestarsi intorno ai 400-500 provvedimenti formali. La previsione risente dell'incertezza di poter quantificare il flusso di richieste che perverranno al Servizio e complessità delle relative pratiche.

Un tanto sempre che l'attuale organico non subisca defezioni significative e prolungate; si rileva al riguardo come non siano ancora stati assorbiti gli effetti negativi prodottisi nel settore in conseguenza dell'assenza, protrattasi circa 18 mesi, di un responsabile delle istruttorie, circostanza che comporta una certa cautela e riserva nel fornire un dato concretamente attendibile, dovendosi registrare una certa difficoltà - imputabile presumibilmente ai postumi di natura medica di cui sopra - nel sollecito e constante recupero dell'arretrato fin qui maturato.

Come detto il Servizio non gestisce risorse finanziarie.

Attività normativa

Nel contesto programmatorio di cui si discute trova peraltro posto l'intendimento di procedere ad uno studio di eventuali soluzioni legislative alternative all'attuale assetto istituzionale delle competenze in materia espropriativa che tenga conto dell'esigenza primaria di fornire all'utenza (Comuni ed Enti pubblici e privati) un servizio più tempestivo e dunque più funzionale anche sotto l'aspetto di una ipotetica articolazione decentrata.

SERVIZIO DELL'OSSERVATORIO DEGLI APPALTI E DEGLI AFFARI GIURIDICI IN MATERIA DI LAVORI

(omissis)

SETTORI D'INTERVENTO

Azioni e risorse

Il Servizio non gestisce disponibilità finanziarie.

L'attività da svolgere per il 1999 consiste nel coordinamento della raccolta e della messa a disposizione dei dati relativi agli appalti in genere di opere pubbliche effettuati in regione, secondo il sistema di circolazione delle notizie al riguardo di recente avviato con una circolare del Presidente della Giunta regionale indirizzata a tutti gli enti pubblici interessati.

Tra l'altro il Servizio dovrà anche curare un'ipotesi di informatizzazione, utilizzando le risorse informatiche messe a disposizioni dell'Amministrazione regionale dalla Società INSIEL S.p.A. della suddetta attività.

DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI TECNICI

(omissis)

SETTORI D'INTERVENTO

1 - Edilizia residenziale pubblica

a - *Edilizia sovvenzionata* (articolo 59 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18).

L'attività si esplica nell'istruttoria propedeutica all'espressione del parere del C.T.R. (articolo 58 della legge regionale 18/1993) su progetti e varianti sostanziali degli stessi, presentati dagli organi operativi preposti (I.A.C.P. - Comuni).

b - *Edilizia convenzionata* (articolo 33/bis della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45).

L'attività istruttoria sarà finalizzata all'emissione dei pareri del Direttore provinciale, vincolanti ai fini della convenzione (articolo 86 della legge regionale 45/1993) su progetti e varianti sostanziali degli stessi, presentati dagli operatori preposti (Cooperative ed Imprese).

Inoltre, come da apposito ordine di servizio assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 31/1997, sarà svolta l'attività istruttoria finalizzata all'emissione dei decreti del Direttore del servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili in materia di liquidazione e frazionamento di contributi, nonché di subentri, revoche, decadenze estinzioni anticipate etc..

c - *Edilizia agevolata* (articolo 33/bis) della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45).

Sono previste verifiche tecniche (caratteristiche del lusso, dell'adeguatezza del 2º alloggio, della congruità della spesa, della tipologia urbanistica del recupero - legge regionale 52/1991, delle aree di stretta pertinenza dell'intervento); dette verifiche avvengono sulla base di una analisi della documentazione in atti oppure attraverso sopralluoghi in sito.

c/1 - *Edilizia agevolata sotto forma di contributi una-tantum* (articolo 5, comma 35, legge regionale 4/1999).

L'attività consiste nella raccolta delle domande dei beneficiari, nella loro istruttoria, nella predisposizione dei provvedimenti di concessione ed erogazione.

2 - *Adempimenti formali e tecnici di cui alla legge regionale 27/1988* (attività di verifica e vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche specifiche nelle zone dichiarate sismiche - legge 64/1974 - e ricezione delle denunce relative alle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica - legge 1086/1971).

Tale attività si esplica mediante la ricezione delle «comunicazioni-denunce» prescritte dalla legge regionale 27/1988 per tutte le opere, pubbliche e private, relative a qualsiasi costruzione, riparazione strutturale e sopraelevazione, con conseguente emissione di atto autorizzativo, previo parere dell'apposita Commissione tecnica provinciale nei casi di verifica obbligatoria ed a campione.

È obbligatoria la verifica di tutti i progetti di edifici pubblici ed in genere di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero di quelli relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività. I progetti di tutte le altre opere sono soggetti a verifica tecnica a campione.

L'impegno per gli Uffici è quindi di rilievo sia sul piano qualitativo che quantitativo, oltre che particolarmente delicato in relazione all'accertamento, anche mediante sopralluogo, di eventuali violazioni penali, con la conseguente testimonianza in giudizio.

3 - *Demanio regionale*

Il Servizio tecnico gestione degli immobili (istituito con legge regionale 39/1993, articolo 15), Servizio funzionalmente dipendente dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, può avvalersi di fatto - ai sensi dell'articolo 16 della legge medesima - (previa autorizzazione del Direttore regionale dell'edilizia) delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per l'espletamento delle attribuzioni relative alla progettazione e direzione delle opere regionali nell'ambito territoriale di competenza.

4 - *Legge regionale 46/1986 (articoli 8 - 13 - 31)*

La legge regionale n. 46/1986, che disciplina le opere pubbliche e d'interesse pubblico, demanda ai Direttori provinciali dei servizi tecnici la determinazione della spesa ammissibile a contributo per quanto concerne gli Enti pubblici ed il parere per beneficiari privati su tutti i progetti esecutivi di opere soggette a contribuzione, esclusi quelli sottoposti al parere del C.T.R. Tale attività riguarda una vastità e diversità di settori (edilizia scolastica, turistica, di valore ambientale e culturale, di culto, nonché edilizia varia residuale, che richiede da parte dei funzionari una preparazione specifica ed approfondita della legislazione di finanziamento di ogni tipologia di spesa e delle molteplici norme tecniche. Inoltre, nella fase di rendicontazione dell'opera - ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 46/1986, vengono curati gli adempimenti tecnici per tutte le predette tipologie di opere e viene predisposta anche la relazione acclarante la regolarità dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e gli operatori privati beneficiari dei contributi concessi dalla Direzione regionale del turismo, considerata la spesso rilevante entità del finanziamento, la particolare natura dell'opera e le interconnessioni tecnico-amministrative.

5 - *Articolo 114 della legge regionale 52/1991*

Su richiesta dei Comuni, sulla scorta della documentazione agli atti a seguito del sopralluogo di rito e della verifica dell'andamento del valore di mercato in sito, viene determinato il valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche.

6 - *Articolo 17 della legge regionale 18/1986*

Con le stesse modalità e procedure sopra indicate, viene predisposto il parere di congruità per acquisti di aree o di immobili ammessi al finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18/1986 (beneficiari II.AA.CC.PP. e Comuni).

Trattasi di attività che richiede notevoli approfondimenti in un ambito sempre ipotetico quale quello dell'estimo e per importi spesso considerevoli.

7 - *Legge 4 novembre 1963 n. 1457 e successive modificazioni* (provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, vale solo per la Direzione provinciale di Pordenone).

Trattasi di attività istruttoria tecnica, compresa la redazione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione (Direzione regionale dell'ambiente), nonché sorveglianza e collaudazione.

8 - *Ammissibilità a contributo di opere di urbanizzazione primaria*

Tale attività attiene ad una vastità e diversità di settori (acquedotti e fognature, impianti di depurazione, metanizzazioni, smaltimento rifiuti, infrastrutture commerciali ed industriali, opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana, ecc.).

Inoltre, la medesima attività comporta il controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità, riferita agli aspetti tecnico-amministrativi, della concessione dei contributi, accertando, in particolare, per il buon fine degli stessi, che le opere previste dagli elaborati progettuali appartengano alle categorie che le singole leggi d'intervento prevedono di poter finanziare e verificando, se del caso, il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché individuando i lavori principali nelle ipotesi di contribuzione a privati.

Relativamente alle opere di questi ultimi, l'attività delle Direzioni provinciali consiste in un vero e proprio esame tecnico, che si differenzia da quello espletato dal C.T.R. solo per l'importo dei relativi progetti, e che riguarda comunque ogni aspetto relativo alla regolarità tecnico-giuridica dell'intervento ed all'osservanza di normative tecniche quali presupposti per la fruizione dei contributi, nonché nella determinazione della spesa ammissibile.

Per l'anno in corso, si continuerà con l'attività di rito, con una presumibile concentrazione dell'impegno nei mesi di settembre e ottobre, prima della chiusura del corrente esercizio, in base alle numerose promesse di contributo già inviate agli Enti dalle Direzioni concedenti per tali tipologie di opere (soprattutto dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale dell'industria, dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, dalla Direzione regionale del commercio).

9 - Autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di linee elettriche

Detta attività, esercitata ai sensi del Titolo III del R.D. 1775/1933 e dell'articolo 31, IV comma, della legge regionale 46/1986, è risultata notevolmente incrementata a seguito del trasferimento di competenza dallo Stato alle Regioni, con il D.P.R. 469/1987, che ha determinato soprattutto, la competenza autorizzativa a favore dell'E.N.E.L. per la quasi totalità delle sue linee. Le «autorizzazioni» rilasciate dall'ufficio attengono infatti a tutte le linee elettriche fino a 150.000 Volt e comportano, oltre che risvolti tecnici, anche amministrativi di particolare rilevanza, in quanto con il decreto autorizzativo viene tra l'altro accertata e dichiarata (se richiesta) la pubblica utilità dell'opera. Trattasi di un iter procedurale lungo e complesso, prevedendo l'esame e l'approvazione di un progetto, l'acquisizione e la verifica di numerosi nulla-osta, autorizzazioni e pareri, l'emissione del decreto autorizzativo, concludendosi con il collaudo dell'impianto elettrico.

10 - Adempimenti per la concessione di piccole derivazioni d'acqua

Relativamente alle concessioni di piccole derivazioni ed alle licenze di attingimento di acque pubbliche, nonché alle ricerche di acque sotterranee, di cui al T.U. n. 1775/1933, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale 7/1988 - che attribuisce la competenza in materia alla Direzione regionale dell'ambiente - le Direzioni provinciali dei servizi tecnici continuano a svolgere tutta l'attività istruttoria, compresa la sottoscrizione di atti intermedi preordinati all'emissione del decreto di concessione, nonché di sorveglianza e collaudazione.

11 - Polizia delle acque pubbliche

Relativamente all'attività di polizia delle acque pubbliche (trasferita alla Regione ai sensi del D.P.R. 469/1987), la competenza della Direzione provinciale è riferita all'istruttoria: ricezione delle domande e riscontro ai sensi della legge regionale 29/1992; esame degli atti tecnici; eventuale sopralluogo; formulazione del parere; trasmissione alla Direzione regionale dell'ambiente.

12 - Opere idrauliche

La legge regionale 7/1988, come modificata dalla legge regionale 61/1988, attribuisce alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici particolari compiti di collaborazione nei confronti della Direzione regionale dell'ambiente circa l'esecuzione di opere idrauliche.

In questo ambito la Direzione provinciale svolge l'accertamento di conformità delle opere di sistemazione idraulica date in concessione, per la loro esecuzione, agli Enti locali o a Consorzi di bonifica. In particolare tali accertamenti riguardano la conformità dei lavori eseguiti al progetto esecutivo o successive perizie, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo e contabile.

13 - Edilizia residenziale pubblica agevolata (legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni).

La gestione delle pratiche contributive di edilizia agevolata comporta lo svolgimento delle seguenti attività:

- informazioni al pubblico e ricevimento documentazione necessaria alla liquidazione definitiva dei contributi già concessi e per la definizione delle pratiche «atipiche»;
- controllo dei certificati forniti dall'Ufficio imposte dirette, attestanti la definizione dei redditi o lo stadio delle relative pratiche inerenti i redditi prodotti dai beneficiari (ex articolo 27 della legge regionale 75/1982);
- controllo dei dati forniti da tutti i Comuni tramite appositi tabulati circa il rispetto dell'obbligo di residenza nell'alloggio di tutti i beneficiari (articolo 200 della legge regionale 5/1994);
- istruttoria amministrativa e conseguente decretazione per impegno (limitatamente alle pratiche residue di edilizia rurale e di agevolazioni ex articoli 88 e 94), erogazione e liquidazione dei contributi regionali, compresi i provvedimenti amministrativi di archiviazione delle domande di contributo decadute per l'inosservanza dei termini perentori fissati (articoli 92 e 93 della legge regionale 75/1982);
- istruttoria amministrativa ed emissione di decreti cosiddetti «atipici» relativi a provvedimenti di revoca, decadenza, recupero somme, trasferimento contributo causa decesso o separazione, ecc.;
- risposte ad eventuali rilievi formulati dall'organo di controllo e relazioni varie per i ricorsi al T.A.R. da parte dei beneficiari contro i provvedimenti di decadenza.

14 - Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi regionali di cui alla legge regionale 53/1985 (edilizia di culto)

Trattasi di un settore che comporta un'attività tecnica ed amministrativa particolarmente delicata e complessa, in quanto gli interventi ammessi a contributo sono di una certa entità, a volte anche di notevoli dimensioni (ad esempio, costruzione di nuove chiese), e rivestono un rilevante interesse per la collettività (opere di interesse pubblico). Inoltre, spesso, gli interventi suddetti riguardano edifici che per il loro particolare valore artistico-ambientale sono soggetti a parere della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, culturali, archeologici, artistici e storici, oltre che della Commissione diocesana per l'arte sacra. Trattandosi poi di contributi concessi non ad Enti pubblici, l'attività dell'Ufficio è particolarmente impegnativa in quanto riguarda le varie fasi di esecuzione dell'opera, le anticipazioni per accertamenti tecnici, concludendosi con l'approvazione della rendicontazione finale e la liquidazione definitiva dei contributi.

Nell'anno 1999 si continuerà ad effettuare la decretazione per la concessione dei contributi a favore dei beneficiari di cui al decreto n. EST/516-E/27/53 del 18 luglio 1997, che hanno presentato o che presenteranno i progetti esecutivi in tempo utile per l'impegno dei relativi fondi entro il corrente esercizio finanziario.

Si provvederà inoltre all'approvazione delle contabilità finali pervenute e che perverranno, emettendo i relativi decreti di liquidazione definitiva dei contributi.

Per quanto riguarda le nuove domande, pervenute entro il 31 marzo 1999, le Direzioni provinciali dei servizi tecnici provvederanno alle relative istruttorie ed al successivo inoltro alla Direzione regionale per l'approvazione del progetto di riparto. Successivamente potranno essere emessi i relativi decreti di concessione.

15 - Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi regionali di cui alla legge regionale 4/1999, articolo 5, commi 28-31

L'attività consiste nell'istruttoria delle domande di contributo, con contenuto analogo a quello del precedente punto 14, nonché nell'emissione dei relativi provvedimenti di concessione e pagamento successivamente al progetto di riparto approvato dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

Il settore riveste particolare importanza in quanto l'attività rivolta al soddisfacimento delle esigenze connesse con il giubileo del 2000 e per tale motivo riveste anche carattere di urgenza, dovendo ovviamente le opere essere rese agibili in tempo per l'avvenimento cui sono destinate.

16 - Istruttoria amministrativa e decretazione per concessione contributi di cui alla legge 10/1991 (risparmio energetico)

Si sottolinea la particolarità dell'attività relativa a tali pratiche, che richiede conoscenza approfondita della specifica normativa in materia di uso razionale e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, nonché di risparmio energetico; tale attività riguarda sia l'esame degli elaborati progettuali (oltre che, naturalmente, della documentazione amministrativa), sia la verifica della regolare esecuzione degli interventi ammessi a contributo (certificata da un tecnico professionalmente abilitato).

L'attività per l'anno 1999 per la gestione della normativa in oggetto prevederà il compimento della liquidazione dei contributi relativi alle graduatorie approvate con delibera di Giunta regionale, per le quali sono stati emessi decreti di proroga o di fissazione di nuovi termini a richiesta dei beneficiari.

17 - Determinazione definitiva della spesa ammissibile a contributo per opere pubbliche ex legge regionale 45/1982 e per opere di privati di interesse pubblico ex legge regionale 46/1986 (relazioni acclaranti)

Tale attività rientra nell'ambito delle competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici a favore della diverse Direzioni regionali per opere di edilizia varia (residenziale sovvenzionata, sanitaria, sportiva, socio-assistenziale, culturale, cimiteriale, municipale, ed inoltre: opere idrauliche, di smaltimento rifiuti, igieniche e sanitarie, impianti di depurazione, acquedotti, fognature, zone industriali e commerciali, infrastrutture primarie varie...).

Essa comporta il controllo, da un lato, della documentazione di contabilità finale, secondo la normativa sui lavori pubblici (R.D. 350/1895) - per tutte le opere pubbliche e per quelle di privati per le quali sia stato imposto dall'organo concedente il rispetto di tale normativa - dall'altro, del prospetto riassuntivo di spesa corredato dalla relativa documentazione (fatture) - per le altre opere di privati - al fine di determinare, a consuntivo, la spesa definitivamente ammissibile a contributo, attestando, nel contempo, la regolarità dei rapporti tra la Regione ed il beneficiario e la conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo.

18 - Certificazioni relative agli esiti delle pubblicazioni degli avvisi ad opponendum (articolo 360 della legge 2248/1865 - allegato F - e articolo 93 del R.D. 350/1895)

Trattasi di un'attività di certificazione (attribuita al Direttore provinciale dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 46/1986), che viene espletata su richiesta dei Comuni e degli altri Enti locali

o anche di Direzioni regionali che - prima di pagare la rata di saldo dei lavori di esecuzione di un'opera pubblica all'impresa esecutrice - debbono accertarsi che non vi siano crediti di terzi verso l'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 1999, n. 1730. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Monfalcone (Gorizia). Autorizzazione per la compravendita di terreni soggetti ad usi civici.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. Si autorizza la compravendita tra il Comune di Monfalcone (Gorizia) e la «collettività degli utenti dell'uso civico monfalconese», per un corrispettivo di lire 282.541.000, di un'area dell'estensione complessiva di mq. 282.541, soggetta a diritti di usi civici interessata dal progetto di valorizzazione di strutture e siti militari dismessi ricadenti nel territorio monfalconese, relativo al Programma comunitario Konver misura 4 azione 2, così contraddistinta al FM. 3 del comune censuario di Monfalcone:

- pc. 478/19 ct. 22, P.T. 245 di Monfalcone, intera mq. 1.324, pascolo;
- pc. 478/20 ct. 23, P.T. 245 di Monfalcone, intera mq. 3.845, pascolo;
- pc. 478/151 derivata dalla pc. 478/20 ct. 23, P.T. 245 di Monfalcone, intera mq. 6.580, pascolo;
- pc. 485/4 ct. 28, P.T. 245 di Monfalcone, intera mq. 221.612, pascolo;
- pc. 486/1 ct. 29, P.T. 245 di Monfalcone, intera mq. 16.228, arativo;
- pc. 486/2 ct. 29, P.T. 245 di Monfalcone, intera mq. 13.577, pascolo;
- pc. 487 ct. 30, P.T. 245 di Monfalcone, intera mq. 19.375, pascolo.

2. La somma che si ricaverà dalla compravendita di cui alla presente delibera sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Monfalcone con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della popolazione di Monfalcone.

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1809.

DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999, asse 4, azione 4.1 - Borse di studio per alta formazione e stage di ricerca. Approvazione dei progetti - Aprile 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il Piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanzate dal Fondo Sociale Europeo» di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2817 del 30 settembre 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione, con modalità a sportello, di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata e connessi, fra l'altro,

al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 1998, obiettivo 2, asse 4 - Valorizzazione delle risorse umane - azione 4.1 - Attività formative varie;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 14 ottobre 1998, n. 41;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 236 del 29 gennaio 1999, modificativa ed integrativa della citata deliberazione 2817/1998 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999;

CONSIDERATO che il bando prevede la presentazione, al titolo dell'obiettivo 2, di progetti rientranti nella tipologia formativa «Stage con borsa di studio»;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti presso lo sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37 - Trieste, fino al 31 agosto 1999, con approvazione mensile dei progetti medesimi;

CONSIDERATO che il bando individua in lire 2.000.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della formazione professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti dal documento medesimo alla Scheda n. 5;

CONSIDERATO che, relativamente ai progetti presentati nel mese di aprile 1999, la fase valutativa ha condotto alla definizione dei seguenti documenti:

– elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

– elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive (allegato 2 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di progetti formativi per complessive lire 268.013.000;

CONSIDERATO che rimangono disponibili lire 497.173.651 per il finanziamento di ulteriori progetti da presentare a valere sul bando di riferimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 120.605.850;

FdR: lire 117.925.720;

Regione: lire 29.481.430;

CONSIDERATO che, in ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di aprile 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 17 febbraio 1999 ed indicato in premessa, si approvano i seguenti documenti costituenti parte integrante del presente atto:

– elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

– elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive (allegato 2 parte integrante del presente provvedimento).

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 120.605.850;

FdR: lire 117.925.720;

Regione: lire 29.481.430.

In ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 ed ammessi al finanziamento, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti.

Il presente atto, comprensivo degli allegati parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

- GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Obiettivo 2,asse 4,sub-asse 1,borse /2

OB.2.4.1B/2 STAGE CON BORSE DI STUDIO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ESPERTA IN BIBLIOTECONOMIA	199912310005	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	21.530.000	21.530.000	50
2	ESPERTO IN BIBLIOTECONOMIA	199912310006	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	21.530.000	21.530.000	50
3	ESPERTA IN CATALOGAZIONE MULTIMEDIALE	199912310003	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	21.644.500	21.644.500	50
4	ESPERTA DOCUMENTARISTA	199912310004	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	21.644.500	21.644.500	50
5	ESPERTA IN BIBLIOTECONOMIA	199912310007	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	21.644.500	21.644.500	50
6	ESPERTA IN REFERENCE SERVICE E ANIMAZIONE	199912310009	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	21.644.500	21.644.500	50
7	ESPERTA IN BIBLIOTECONOMIA MUSICALE	199912310008	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	22.580.000	22.580.000	50
8	EDUCATORE NELL'AREA RICREATIVA (BIAGI CATERINA)	199912548001	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	22.600.000	22.600.000	50
9	MICROSCOPIA ELETTRONICA (VITA FRANCESCA)	199912070001	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	22.660.000	22.660.000	50
10	REALIZZAZIONE BANCHE DATI AUT. NELLA GEST. DEI PERIODICI (GUIDI NICOLETTA)	199912070002	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	22.660.000	22.660.000	50
11	GESTIONE FINANZIARIA D'IMPRESA	199912310001	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	1999	25.200.000	25.200.000	50

- GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Obiettivo 2,asse 4,sub-asse 1,borse /2

OB.2.4.1B/2 STAGE CON BORSE DI STUDIO

	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
2	ESPERTE IN REFERENC[illegible] WORK	199912310002	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA		1999	22.675.000	22.675.000	50
				Totale con finanziamento		268.013.000	268.013.000	
				Totale		268.013.000	268.013.000	
				Totale con finanziamento		268.013.000	268.013.000	
				Totale		268.013.000	268.013.000	

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 2 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE
PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
2.4.1B/	199911160002	TECNICO PER L'IMPORT - EXPORT	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA
2.4.1B/	199911160003	TECNICO PER IL RESTAURO CARTACEO	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA
2.4.1B/	199911160001	TECNICO PER L'IMPORT - EXPORT	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTO: IL SEGRETARIO: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1810.

DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999, asse 3, azione 3.4 - Formazione imprenditoriale di base. Approvazione dei progetti - Aprile 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997 - 1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2817 del 30 settembre 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione, con modalità a sportello, di progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata e connessi, fra l'altro, al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 1998, obiettivo 2, asse 3 - Riqualificazione del territorio - azione 3.4 - Sviluppo dell'imprenditorialità nel settore ambientale e della riqualificazione urbana;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 14 ottobre 1998, n. 41;

CONSIDERATO che il bando prevede la presentazione, al titolo dell'obiettivo 2, di progetti rientranti nelle tipologia formativa «Formazione imprenditoriale di base»;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti alla Direzione regionale della formazione professionale, via San Francesco, n. 37 Trieste, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 30 novembre 1999;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la chiusura dell'attività formativa in senso stretto è fissato al 30 giugno 2000;

CONSIDERATO che il bando individua in lire 4.500.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della Formazione Professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti dal documento medesimo alla Scheda n. 5;

CONSIDERATO che, relativamente ai progetti presentati nel mese di aprile 1999, la fase valutativa ha condotto alla definizione dei seguenti documenti:

- elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);
- elenco dei progetti non approvati avendo conseguito un punteggio inferiore a 50 (allegato 2 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che la graduatoria di cui all'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di un progetto formativo per lire 320.790.000 e che rimangono ancora disponibili lire 3.730.371.200 per il finanziamento di ulteriori progetti formativi da presentare a valere sul bando di riferimento e che lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 1999;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 144.355.500;

FdR: lire 141.147.600;

Regione: lire 35.286.900;

CONSIDERATO che, in ordine al progetto di cui all'allegato 1 ed ammesso al finanziamento, la Direzione regionale della Formazione Professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di aprile 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 14 ottobre 1998, n. 41 ed indicato in premessa, si approva il seguente documento costituente parte integrante del presente atto:

- elenco dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);
- elenco dei progetti non approvati avendo conseguito un punteggio inferiore a 50 (allegato 2 parte integrante del presente provvedimento).

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 144.355.500;

FdR: lire 141.147.600;

Regione: lire 35.286.900.

In ordine al progetto di cui all'allegato 1 ed ammesso al finanziamento, la Direzione regionale della Formazione Professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno, sulla base della Scheda n. 6 delle Direttive, un apposito documento disciplinante i reciproci rapporti.

Rimangono ancora disponibili lire 3.730.371.200 per il finanziamento di ulteriori progetti formativi da presentare a valere sul bando di riferimento e che lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 1999;

Il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Obiettivo 2, asse 3, sub-asse 4,imprenditorial

OB.2.3.4IMP SVILUPPO IMPRENDITORIALITA' SETTORE AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ESPERTO IN ECOLOGIA DEL PAESAGGIO PER LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE	199912553001	DELTA PIU' SCRL		1999	320.790.000	320.790.000	64
				Totale con finanziamento		320.790.000	320.790.000	
				Totale		320.790.000	320.790.000	
				Totale con finanziamento		320.790.000	320.790.000	
				Totale		320.790.000	320.790.000	

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 2 - PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 50 PUNTI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	
2.3.4IMP	199912435001	ANIMATORE ECONOMICO DELL'AMBIENTE NATURALE	CESPA	46

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1811.

DOCUP obiettivo 2 - 1997/1999, asse 1 - Creazione e sviluppo di imprese - azione 1.6 - Formazione. Approvazione delle graduatorie - Aprile 1999.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi di carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo di rotazione nazionale;

VISTO l'articolo 9 del regolamento (CEE) 2081/1993 che prevede il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo per le azioni rivolte a zone in declino industriale - obiettivo 2;

VISTA la legge 183/1987 la quale assicura il cofinanziamento statale delle azioni formative del citato obiettivo;

VISTA la legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione degli obiettivi comunitari 2 e 5b;

VISTA la decisione C(97)3744 del 18 dicembre 1997, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione relativo, fra l'altro, alle azioni connesse al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo per gli anni 1997-1999, obiettivo 2;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 072/Pres. dell'11 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stato approvato il documento concernente «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo», di seguito denominato Direttive;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2420 del 6 agosto 1998 con la quale è stato, fra l'altro, approvato il bando che ha aperto i termini per la presentazione di progetti formativi rivolti ad utenza occupata e connessi, fra l'altro, al finanziamento del Fondo Sociale Europeo per l'anno 1998, obiettivo 2, asse 1 - Creazione e sviluppo delle imprese - azione 1.6 - Formazione;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 24 agosto 1998, Supplemento straordinario n. 15;

CONSIDERATO che il bando prevedeva la presentazione, al titolo dell'obiettivo 2, di progetti formativi rientranti nelle tipologie formative «Aggiornamento», «Riqualificazione professionale» e «Formazione imprenditoriale avanzata»;

CONSIDERATO che il citato bando prevede la presentazione dei progetti con modalità «a sportello» di cui alla Scheda n. 2 delle Direttive;

CONSIDERATO che il bando in argomento prevede una approvazione mensile dei progetti presentati;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la chiusura dell'attività formativa in senso stretto è fissato al 30 ottobre 2000;

CONSIDERATO che l'avviso individua in lire 3.900.000.000 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, comprensivo della partecipazione privata a carico delle imprese titolari o comunque beneficiarie delle azioni ovvero degli imprenditori destinatari degli interventi;

VISTI i progetti presentati nel mese di aprile 1999;

CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dalle Direttive, l'istruttoria e valutazione dei progetti sono state svolte dalla Direzione regionale della formazione professionale la quale ha utilizzato i criteri di valutazione previsti dal documento medesimo alla Scheda n. 5;

CONSIDERATO che, relativamente ai progetti presentati nel mese di marzo del presente anno, la fase valutativa ha condotto alla definizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento);

CONSIDERATO che la graduatoria di cui all'allegato 1 approva ed ammette al finanziamento 3 progetti formativi per complessive lire 524.050.000 di cui lire 419.240.000 a carico dei competenti fondi pubblici;

CONSIDERATO che la presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 225.822.500;

FdR: lire 146.734.000;

Regione: lire 36.683.500;

CONSIDERATO che rimangono ancora disponibili a titolo dell'avviso in argomento lire 2.196.078.223 per il finanziamento di ulteriori progetti formativi da presentare a valere sul bando di riferimento e che lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 1999;

CONSIDERATO che in ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 e secondo le previsioni della scheda n. 6 delle Direttive, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno un documento disciplinante i reciproci rapporti;

CONSIDERATO che il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità

DELIBERA

A seguito dell'istruttoria e valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di marzo 1999 a valere sul bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 24 agosto 1998, Supplemento straordinario n. 15 ed indicato in premessa, si approva il seguente documento costituente parte integrante del presente atto:

- graduatoria dei progetti approvati, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento).

La graduatoria di cui all'allegato 1 approva ed ammette al finanziamento 3 progetti formativi per complessive lire 524.050.000 di cui lire 419.240.000 a carico dei competenti fondi pubblici.

La presente deliberazione costituisce impegno giuridicamente vincolante secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dal Documento Unico di Programmazione e che la ripartizione dei costi a carico dei fondi pubblici competenti è la seguente:

FSE: lire 225.822.500;

FdR: lire 146.734.000;

Regione: lire 36.683.500.

Rimangono ancora disponibili a titolo dell'avviso in argomento lire 2.196.078.223 per il finanziamento di ulteriori progetti formativi da presentare a valere sul bando di riferimento e che lo sportello rimane operante fino al 30 novembre 1999.

In ordine a tutti i progetti di cui all'allegato 1 e secondo le previsioni della scheda n. 6 delle Direttive, la Direzione regionale della formazione professionale ed il titolare di ciascun progetto sottoscriveranno un documento disciplinante i reciproci rapporti.

Il presente atto, comprensivo dell'allegato parte integrante, sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Obiettivo 2, asse 1, sub-asse 6 aziende

OB.2.1.6A CREAZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE - FORMAZIONE (AZIENDE)

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LAVORAZIONE ELETTRONICA SU NUOVI PRODOTTI - I EDIZIONE	199912432001	VENTEL SRL		1999	183.850.000	147.080.000	71,5
2	LAVORAZIONE ELETTRONICA SU NUOVI PRODOTTI - II EDIZIONE	199912432002	VENTEL SRL		1999	170.100.000	136.080.000	70,5
3	LAVORAZIONE ELETTRONICA SU NUOVI PRODOTTI - III EDIZIONE	199912432003	VENTEL SRL		1999	170.100.000	136.080.000	70,5
				Totale con finanziamento		524.050.000	419.240.000	
				Totale		524.050.000	419.240.000	
				Totale con finanziamento		524.050.000	419.240.000	
				Totale		524.050.000	419.240.000	

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1812.

Fondo Sociale Europeo - DOCUP obiettivo 4 - 1994/1999. Ottimizzazione delle risorse disponibili e finanziamento di progetti formativi aventi titolo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2420 del 6 agosto 1998 con la quale, fra l'altro, è stato approvato il bando rivolto ad utenza occupata e relativo all'obiettivo 4 del Fondo Sociale Europeo, asse 2 - Interventi di accompagnamento/adeguamento delle risorse umane in relazione ai cambiamenti strutturali del sistema economico produttivo ed all'impatto del mercato interno;

CONSIDERATO che il citato bando rendeva disponibili lire 12.100.000.000 per la realizzazione di azioni rientranti nelle tipologie formative «Aggiornamento», «Riqualificazione professionale» e «Formazione imprenditoriale avanzata»;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto stabilito dal DOCUP dell'obiettivo 4 - 1994/1999, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 3152/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare finanziario disponibile veniva assegnato, in misura non superiore al 20%, a favore di progetti rivolti a Grandi Imprese;

CONSIDERATO che il bando, con una disposizione di autoregolamentazione peraltro non prevista dal DOCUP, assegnava un ulteriore 20% delle risorse finanziarie disponibili a favore di progetti presentati da organismi di formazione su specifica commessa di almeno due imprese;

CONSIDERATO che il bando prevedeva la presentazione dei progetti presso un apposito sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, con valutazione ed approvazione mensile dei progetti;

CONSIDERATO che il bando individuava nel 30 novembre 1999 il termine di chiusura dello stesso, fatto salvo l'anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il bando, al fine di garantire un ottimale utilizzo delle risorse e fermi restando il rispetto dei vincoli stabiliti dal DOCUP, prevedeva, negli ultimi tre mesi di funzionamento dello sportello eventuali deroghe alle ripartizioni percentuali delle risorse sopraindicate, con particolare riferimento alle riserve destinate agli organismi di formazione;

CONSIDERATO che il decreto n. 401/FP del 27 aprile, relativo alla approvazione dei progetti formativi presentati nel mese di febbraio 1998, definiva il seguente quadro della disponibilità finanziaria residua:

- progetti a titolarità di enti di formazione: lire 8.583.995;
- progetti a titolarità di imprese: lire 3.362.610.699;
- progetti a titolarità di grandi imprese: lire 830.614.344;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

Con riferimento al bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2420/1998 e per le motivazioni descritte in premessa, è approvata una operazione complessiva di ottimizzazione delle risorse disponibili sull'obiettivo 4 del Fondo Sociale Europeo che consentono l'accoglimento delle istanze formative provenienti dal sistema produttivo nella Regione e che può essere così sintetizzata:

- recupero di risorse relative ad iniziative formative non realizzate e per le quali è stata avanzata formale rinuncia (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento) per complessive lire 1.627.455.125;
- utilizzo parziale di dette risorse per il finanziamento di progetti formativi presentati da organismi di formazione nei mesi di marzo e aprile del corrente anno e finanziabili per lire 1.282.374.315 di cui lire 1.273.790.320 a valere sulle risorse recuperate di cui al precedente alinea;
- utilizzo della restante quota derivante dalle risorse recuperate e pari a lire 353.664.805 in relazione ad un bando da emanare e riferito alla tipologia formativa «Aggiornamento individuale per personale occupato in funzioni tecniche, di management e di ricerca/sviluppo».

L'operazione che si approva rispetta i vincoli stabiliti dal DOCUP di riferimento e mantiene salve le quote finanziarie previste dal bando di cui alla citata deliberazione n. 2420/1998 a favore dei progetti direttamente presentati dalle imprese e dalle grandi imprese.

Il Direttore regionale della formazione professionale è autorizzato all'adozione degli atti amministrativi di competenza che consentono l'attuazione dell'operazione che il presente provvedimento approva.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Progetti rinunciati dopo l'approvazione

OPERATORE	TITOLO	PROGETTO	DT RINUN.	DECR. APPR.	DATA	COSTO AMMESSO
4.2A						
AWM S.R.L.	ADDETTI AL MONTAGGIO	199810603001		541	10/09/98	L. 65.437.732
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO	GESTIONE DEL RISPARMIO PRIVATO - 1 LIVELLO	199810731001	18/11/98	541	10/09/98	L. 44.230.200
C.I.M. SRL	DIRETTORE DI SUPERMERCATO	199810722001	22/10/98	541	10/09/98	L. 20.959.375
C.I.M. SRL	RESPONSABILE DI REPARTO ORTOFRUTTA	199810722002	22/10/98	541	10/09/98	L. 31.578.125
C.I.M. SRL	RESPONSABILE DI REPARTO SALUMI E LATTICINI	199810722003	22/10/98	541	10/09/98	L. 31.578.125
CFE CONSORZIO FORMAZIONE EUROPA	TECNICHE PER ATTREZZISTI PER PRESSE AD INIEZIONE	199816662001	24/03/99	944	25/11/98	L. 20.475.750
CFE CONSORZIO FORMAZIONE EUROPA	SICUREZZA	199816662006	15/03/99	944	25/11/98	L. 19.105.000
CFE CONSORZIO FORMAZIONE EUROPA	INTRODUZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'	199816662009	24/03/99	944	25/11/98	L. 19.200.000
CFE CONSORZIO FORMAZIONE EUROPA	PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE ANTINCENDIO	199816662011	15/03/99	944	25/11/98	L. 19.105.000
CFE CONSORZIO FORMAZIONE EUROPA	IGIENE DELLE PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE	199816662014	15/03/99	944	25/11/98	L. 14.385.000
CFE CONSORZIO FORMAZIONE EUROPA	UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO SU AS 400 IBM	199816662015	24/03/99	944	25/11/98	L. 32.000.000
CFE CONSORZIO FORMAZIONE EUROPA	CORSO BASE PER WINDOWS-WORD-EXCEL	199816662018		944	25/11/98	L. 28.800.000
COOP SERVICE NONCELLO SCRL	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL MANAGEMENT DI CO	199810554003	03/11/98	541	10/09/98	L. 32.000.000
COOP SERVICE NONCELLO SCRL	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE P	199810554005	03/11/98	541	10/09/98	L. 62.608.750
COOP SERVICE NONCELLO SCRL	GESTIONE MAGAZZINI E ACCETTAZIONE MATERIALI (TV)	199810624002	03/11/98	541	10/09/98	L. 114.755.687
COOP SERVICE NONCELLO SCRL	AGGIORNAMENTO CAPISQUADRA PULIZIE E SANIFICAZIONE (P	199810624004	03/11/98	541	10/09/98	L. 73.958.230
COOP SERVICE NONCELLO SCRL	AGGIORNAMENTO CAPISQUADRA E TECNICI DI MANUTENZION	199810624005	03/11/98	541	10/09/98	L. 73.476.300
SAFOP SPA	FORMAZIONE DI ADDETTI ALLE AREE TECNICHE E GESTIONAL	199810636001	23/11/98	541	10/09/98	L. 97.750.000
SAFOP SPA	FORMAZIONE DI ADDETTI ALLE AREE TECNICHE E GESTIONAL	199810636002	23/11/98	541	10/09/98	L. 97.750.000
SAFOP SPA	FORMAZIONE DI ADDETTI ALLE AREE TECNICHE E GESTIONAL	199810636003	23/11/98	541	10/09/98	L. 97.750.000
SAFOP SPA	FORMAZIONE DI ADDETTI ALLE AREE TECNICHE E GESTIONAL	199810636004	23/11/98	541	10/09/98	L. 97.750.000
SAFOP SPA	FORMAZIONE DI ADDETTI ALLE AREE TECNICHE E GESTIONAL	199810636005	23/11/98	541	10/09/98	L. 97.750.000
				Totale finanziamento 4.2A		L. 1.192.403.274
4.2AGR						
ENEL S.P.A. DIREZIONE DISTRIBUZIONE TRIVENETO	FORMAZIONE RICORRENTE PN 40 8151/8170	199810753004	12/03/99	541	10/09/98	L. 10.495.000
ENEL S.P.A. DIREZIONE DISTRIBUZIONE TRIVENETO	FORMAZIONE RICORRENTE PN OO 5050/5053/5057	199810753008	12/03/99	541	10/09/98	L. 10.495.000
ENEL S.P.A. DIREZIONE DISTRIBUZIONE TRIVENETO	FORMAZIONE RICORRENTE TS GO 8151/8170	199810753009	12/03/99	541	10/09/98	L. 10.495.000
FANTONI SPA	PROGRAMMAZIONE SUL PLC	199810760001		541	10/09/98	L. 74.598.625
GIACOMO RONZAT SPA	ADDETTO DI REPARTO MACELLERIA	199810721005	27/04/99	541	10/09/98	L. 50.728.750
				Totale finanziamento 4.2AGR		L. 156.812.375
4.2E						
LED - LAB. REG. DI EC. DELLA DISTRIB.	LINGUA SLOVENA PER L'AZIENDA COMMERCIALE	199820757004	12/04/99	75	16/02/99	L. 54.971.000

OPERATORE	TITOLO	PROGETTO	DT RINUN.	DECR. APPR.	DATA	COSTO AMMESSO
ED. LAB. REG. DI EC. DELLA DISTRIB.	TECNICHE DI COMUNICAZIONE PER DIPENDENTI DELL'IMPRES	199820757008	12/04/99	75	16/02/99	L. 55.154.000
ED. LAB. REG. DI EC. DELLA DISTRIB.	LINGUA CROATA PER DIPENDENTI DELL'AZIENDA COMMERCIA	199820757009	12/04/99	75	16/02/99	L. 55.154.000
OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO - C.F.P.	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI PRESTAMPA	199810708001		541	10/09/98	L. 84.221.000
				Totale finanziamento 4.2E		L. 249.500.000
4.2I						
DOBNER SRL SUCC.	BASTIANI PAOLO-BASIC FINANCIAL MANAGEMENT	199816498001	27/02/99	940	25/11/98	L. 4.364.476
ITAL TBS S.P.A.	CORSO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN SANITA'	199813521007		661	30/09/98	L. 8.125.000
ITAL TBS S.P.A.	CORSO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN SANITA'	199813521008		661	30/09/98	L. 8.125.000
ITAL TBS S.P.A.	CORSO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IN SANITA'	199813521009		661	30/09/98	L. 8.125.000
				Totale finanziamento 4.2I		L. 28.739.476
				Totale riepilogativo obiettivo 4		L. 1.627.455.125

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1813.

Articolo 2543 C.C. - «Cooperativa A.N.I.A. F.V.G. - Trieste 81 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste. Proroga della gestione commissariale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione n. 240 del 29 gennaio 1999 con la quale la dott.ssa Lorella Torchio è stata nominata Commissario governativo della «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - F.V.G. - Trieste 81 - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Trieste;

VISTA la nota del 6 maggio 1999 con la quale il predetto Commissario governativo ha segnalato la volontà espressa dall'assemblea dei soci di ripristinare il normale funzionamento della società cooperativa in argomento, sanando le irregolarità pregresse;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla convocazione di nuova assemblea al fine di ricostituire gli organi sociali;

PRESO ATTO che il mandato conferito al Commissario governativo scade il 15 maggio 1999;

RITENUTO quindi di dover prorogare detto mandato per il tempo ulteriormente occorrente al compimento delle necessarie incombenze di gestione e comunque non oltre il 15 agosto 1999;

SENTITO il parere favorevole unanimemente espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 6 maggio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione;

VISTO l'articolo 2543 del C.C.;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale,

all'unanimità

DELIBERA

- di prorogare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2543 C.C., comunque non oltre il 15 agosto 1999, il mandato della gestione commissariale conferito alla dott.ssa Lorella Torchio con studio in Trieste, via Fabio Severo, n. 48, in ordine alla «Cooperativa edilizia A.N.I.A. - F.V.G. - Trieste 81 Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1814.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola cooperativa familiare Giovani Pescatori Soc. Coop. a r.l.» con sede in Trieste in liquidazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 12 gennaio 1999 alla Cooperativa «Piccola Società Cooperativa Familiare Giovani Pescatori Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Federazione Cooperative e Mutue di Trieste, cui la cooperativa risulta aderente;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 6 maggio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli artt. 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «Piccola Società Cooperativa Familiare Giovani Pescatori Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 30 aprile 1996, per rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tracanella di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo

2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Claudio Maier, con studio in Trieste, via Vecellio, n. 8, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1815.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa lavori Trieste Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 18 marzo 1999 alla Cooperativa «Lavori Trieste Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dai revisori di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 6 maggio 1999 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli artt. 2540 C.C., 194 e seguenti del R.D. 26 marzo 1942, n. 267 e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- La Cooperativa «Lavori Trieste Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 1° agosto 1996, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Giuseppe Alessio Vernì, con studio in Trieste, via Donota, n. 1, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1816.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della cooperativa «Delta di facchinaggio - Soc. coop. a r.l.» di Trieste senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 31 marzo 1998 alla Cooperativa «Delta di facchinaggio - Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste dal quale si rileva che la cooperativa stessa già dal 1997 non possedeva il numero minimo di soci previsto dalla normativa vigente;

VISTA inoltre la diffida del 18 febbraio 1999 inviata dall'Amministrazione regionale che fissava il termine del 31 marzo 1999 per provvedere all'integrazione della compagine sociale;

CONSIDERATO che la Cooperativa in parola non ha ottemperato a quanto richiesto;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente a suo tempo anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 C.C. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 6 maggio 1999;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 C.C. la cooperativa «Delta di facchinaggio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 17 dicembre 1985 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 1999, n. 1817.

Articolo 2544 C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della cooperativa «Municipio Leale Società coop. edilizia a r.l.» di Casara della Delizia senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2544 C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il 26 febbraio 1999 alla Cooperativa «Municipio Leale società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Casarsa della Delizia dal quale si rileva che la cooperativa stessa non è più in grado di raggiungere lo scopo per cui è stata costituita;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2544 C.C. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 6 maggio 1999;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato, per lo sviluppo della montagna, all'organizzazione e al personale;

all'unanimità

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio ex articolo 2544 C.C. la cooperativa «Municipio Leale Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Casarsa della Delizia, costituita il 18 aprile 1997 per rogito notaio dott. Romano Jus di Pordenone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Ispettorato provinciale dell'agricoltura

Trieste

Estratto del verbale della Commissione tecnica provinciale per la determinazione dell'equo canone di affitto dei fondi rustici.

Il giorno 31 maggio 1999 si è riunita la Commissione Tecnica Provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici della Provincia di Trieste, nominata con D.P.G.R. 24 maggio 1995 n. 0154/Pres.

In merito alle disposizioni stabilite dal combinato degli articoli 9 e 10 - I comma della legge 3 maggio 1982, n. 203 inerente la rideterminazione dei canoni di affitto da effettuarsi ogni anno entro il 31 maggio.

CONSIDERATO che l'I.S.T.A.T., per il 1998, ha

determinato (con base 1990 = 100) una variazione pari al -0,3% dell'indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori ed una variazione del -1,1% dell'indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori rispetto all'anno precedente (1997);

STABILISCE all'unanimità, dopo breve ed articolato ragionamento di base, la riconferma tale e quale, per l'annata agraria 1998-1999, della tabella dei canoni di equo affitto dei fondi rustici già in vigore nell'annata agraria 1997-1998.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI EQUI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI
Valida per l'annata agraria 1998 - 1999

Zone	Seminativi semplici	Seminativi arborei	Colture legnose spec. vigneto	Orto e Colture floreali	Bosco	Prato stab.	Pascolo
PIANURA							
Val Rosandra, Val d'Ospo Superiore (ad est della strada statale n. 15 Flavia)							
MINIMO	248.000.-	284.000.-	558.000.-	619.000.-	62.000.-	124.000.-	42.000.-
MASSIMO	323.000.-	323.000.-	1.240.000.-	1.365.000.-	93.000.-	154.000.-	50.000.-
Val d'Ospo Inferiore (ad ovest della strada statale n. 15 Flavia) Noghere e Bonifica S. Giovanni di Duino							
MINIMO	154.000.-	154.000.-	558.000.-	558.000.-	50.000.-	93.000.-	33.000.-
MASSIMO	187.000.-	187.000.-	1.240.000.-	1.118.000.-	62.000.-	124.000.-	37.000.-
COLLINA							
Arenario - Marnosa (1)							
MINIMO	154.000.-	154.000.-	435.000.-	373.000.-	50.000.-	93.000.-	33.000.-
MASSIMO	187.000.-	187.000.-	1.118.000.-	1.181.000.-	62.000.-	124.000.-	37.000.-
CARSICA (2)							
MINIMO	86.000.-	101.000.-	373.000.-	248.000.-	33.000.-	56.000.-	24.000.-
MASSIMO	111.000.-	124.000.-	805.000.-	495.000.-	37.000.-	62.000.-	33.000.-

(1) La parte collinare, per intero, del Comune di Muggia e delle frazioni comunali di Caresana, Barcola, Gretta, Scorcola, Guardiella, Rozzol, Chiadino, in S.M.M. Inferiore e Superiore, Servola, Chiarbola, Trieste Città. La parte delle seguenti frazioni giacenti su terreni marnosi-arenacei (gialli) Prebenico, S. Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, S. Antonio di Moccò, S. Giuseppe della Chiusa, Longera, Roiano, Opicina, Cologna, Contovello, Prosecco, Santa Croce.

(2) La parte collinare, per intero, dei Comuni di Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, e delle frazioni di Draga S. Elia, Grozzana, Basovizza, Gropada, Trebiciano, Banne, la parte delle seguenti frazioni giacenti su terreni carsici (rocce bianche e terre rosse) Prebenico, S. Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra, S. Antonio, S. Giuseppe, Longera, Roiano, Opicina, Cologna, Contovello, Prosecco, Santa Croce.

NOTE

a) I seminativi di intendono «con piante legnose» quando vi siano sparse viti e fruttiferi a cordone, da 50 a 100 piante per ettaro fruttiferi ad alto fusto ed olivi, da 5 a 15 piante per ettaro.
Oltre a detti limiti si calcola separatamente il fitto del seminativo semplice, diminuendo la superficie di mq. 2, per ciascuna vite a filare, e di mq. 3, per ciascuna vite a pergola.

b) Gli stabili sui terreni rustici, eccedenti la parte organicamente sufficiente per la conduzione dei terreni stessi, sono da considerarsi come tutti gli altri immobili soggetti alle norme per i fitti urbani.
In caso di mancato accordo tra le parti contraenti, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
IL PRESIDENTE della COMMISSIONE TECNICA
PROVINCIALE di TRIESTE:
dott. Giovanni DEGENHARDT

Ispettorato provinciale dell'agricoltura
Udine

Adeguamento dei coefficienti dei canoni di equo affitto per l'annata agraria 1998/1999.

Il giorno 27 maggio 1999 si è riunita sotto la presidenza del dott. Rolando Della Vedova, sostituto del Direttore dell'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Udine, la Commissione Tecnica Provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 3 maggio 1982, n. 203 rinominata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 154/Pres. del 24 maggio 1995 e n. 204/Pres. del 9 giugno 1998 in ottemperanza alla sentenza 507/1997 del T.A.R.-F.V.G.

Oggetto della seduta sono state le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al capo II, articolo 10, della legge 203/1982 e relative alle determinazioni dei coefficienti di adeguamento dei canoni di equo affitto dei fondi rustici per l'annata agraria 1998/1999 ed è stato deliberato all'unanimità di mantenere invariato il coefficiente da attribuire al valore del canone calcolato mediante l'applicazione delle tabelle dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali determinati ai sensi dell'articolo 9 della legge 203/1982, mentre per i Comuni della provincia in cui vige il Catasto derivante dall'ex Catasto austro-ungarico, l'adeguamento avverrà automaticamente, sulla base del disposto dell'articolo 14, ultimo comma, della legge 203/1982.

Fatto pertanto pari a 100 l'indice degli equi affitti dei fondi rustici calcolato per l'annata agraria 1982/1983, anno di prima applicazione della legge 203/1982, l'indice medesimo per l'annata agraria 1998/1999 risulta essere pari a 186,214 (centottantaseivirgoladuecentoquattordici).

Udine, 27 maggio 1999

per IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO, PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI UDINE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE:
dott. Rolando Della Vedova

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO
Servizio dell'artigianato

Legge regionale 3/1998, articolo 14 - Ammissione a finanziamento di iniziative di imprese artigiane già utilmente collocate nella graduatoria delle imprese ammissibili ai finanziamenti di cui all'Azione 1.4 - Servizi reali alle imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale - dell'Asse I del DOCUP Obiettivo 2 1997-1999 (iniziative non ancora finanziate ovvero parzialmente finanziate a causa della carenza di fondi disponibili).

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 1606 del 21 maggio 1999).

DOMANDE DI CONTRIBUTO PER OBIETTIVO 2 1997-1999 - AZIONE 1.4.
ULTERIORI INIZIATIVE FINANZIATE

n.ro grad.	punti	beneficiario	sede legale sede iniziative	iniziative	spesa ammessa lire	contributo lire
18	2	LINEA ERBASOL DI MOGNOL SERGIO	via Terza Armata, 22 34074 MONFALCONE MONFALCONE	• innovazione di processo e di prodotto • informatizzazione dei processi produttivi • servizi per la funzione commerciale • adeguamento alla normativa comunitaria in materia di qualità	317.334.000	96.730.000
19	1	PROSPETTIVA - COOPERATIVA SOCIALE SCARL	via S. Sabba, 8/a 34148 TRIESTE MUGGIA	• miglioramento organizzazione e gestione	4.400.000	2.200.000
20	1	G.M. DI ALBERTO MILLO	via Buonarroti, 54 34125 TRIESTE TRIESTE (Chiadino-Rozzol)	• analisi di fattibilità per nuove iniziative • servizi per la funzione commerciale • miglioramento organizzazione e gestione	6.000.000	3.000.000

Servizio della cooperazione

Cancellazione della Società cooperativa «Paolo Giacca - cooperativa sociale a r.l.» di Gorizia dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 24 marzo 1999, è stata cancellata dal Registro regionale delle cooperative, sezione cooperazione sociale, la società cooperativa «Paolo Giacca Cooperativa sociale a r.l.», con sede in Gorizia.

Cancellazione di 3 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 4 giugno 1999, sono state cancellate dal Registro regionale delle cooperative le sottoelencate società cooperative:

Sezione agricoltura:

1. «Essicatorio cooperativo Essicoop - Pordenone Società cooperativa agricola di produzione e consumo a r.l.», con sede in Pordenone.

Sezione produzione e lavoro:

1. «Radar - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

Sezione consumo:

1. «Conad Friul-Veneto - Soc. coop. a r.l.», con sede in Zoppola.

Iscrizione di 2 società cooperative all'Albo regionale delle cooperative sociali.

Con decreto assessorile del 4 giugno 1999, sono state iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali le sottoelencate società cooperative:

Sezione A: (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi)

1. «Scuola Santa Angela Merici - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Cividale del Friuli.

Sezione B: (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate)

1. «Duemiladieci cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Muggia.

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Istanza di permesso di ricerca geotermica (legge 9 dicembre 1986, n. 896) - ditta Michel Falcomer e Maria Teresa Padoan di Carlino (Udine).

Richiedente: Michel Falcomer e Maria Teresa Padoan.

Denominazione: «Falcomer Michel e Padoan Maria Teresa».

Data di presentazione dell'istanza: 10 marzo 1999.

Provincia: Udine.

Comune: Carlino.

Superficie richiesta: catastalmente individuata al foglio n. 21, mapp. 263, del comune di Carlino.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arba. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 dell'11 marzo 1999 il Comune di Arba ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Arba. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 17 del 30 aprile 1999 il Comune di Arba ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo

atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 36 del 4 maggio 1999 il Comune di Basiliano ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 8 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 23 aprile 1999 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 del 23 aprile 1999 il Comune di Codroipo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Colleredo di Monte Albano. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale e della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazioni consiliari n. 13 del 30 marzo 1999 e n. 15 del 3 maggio 1999 il Comune di Colloredo di Monte Albano ha adottato rispettivamente il Piano regolatore generale comunale e la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale e la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale saranno depositati presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dagli strumenti urbanistici adottati potranno presentare opposizioni.

Comune di Farra d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 3 maggio 1999 il Comune di Farra d'Isonzo ha preso atto che, in ordine alla variante n. 1 al Piano regolatore generale co-

munale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Farra d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 3 maggio 1999 il Comune di Farra d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Farra d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 3 maggio 1999 il Comune di Farra d'Isonzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Martignacco. Avviso di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 3 maggio 1999 il Comune di Martignacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 15 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Martignacco. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 29 del 3 maggio 1999 il Comune di Martignacco ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 16 al Piano regolatore generale sentito il Comitato tecnico regionale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, né vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Morsano al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 35 del 28 aprile 1999 il Comune di Morsano al Tagliamento ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ovaro. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 21 del 27 aprile 1999 il Comune di Ovaro ha adottato la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pagnacco. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 25 del 28 aprile 1999 il Comune di Pagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Povoletto. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 del 28 aprile 1999 il Comune di Povoletto ha adottato la variante n. 13 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prato Carnico. Avviso di adozione della variante n. 31 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 21 del 3 maggio 1999 il Comune di Prato Carnico ha adottato, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 31 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione e n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Prato Carnico. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale e n. 32 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con de-

liberazione consiliare n. 22 del 3 maggio 1999 il Comune di Prato Carnico ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale e n. 32 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale e n. 32 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Remanzacco. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 16 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazioni consiliari nn. 31 e 32 del 29 aprile 1999 il Comune di Remanzacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 16 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e n. 16 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 35 del 26 aprile 1999 il Comune di San Giovanni al Natisone ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 del 26 aprile 1999 il Comune di San Giovanni al Natisone ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Santa Maria la Longa. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 del 4 maggio 1999 il Comune di Santa Maria la Longa ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi

elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Talmassons. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano per Insediamenti Produttivi.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 1999, il Comune di Talmassons ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 al Piano per Insediamenti Produttivi, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 del 5 febbraio 1999 il Comune di Tricesimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 11 del 5 febbraio 1999 il Comune di Tricesimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 38 del 1 aprile 1999 il Comune di Tricesimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Vivaro. Avviso di approvazione della Variante al Piano di Recupero «Basaldella B».

Con deliberazione consiliare n. 22 dell'8 aprile 1999, il Comune di Vivaro ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al variante al Piano di Recupero «Basaldella B» e del parere prot. n. 1358/B4/777 del Ministero dei Beni e attività culturali, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - E.R.Di.S.U. di Trieste - Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1999.

(deliberazione n. 4 del 29 marzo 1999 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1347 del 30 aprile 1999).

Importi in lire.

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	6.628.821.820	13.470.858.585
TITOLO II - Altre entrate	1.715.500.000	1.948.584.324
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	508.966.000	1.136.008.620
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	–	–
Totale entrate finali	8.853.287.820	16.555.451.529
TITOLO V - Accensione di prestiti	–	–
TITOLO VI - Partite di giro	262.580.000	282.840.564
Totale	9.115.867.820	16.838.292.093
Avanzo di amministrazione	3.824.246.317	–
Fondo iniziale di cassa	–	5.290.994.943
Totale complessivo entrate	12.940.114.137	22.129.287.036
Disavanzo di amministrazione previsto	–	–
Disavanzo di cassa previsto	–	–
Totale a pareggio	12.940.114.137	22.129.287.036
Totale a pareggio Euro	6.683.011,22	11.428.822,96

SPESE	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - Spese correnti	9.913.049.972	16.929.610.403
TITOLO II - Spese in conto capitale	2.761.984.165	4.876.492.673
Totale spese finali	12.675.034.137	21.806.103.076
TITOLO III - Estinzione di mutui e anticipazioni	2.500.000	2.500.000
TITOLO IV - Partite di giro	262.580.000	320.683.960
Totale	12.940.114.137	22.129.287.036
Disavanzo di amministrazione	–	–
Totale complessivo spese	12.940.114.137	22.129.287.036
Avanzo di amministrazione previsto	–	–
Avanzo di cassa previsto	–	–
Totale a pareggio	12.940.114.137	22.129.287.036
Totale a pareggio Euro	6.683.011,22	11.428.822,96

Importi in Euro - cambio 1.936,27.

ENTRATE	COMPETENZA	CASSA
Titolo I	3.423.500,76	6.957.117,85
Titolo II	885.981,81	1.006.359,82
Titolo III	262.859,00	586.699,49
Titolo IV	–	–
Totale entrate finali	4.572.341,57	8.550.177,16
Titolo V	–	–
Titolo VI	135.611,25	6.957.117,85
Totale	4.707.952,83	8.696.252,12
Avanzo di amministrazione	1.975.058,39	–
Fondo iniziale di cassa	–	2.732.570,84
Totale complessivo entrate	6.683.011,22	11.428.822,96

SPESE	COMPETENZA	CASSA
Titolo I	5.119.663,05	8.743.414,09
Titolo II	1.426.445,78	2.518.498,28
Totale spese finali	6.546.108,83	11.261.912,38
Titolo III	1.291,14	1.291,14
Titolo IV	135.611,25	165.619,44
Totale	6.683.011,22	11.428.822,96
Disavanzo di amministrazione	–	–
Totale complessivo spese	6.683.011,22	11.428.822,96

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI FONTANAFREDDA

(Pordenone)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per l'appalto dei lavori di costruzione di corpo di collegamento, sistemazione dell'area esterna e recinzione della Scuola elementare di Vigonovo.

Il giorno 9 luglio 1999 alle ore 9.00 presso il Comune di Fontanafredda avrà luogo un'asta pubblica ad unico e definitivo incanto, mediante offerte segrete per l'appalto dei lavori di costruzione di corpo di collegamento, sistemazione dell'area esterna e recinzione della Scuola elementare di Vigonovo.

L'importo dei lavori a base d'asta è di lire 155.700.000 (diconsi lire centocinquantacinquemilionisettecentomila) così suddiviso: lire 153.500.000 per lavori e lire 2.200.000 per oneri per la sicurezza (decreto legislativo 494/1996).

Le opere sono finanziate interamente con fondi propri. Criterio per l'appalto: Asta pubblica col sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d'asta (articolo 73 lettera c) e articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e articoli 19 - 20 - 21 della legge 109/1994). L'appalto si intende parte a corpo e parte a misura e la gara sarà tenuta con il massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall'articolo 21 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Termine entro il quale debbono pervenire le offerte: ore 12.30 del giorno 8 luglio 1999.

Il bando integrale, altri documenti attinenti alla gara e gli elaborati progettuali sono disponibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio LL.PP.

Fontanafredda, lì 2 giugno 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.:
dott. Salvatore Caffo

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per la realizzazione di un centro di recupero e reintroduzione della fauna selvatica del Carso, di promozione dell'artigianato artistico locale e di educazione naturalistico-ambientale - Programma Comunitario KONVER - Misura 4 - Azione 2 - Valorizzazione strutture e siti militari dismessi ricadenti nel territorio monfalconese.

(legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 20).

OGGETTO: «Realizzazione di un centro di recupero e reintroduzione della fauna selvatica del Carso, di promozione dell'artigianato artistico locale e di educazione naturalistico-ambientale - Programma Comunitario KONVER - Misura 4 - Azione 2 - Valorizzazione strutture e siti militari dismessi ricadenti nel territorio monfalconese». Base d'asta: lire 1.359.417.252 (702.080,42 Euro).

1) *Ente Appaltante:* Comune di Monfalcone - Piazza della Repubblica, n. 8 - telefono 0481/4941 - fax 0481/45889.

2) *Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione:* Pubblico incanto, massimo ribasso sull'importo a base d'appalto, articolo 21, comma 1, lettera b), legge 109/1994; articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924.

3) *Concorrenti:* S.O.EDIL. - Cisterna di Latina; CER - (Bologna); A.CE.SA. S.r.l. - (Napoli); F.lli Lara S.n.c. - Casoria; Costruzioni Generali Susanna S.r.l. - Noventa di Piave; Claudio De Carli - Torre di Mosto; A.R.I.A S.r.l. - (Udine); I.C.I. - Ronchi dei Legionari; Eurocos S.r.l. - Monfalcone; Consorzio Ravennate - (Ravenna); ITEC S.r.l. - Martignacco; Pontarolo S.r.l. - Cordovado; S.E.I. S.r.l. - Staranzano; Ediltre S.p.A. - Spresiano; Ferracin S.r.l. - Jesolo; Protto S.p.A. - (Gorizia); Clocchiatti S.p.A. - Povoletto; L'Edile S.r.l. - Mestre; CEI S.r.l. - Redipuglia; Edilcessalto S.n.c. - Cessalto; S.E.I. S.p.A. - Monfalcone.

4) *Aggiudicatario:* F.lli Lara S.n.c. di Casoria (Napoli) ribasso del 8,72%.

Monfalcone, lì 3 giugno 1999

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara - procedura aperta per la fornitura e posa in opera di arredo fisso e mobile per il nuovo centro dell'anziano - n. 2 lotti.

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Trieste - numero di partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040.6751 - fax 040.6754932.

2a) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Appalto-concorso;

b) FORMA DELL'APPALTO: acquisto.

3a) LUOGO DI CONSEGNA: Comune di Trieste;

b) LOTTO 1 - Fornitura e posa in opera di arredo fisso: camere, soggiorno/pranzo, tende, segnaletica, ecc. lire 600.000.000 - 309.874,14 euro + I.V.A.;

LOTTO 2 - Fornitura e posa in opera di arredo mobile: carrelli, sollevatori lire 50.000.000 - 25.822,14 euro + I.V.A.;

c) i concorrenti possono formulare offerta per uno o più lotti.

4) TERMINE DI CONSEGNA: entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

5a) RICHIESTA DI DOCUMENTI: copia del bando integrale, del Capitolato Speciale d'Appalto con l'allegato «A» al medesimo e delle planimetrie dei locali interessati, possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Area dei Servizi Sociali - Strutture Residenziali di Accoglimento Assistenziali - Passo Costanzi, n. 2 - piano 3° - stanza n. 308 - telefono 040.6754747 - fax 040.6754890.

6a) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del giorno 29 luglio 1999;

b) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE: COMUNE DI TRIESTE - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 34121 TRIESTE - ITALIA;

c) LINGUA: Italiano.

7a) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA PRESA D'ATTO DEL PERVENIMENTO DELLE OFFERTE: potrà assistere un rappresentante della ditta offerente;

b) DATA - ORA E LUOGO DELLA PRESA D'ATTO DEL PERVENIMENTO DELLE OFFERTE: il giorno 30 luglio 1999 alle ore 10,00 presso il Comune di Trieste - Largo Granatieri, n. 2 - 1° piano - stanza n. 216.

8) CAUZIONI: provvisoria pari a lire 12.000.000 - 6.197,48 euro (lotto 1), lire 1.000.000 - 516,46 euro (lotto 2); definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione per ciascun lotto.

9) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: mutuo bancario.

Le modalità di pagamento sono indicate all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI: sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

11) CONDIZIONI MINIME:

1) *Per tutti i concorrenti:* Dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

a) le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

b) i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

ed attestante:

c) la capacità del dichiarante di impegnare la Società o la ditta;

d) che la Società stessa o la ditta è iscritta alla Camera di Commercio o per i concorrenti stranieri nei corrispondenti registri commerciali, per attività inerente la presente fornitura;

e) l'inesistenza dei casi di esclusione dalla partecipazione alla gara, previsti dall'articolo 20 della Direttiva 93/36 CEE del 14 giugno 1993. Tale ultima attestazione dovrà essere separatamente resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara;

f) l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

g) il fatturato globale dell'Impresa e del fatturato attinente al settore merceologico di interesse di cui al lotto od ai lotti a cui si intende partecipare, che per gli ultimi tre esercizi finanziari, dovrà essere per ciascun anno almeno pari al prezzo base di gara per ogni lotto;

– elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, evidenziando quelle analoghe a quelle del presente appalto, limitatamente ai lotti per i quali si è interessati, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, da documentare con le modalità di cui all'articolo 23 punto 1) a) della Direttiva CEE 93/36 del 14 giugno 1993;

– copia del Capitolato Speciale d'Appalto unitamente all'allegato «A» sottoscritta per accettazione;

– ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale (via S. Pellico, n. 3) comprovante l'avvenuto versamento, per ogni lotto, del deposito cauzionale provvisorio specificato al precedente punto 8. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa a' sensi dell'articolo 1 della legge n. 348 del 10 giugno 1982. Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito subito dopo l'avvenuta aggiudicazione, ai concorrenti non aggiudicatari, mentre sarà restituito all'Impresa aggiudicataria allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo, nella misura pari al 10% del prezzo di aggiudicazione per ciascun lotto. Essa potrà essere sostituita con la presentazione di una fidejussione.

2) *Per i raggruppamenti di fornitori:* il Raggruppamento dovrà presentare per ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento stesso la documentazione di

cui sopra. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358. L'Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi.

3) *Per i concorrenti stranieri:* per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 17, 2º comma della legge 4 gennaio 1968 n. 15). I concorrenti stranieri dovranno produrre la documentazione equivalente a quella richiesta per le Imprese italiane, in base alla legislazione dello stato in cui hanno la loro sede.

La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

12) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 6 mesi.

13) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 al concorrente che avrà presentato l'offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto degli elementi indicati all'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. All'aggiudicazione si procederà in lotti separati anche in presenza di una sola valida offerta. In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

14-15) ALTRE INDICAZIONI: le Imprese ed i Raggruppamenti di fornitori interessati a partecipare all'appalto-concorso dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo idoneo (Servizio postale di Stato, Agenzia di recapito, corrieri, consegna diretta) i loro progetti/offerta, redatti in lingua italiana, contenuti in plichi chiusi e sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura da inoltrare al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 e recanti oltre all'indicazione del mittente la seguente scritta: «OFFERTA PER L'APPALTO CONCORSO PER LA FORNITURA DI ARREDO PER IL NUOVO CENTRO PER L'ANZIANO LOTTO n....» nonchè l'indicazione del numero del lotto al quale l'offerta contenuta nel plico si riferisce. Ogni concorrente potrà partecipare ad una o a entrambe le gare. In caso di partecipazione alla gara per entrambi i lotti è consentita la presentazione di un'unica offerta, purché il progetto e l'offerta economica siano formulati distintamente per ogni lotto. Il Comune s'intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello indicato al punto 6 b). Non sono ammesse proroghe.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA: il suddetto plico dovrà contenere:

A) Offerta economica inserita in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con dicitura esterna: «A) OFFERTA ECONOMICA» senza alcun altro documento all'interno, e dovrà contenere l'indicazione del prezzo praticato per ogni singolo lotto cui si partecipa e dei prezzi unitari di tutti gli articoli proposti (elenco cadauno e quantità). I prezzi si dovranno esprimere in cifre e lettere. L'offerta economica deve essere presentata in carta bollata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

Dovrà inoltre contenere:

1. l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto;
2. l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;
3. l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A. della ditta.

B) Elaborati tecnici: da presentarsi in busta o contenitore chiusa/o e controfirmata/o sui lembi di chiusura con dicitura esterna: «B) ELABORATI TECNICI» senza alcun altro documento all'interno. In detta busta o contenitore dovrà essere inserito quanto stabilito all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, alla voce «BUSTA B - Elaborati Tecnici».

C) Altri documenti: in altra busta con dicitura esterna «C) DOCUMENTI» dovranno essere inclusi, a scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente punto 11). Per il concorrente che partecipi ad entrambe le gare sarà sufficiente presentare la documentazione richiesta con l'offerta relativa al lotto di importo più elevato. La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara. I progetti- offerta ammessi alla gara saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata la quale li esaminerà valutando gli elementi riportati all'articolo 5 del Capitolato, secondo la formula riportata all'articolo 7 del medesimo. L'offerta economica verrà valutata applicando la seguente formula:

$$p=35xVOmin/VOC$$

dove p = punteggio da attribuire all'offerta presa in considerazione;

VOmin = valore dell'offerta più bassa;

VOC = valore dell'offerta presa in considerazione.

La Commissione indicherà l'offerta ritenuta migliore motivando congruamente la propria scelta. Nel caso le offerte pervenute non ottengano almeno il 75% del punteggio a disposizione le medesime saranno dichiarate inammissibili. L'Ente appaltatore potrà non far propria la proposta della Comissione Giudicatrice o non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse. L'aggiudicazione avverrà con apposito provvedimento deliberativo. La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto concorso anche in caso sia pervenuta una sola offerta valida.

È esclusa la revisione dei prezzi. In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico dell'aggiudicatario. Per quanto non risulta contemplato dal presente bando e nel Capitolato, si fa espresso richiamo alle norme di legge e regolamentari in materia di contabilità generale dello Stato, ai contenuti della delibera consiliare n. 122 del 10 dicembre 1997, per quanto attiene ai casi di esclusione dalla partecipazione agli appalti del Comune di Trieste, nonché al Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste. L'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

16-17) Il presente bando viene inviato all'UPUCE il giorno 7 giugno 1999.

Trieste, lì 7 giugno 1999

IL DIRETTORE DI AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

COMUNE DI BRUGNERA
(Pordenone)

Avviso di deposito della delibera di adozione del P.R.P.C. - di iniziativa pubblica - denominato «Progetto di arredo urbano del centro storico di Brugnera».

IL SINDACO

vista la deliberazione consiliare n. 34 del 3 maggio 1999, esecutiva, con la quale è stato adottato il P.R.P.C. - di iniziativa pubblica - denominato «Progetto di arredo urbano del centro storico di Brugnera»;

visto l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni;

RENDE NOTO CHE

Il suddetto piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, lì 3 giugno 1999

IL SINDACO: dott. Gino Callegher

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. - di iniziativa pubblica - di piazza Vittoria a Maron.

Il SINDACO

vista la deliberazione consiliare n. 35 del 3 maggio 1999, esecutiva, con la quale è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. - di iniziativa pubblica - di piazza Vittoria a Maron;

visto l'articolo 45 delle legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni;

RENDE NOTO CHE

Il suddetto piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, lì 3 giugno 1999

IL SINDACO: dott. Gino Callegher

Avviso di deposito della delibera di adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. (Piano di recupero) - di iniziativa pubblica - dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron.

IL SINDACO

vista la deliberazione consiliare n. 36 del 3 maggio

1999, esecutiva, con la quale è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. (Piano di recupero) - di iniziativa pubblica - dell'area tra via Borghetto e via IV Novembre del centro di Maron;

visto l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e successive modificazioni

RENDE NOTO CHE

Il suddetto piano è depositato presso la Segreteria comunale per la durata di 30 giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C. e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni e le opposizioni potranno essere inoltrate con esposto al Sindaco redatto su carta legale.

Brugnera, lì 3 giugno 1999

IL SINDACO: dott. Gino Callegher

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
(Udine)

Avviso di deposito degli atti relativi alla variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica - P.I.P.

IL SINDACO

– Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 1999, con la quale viene riadottata la variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - P.I.P.;

– Visto l'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

che per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso resteranno depositati presso la Segreteria comunale di questo Comune, in libera visione a tutti i cittadini, gli atti relativi alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica - P.I.P.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni alla variante al P.R.P.C.

Si precisa che le osservazioni od opposizioni dovranno essere redatte in carta legale ed anche i grafici che eventualmente venissero presentati a corredo delle osservazioni od opposizioni dovranno soddisfare la legge sul bollo.

Castions di Strada, lì 2 giugno 1999

IL SINDACO: Roberto Nardini

COMUNE DI CORDOVADO
(Pordenone)

Avviso di deposito della variante n. 4 al P.R.P.C. - Piano di recupero di iniziativa pubblica - del centro storico del Comune di Cordovado.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 15 del 29 aprile 1999, il Consiglio comunale ha adottato la variante n. 4 al P.R.P.C. - Piano di recupero di iniziativa pubblica - del centro storico del Comune di Cordovado, relativa alle aree di coordinamento 2, 3, 9, 12, 14, 15 e 19.

Il suddetto piano, verrà depositato presso la Segreteria comunale in tutti i suoi elementi, durante l'orario d'ufficio, per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.

Cordovado, lì 10 giugno 1999

IL SINDACO: Augusto Bertocco

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Riclassificazione dell'esercizio ricettivo di albergo sito in riva Garibaldi, 17 all'insegna «Tripoli». Deliberazione della Giunta comunale 18 maggio 1999, n. 194. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo sito in riva Garibaldi, n. 17, all'insegna «Tripoli» il cui titolare è il signor Zorzini Giorgio, legale rappresentante della S.n.c. «Meublé Tripoli di Zorzini G. & C.», è riclassificato albergo stagionale con n. 2 (due) stelle, con la denominazione aggiuntiva di meublé ed una capacità ricettiva di n. 18 camere, n. 36 posti letto e n. 18 bagni-docce;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO: Marin

Riclassificazione dell'esercizio ricettivo di albergo sito in viale Pegaso, n. 1 all'insegna «Plaza». Deliberazione della Giunta comunale 25 maggio 1999, n. 205. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) l'esercizio ricettivo di albergo all'insegna «Plaza» con una capacità ricettiva di n. 45 camere, n. 81 posti letto e n. 50 bagni-docce, sito in viale Pegaso, n. 1, il cui titolare è il signor Pogorelz Ennio, è riclassificato albergo stagionale con n.3 (tre) stelle;

2) la classificazione ha validità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17/1997;

(omissis)

IL SINDACO: Marin

COMUNE DI POCENIA

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale per la zona artigianale-industriale del capoluogo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 40 del 3 maggio 1999, esecutiva, è stata adottata la variante n. 2 del Piano particolareggiato comunale per la zona artigianale-industriale del capoluogo.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 21 giugno al 24 luglio 1999, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni a detto Piano redatte in carta legale.

Pocenia, lì 7 giugno 1999

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
p. ed. Ezio Monte

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

(Udine)

Statuto comunale.

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Il Comune

1. Il Comune di San Giovanni al Natisone è Ente locale autonomo, nell'ambito della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune è dotato di autonomia statuaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli osta-

coli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, tenuto conto della particolare collocazione socioeconomica, nell'isola produttiva della sedia;

b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni del volontariato;

c) concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, l'attuazione di idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, in sintonia con le esigenze della produzione;

d) la tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia, l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli invalidi e agli inabili;

e) l'adozione delle misure necessaria a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo, e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque, la tutela del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività;

f) la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nella sua forma di lingua, di costume e di tradizioni locali;

g) l'incoraggiamento e la promozione dello sport dilettantistico in ogni sua espressione favorendo particolarmente l'istituzione e lo sviluppo di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi e associazioni;

h) il sostegno all'attività educativa, in particolare, rivolto alla scuola e alle attività culturali;

i) tiene conto nella sua azione, della legislazione nazionale sulle pari opportunità uomo, donna.

3. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da appositi regolamenti, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

3. Il Comune di San Giovanni al Natisone presta particolare attenzione alla tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana.

4. Il Comune di San Giovanni al Natisone nell'ambito dei poteri conferiti dalle leggi in materia di collaborazione tra enti locali e nello spirito della carta europea dell'autonomia locale, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazione permanenti, legami di collaborazione, solidarietà ed amicizia.

Art. 3
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e località:

– San Giovanni al Natisone - capoluogo

– Dolegnano, Medeuzza, Villanova del Judrio - frazioni

– Bolzano e Cascina Rinaldi - località

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

3. Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari e motivate esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La delimitazione del territorio comunale può essere modificata con legge della Regione e previo accordo tra i Comuni interessati, con le procedure previste dall'articolo 7, punto 3, dello Statuto regionale e dal Titolo II della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22.

Art. 4
Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, tale spazio dovrà essere visibile ed accessibile al pubblico.

Art. 5
Stemma e gonfalone

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Comune di San Giovanni al Natisone e con lo stemma concesso con R.D. di data 9 dicembre 1937.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con R.D. di data 9 dicembre 1937.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 6
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione di servizi o di funzioni, può disporre, a norma del capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142:

a) la costituzione di aziende speciale;

b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico;

c) la stipulazione di apposita convenzione o accordi di programma con altri Comuni o enti pubblici interessati alla gestione del servizio o della funzione;

d) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;

e) la concessione a terzi;

f) la costituzione di accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche.

CAPO II
FUNZIONI COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 7
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e. dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 8
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe. di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 9
La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza. alla loro specificazione ed attuazione.

2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 10
I Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto.

3. I Regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione e comunque fatta salva ogni altra diversa disposizione di legge.

CAPO III
PARTECIPAZIONE, DIRITTI DEI CITTADINI, AZIONE POPOLARE

Art. 11
Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso agli atti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme associative;

d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 12
Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.

2. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, agli atti amministrativi ed eventualmente di averne copia.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 13

Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, ne ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzativi idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

7. Il Comune in conformità della legge 31 dicembre 1996, n. 675, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 14

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione.

2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:

a) il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;

b) la possibilità di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.

3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti regolamentari che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative o altre forme di agevolazione.

4. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto, dell'atto costitutivo e copia dell'ultimo bilancio a rendiconto approvato.

5. Sull'accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta comunale, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo.

Art. 15

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di importanti interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte verrà data risposta scritta entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione degli atti.

3. Qualora si tratti di atti particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale, a parere del Sindaco, lo stesso ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva al recepimento del documento.

4. I soggetti di cui al punto sub. 1) possono rivolgere interrogazioni verbali su argomenti di carattere generale che interessino la comunità, al Sindaco, Assessori, Consiglieri alla fine di ogni seduta del Consiglio comunale. Le interrogazioni e le risposte verbali essendo esperite alla chiusura della discussione del Consiglio comunale non sono oggetto di verbalizzazione.

Art. 16

Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari - generali o limitate a specifiche categorie di cittadini - per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 17

Referendum

1. È ammesso referendum consultivo, esclusivamente su problemi di interesse e rilevanza generale del Comune, ove lo richiedono la metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, ovvero il 20% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è comunque ammesso il ricorso a referendum consultivo nelle seguenti materie:

a) tributi, tariffe, contribuzioni, bilancio e conto;

c) nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera n), della legge n. 142/1990;

d) contratti di lavoro dei dipendenti;

e) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;

f) materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nei cinque anni precedenti.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta richiesta di consultazione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche nominati dalla Giunta comunale sentita la conferenza dei capigruppo, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti ad una delle proposte non siano inferiori al 40% degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione.

6. Entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 18

Istituzione e attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento delle amministrazioni comunali viene istituito a livello comunale l'ufficio del difensore civico.

2. Spetta al difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti o associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.

3. Il difensore civico agisce d'ufficio qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi.

4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richiesta di intervento al difensore civico.

5. Il Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri, indicherà modi e forme della nomina, del funzionamento, durata in carica, decadenza e revoca, requisiti, indennità, sede e quanto altro necessario al completo funzionamento dell'istituto.

6. L'organico del personale per l'ufficio del difensore civico sarà previsto nella pianta organica dell'ente.

7. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne hanno provocato l'azione, invia relazioni dettagliate al Consiglio comunale per le opportune determinazioni.

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 19

Organi del Comune

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, sono:

a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il Sindaco.

2. Il Consiglio comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta comunale è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Sindaco nell'Amministrazione dell'Ente.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, nonché il legale rappresentante dell'Ente, capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5. Il Sindaco ed il Consiglio comunale durano in carica per il periodo determinato dalla legge. La loro elezione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono altresì regolati dalla legge che stabilisce la loro durata in carica.

Art. 20

Il Consiglio comunale: poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sin-

daco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 21

Le competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali nonché a quelli espressamente attribuiti gli da leggi statali o regionali.

a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:

1 - Statuto;

2 - istituzione degli organismi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento;

3 - convalida dei Consiglieri eletti;

4 - costituzione delle Commissioni di indagine sull'attività della Amministrazione;

5 - costituzione delle Commissioni consiliari consultive.

b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1 - Regolamenti comunali con esclusione di quelli che la legge ne riserva l'adozione ad altro organo;

2 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

3 - istituzione e ordinamento dei tributi 4 - elezione del Difensore civico.

c) Indirizzo dell'attività:

1 - indirizzi generali di governo;

2 - relazioni previsionali e programmatiche;

3 - programmi e progetti preliminari;

4 - bilanci annuali e previsionali e relative variazioni;

5 - piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi;

6 - pareri sulle dette materie;

7 - gli indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

d) Organizzazione interna dell'Ente:

1 - criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2 - assunzione diretta dei pubblici servizi;

3 - concessione dei pubblici servizi;

4 - costituzione di istituzioni;

5 - costituzione di aziende speciali e loro statuti;

6 - indirizzi operativi per le aziende e istituzioni;

7 - costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata;

8 - affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.

e) Organizzazione esterna dell'Ente:

1 - le convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici;

2 - costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma;

3 - definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

f) Gestione ordinaria e straordinaria:

1 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

2 - la partecipazione a società di capitali;

3 - la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio;

4 - l'emissione dei prestiti obbligazionari;

5 - le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.

g) Controllo dei risultati di gestione:

1 - elezione del Collegio dei revisori del conto.

Art. 22

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 23

Commissioni consiliari

1. In seno al Consiglio comunale possono essere isti-

tuite commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione e ne determina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 24

Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli assessori da esso delegato debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assume consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

6. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da portare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indica ne dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.

Art. 25

Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui al Regolamento, sono indirizzate Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di sensazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono mediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, ve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1°, lettera b) n. 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi l'articolo 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 26

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approva maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 27

Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 28

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unicamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco neo eletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.

7. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unicamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

8. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento da osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore e con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di cui all'articolo 2, 3° comma dello Statuto, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 29

Le competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.

6. Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Art. 30

Il Sindaco: funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Sindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e servizi e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

8. Il Sindaco può nominare e revocare, in conformità alla legge, allo Statuto ed al Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi, il Segretario comunale quale Direttore generale.

Art. 31

Il Sindaco: competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;

b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) nomina il Vice Sindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e) indice i referendum comunali;

f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

h) cura l'osservanza dei Regolamenti;

i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

m) conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 142/1990.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Art. 32

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, d cadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede all scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sin alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 33

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario comunale ed ai Responsabili degli Uffici e Servizi.

2. Nel rispetto della legge, dello Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

3. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Le funzioni di cui al comma 3, che precede, con esclusione di quelli di cui alla lettera f) possono essere

attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi dell'articolo 17, comma 68 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

5. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi e il Segretario comunale nel caso di cui al comma 4 del presente articolo sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'articolo 2229 del Codice civile oppure di alto valore in base all'articolo 2222 dello stesso Codice.

7. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

8. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento per l'accesso al pubblico impiego stabiliscono i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.

9. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la durata massima dell'incarico il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità «ad personam» all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Tali incarichi non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, mentre il trattamento economico sarà determinato dalla Giunta comunale.

10. La nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi è conferita dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco o dell'Assessore di riferimento.

11. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Regolamento per l'accesso al pubblico impiego disciplinano, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

12. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati da accordi collettivi regionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa regionale.

13. Con apposito Regolamento, in conformità delle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi regionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 34

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'articolo 17, comma 75, alla legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La legge e il Regolamento di cui all'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dall'articolo 17, comma 78 della legge 15 maggio 1997, n. 127. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario del Comune può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio. Il Segretario comunale può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal Sindaco su deliberazione della Giunta comunale, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri d'ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta di Giunta comunale.

5. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti

6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco, per

particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti surrichiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.

7. Il Segretario comunale:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.

9. Il Segretario comunale è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.

10. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un Vice Segretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 35

I pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. In caso di assenza dei Responsabili dei servizi i pareri sono espressi dal Segretario comunale.

CAPO VII

I SERVIZI

Art. 36

I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

Art. 37

Le convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 38

I Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, unicamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5/bis e 5/ter dell'articolo 36 e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio;

lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può - prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'articolo 23 della medesima legge e delle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

Art. 39

Istituzioni

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia, gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio comunale; per i componenti il Consiglio di amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca, opportunamente motivate, degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del conto del Comune.

Art. 40

Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Per la nomina e la designazione degli amministratori si applicano gli articoli 32, comma 2, lettera n) e 36, comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora s'intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori l'intero organo esecutivo dell'Azienda, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

3. L'Azienda uniforma la sua attività a criteri di efficacia. efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.

5. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, - determinare le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede, un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 41

Società per azioni
e a responsabilità limitata

1. La Società per azioni o la Società a responsabilità limitata sono istituite a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione altri soggetti pubblici o privati.

2. La disciplina della Società per azioni è stabilita dall'articolo 2325 e seguenti del Codice civile.

3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita l'articolo 2472 e seguenti del Codice civile.

Art. 42
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

7. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamento si procede a nonna dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

CAPO VIII
COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 43
I principi di collaborazione

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche sovracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 44
Dalla collaborazione alla programmazione

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

CAPO IX
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 45
Autonomia finanziaria

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente,

per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 46

Controlli di gestione

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio comunale si avvolgono del Collegio dei revisori del conto e le modalità del controllo sono quelle contenute negli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche e nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 47

Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 delegata alla gestione finanziaria dell'Ente locale e finalizzata, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali o da norme pattizie.

2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 48

Contabilità e servizio finanziario

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. Con il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3. La Giunta comunale in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1995, n. 77, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore generale se nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del presente Statuto, definisce il piano esecutivo di gestione emanando apposite direttive e criteri, determinando nel con tempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi o al Segretario comunale.

4. Il responsabile del servizio, con il coordinamento del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanzia rio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 49

Collegio dei Revisori del conto

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente,

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei commercialisti,

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori svolgono le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo conciliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione conciliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo conciliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 64 dell'ordinamento contabile.

5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e possono partecipare all'assemblea dell'organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari ai componenti del collegio dei revisori dei conti saranno comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre, ai componenti il collegio di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli atti di impegni di spesa.

6. I revisori sono dotati, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

7. I revisori sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario.

8. Possono in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio comunale entro il termine di venti giorni.

9. I Revisori sono revocabili solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

10. Il Revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento dell'Ente.

CAPO X
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 51
Modifiche dello Statuto

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 15 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 52
Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 142/1990.

3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla legge 142/1990 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la legge 142/1990 e lo Statuto.

(Approvato con atti di Consiglio comunale n. 4 del 25 gennaio 1999 e n. 46 del 29 aprile 1999, ravvisati privi di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di Udine in data 29 aprile 1999 al n. 28274).

COMUNE DI SPILIMBERGO
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'Ambito funzionale A/b di Vacile.

IL SINDACO

AVVERTE

Che a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso e per la durata di trenta giorni effettivi, è depositata presso la Segreteria co-

munale la deliberazione consiliare n. 51 del 28 maggio 1999, di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata relativo all'ambito funzionale A/b di Vacile riguardante il complesso edilizio denominato «Palazat» di via Carducci, unitamente agli elaborati del Piano stesso.

Durante i trenta giorni di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione, nel normale orario d'ufficio, di tutti i documenti in questione a tutti gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C. sopra indicato, mentre i proprietari dei beni immobili vincolati potranno presentare opposizione, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da lire 20.000.

Spilimbergo, lì 1 giugno 1999

IL SINDACO: Alido Gerussi

COMUNE DI TRIESTE

Area pianificazione territoriale
Servizio coordinamento amministrativo

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata di via Bellavista.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che con deliberazione consiliare n. 21 del 29 marzo 1999 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata di via Bellavista.

La relativa documentazione viene depositata presso l'Albo pretorio di via Malcanton, n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal 23 giugno e sino a tutto il 23 luglio; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito i proprietari di immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare al Comune opposizioni e osservazioni; chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Trieste, 9 giugno 1999

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
Walter Cossutta

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto del Dirigente del 5° Servizio 31 maggio 1999, n. 12502/99. (Estratto). Autorizzazione alla gestione di rifiuti all'Ospedale S. Giovanni di Dio - Fatebenefratelli.

IL DIRIGENTE DEL 5° SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di rinnovare fino al 2 giugno 2004 l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di termodistruzione dell'Ospedale «S. Giovanni di Dio» - Fatebenefratelli, dipendente della Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, autorizzazione originariamente rilasciata con decreto del Presidente della Provincia di Gorizia n. 3/94 - 6569/93 del 3 giugno 1994 e successivamente modificata ed integrata con decreto del Direttore regionale dell'ambiente, della Regione Friuli-Venezia Giulia n. AMB/10244-GO/ESR/699 del 14 maggio 1998, con decreto del Presidente della Provincia di Gorizia prot. n. 10174/99 del 26 aprile 1999 e con decreto del Presidente della Provincia di Gorizia prot. n. 10302/99 del 28 aprile 1999.

(omissis)

Gorizia, 31 maggio 1999

IL DIRIGENTE: ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone 18 maggio 1999, n. 206. Comune di Maniago - Discarica di prima categoria in località Cossana. Integrazione e modifica del decreto regionale AMB 784-PN/ESR/168 del 12 maggio 1998. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984 dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato D.P.R. 915/1982 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, contenente norme per la prima applicazione del succitato D.P.R. 915/1982;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, così come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./739-PN/ESR/168 del 12 maggio

1988 con il quale, tra l'altro, è stato approvato il progetto per la costruzione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Maniago, località Cossana, redatto nell'ottobre 1987 ed il Comune di Maniago è stato autorizzato a costruire la discarica di che trattasi;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP/1320-PN/ESR/168 del 6 giugno 1988 con il quale il Comune di Maniago è stato autorizzato a gestire la discarica suddetta per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./130-PN/ESR/168 del 10 marzo 1989 con il quale il 1º comma dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP/739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 è stato sostituito con l'approvazione del progetto generale aggiornato per la costruzione della discarica di cui trattasi, redatto nel novembre 1988 e con l'approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di cui sopra, mentre l'articolo 2 dello stesso decreto è stato sostituito con l'autorizzazione nei confronti del Comune di Maniago alla costruzione del primo lotto citata della discarica;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/632-PN/ESR/168-A del 3 luglio 1991 con il quale è stato approvato il progetto relativo al 2º lotto funzionale della discarica e contestualmente è stata autorizzata la relativa costruzione in conformità al progetto medesimo;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./633-PN/ESR/168 del 3 luglio 1991 di voltura dell'autorizzazione alla gestione del 1º lotto della discarica, dal Comune di Maniago alla Società Friul Julia Appalti S.r.l.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./866-PN/ESR/168-A del 29 aprile 1992 con il quale la Società Friul Julia Appalti S.r.l. con sede a Udine, via Bolivia, n. 30, è stata autorizzata alla gestione del 2º lotto della citata discarica fino all'esaurimento del lotto stesso e comunque per un periodo non superiore ad anni 3 dalla data del provvedimento;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./1583-PN/ESR/168 del 19 ottobre 1993 con il quale è stato approvato il progetto di variante mediante parziale soprelevazione del 1º lotto della discarica in argomento subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere n. 18/4/93 del Comitato tecnico regionale del 14 luglio 1993;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./1910-PN/ESR/168-B dell'1 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati il progetto generale aggiornato della discarica in oggetto, denominato «Discarica Cossana. Ampliamento - II lotto», e il progetto esecutivo dell'ampliamento - 2º lotto della discarica medesima, a sua volta suddiviso in due stralci esecutivi, nonché il Comune di Maniago è stato autorizzato alla costruzione dell'ampliamento - 2º lotto, subordinatamente alle prescrizioni di cui al parere n. 48/4/92 del Comitato tecnico regionale del 4 giugno 1992;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale dell'ambiente n. AMB./1155-PN/ESR/168-B del 2 agosto 1993 con il quale la Società Friul Julia Appalti S.r.l. è stata autorizzata alla gestione del 1º stralcio dell'ampliamento - 2º lotto della discarica in parola, fino all'esaurimento e comunque per un periodo non superiore ad anni tre dalla data del provvedimento stesso;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./1155-PN/ESR/168 del 3 ottobre 1994 con il quale è stata confermata la Commissione di collaudo già nominata con il decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici n. LL.PP./739-PN/ESR/168 del 12 maggio 1988 e confermata con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB./130-PN/ESR/168 del 10 marzo 1989, n. AMB./632-PN/ESR/168-A del 3 luglio 1991, n. AMB./1910-PN/ESR/168-B dell'1 ottobre 1992 e n. AMB./1583-PN/ESR/168 del 19 ottobre 1993;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/ 1641-PN/ESR/168-B del 30 dicembre 1994 con il quale la Società Friul Julia Appalti S.r.l. è stata autorizzata alla gestione del 2º stralcio dell'ampliamento - 2º lotto della discarica suddetta fino all'esaurimento del medesimo e comunque non oltre il 2 agosto 1996;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996 con il quale è stato approvato il progetto di sopreleva-zione - 2º lotto della discarica di che trattasi e il Comune di Maniago è stato autorizzato alla esecuzione dei lavori;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 169 del 27 aprile 1999 di proroga al 30 aprile 2000 del termine di cui all'articolo 3 del succitato decreto AMB/784 relativo all'esecuzione di tutte le opere, compresa la sistemazione finale, inerenti la costruzione della sopraelevazione del 2º lotto della discarica in argomento;

PRESO ATTO che le operazioni di smaltimento rifiuti presso il 2º lotto sono terminate in data 27 aprile 1999, come comunicato dalla società Friul Julia Appalti, titolare dell'autorizzazione all'esercizio del lotto in questione, con nota del 28 aprile 1999;

RICHIAMATO l'articolo 1 del decreto AMB/784 del 30 aprile 1996 che prescrive:

«a) per quanto attiene alla copertura finale anziché l'impermeabilizzazione prevista nel progetto, dovrà essere posata una geomembrana bentonitica di spessore 6 mm. e sopra a questa uno strato di terreno vegetale di spessore pari a 80 cm.;

b) per quanto riguarda la captazione del biogas, si prescrive che sia garantito il regolare funzionamento del

sistema di aspirazione e combustione del biogas, previa accurata valutazione della percentuale di metano presente nel gas aspirato;

c) la copertura dovrà essere realizzata diminuendo per quanto possibile le pendenze dei fianchi in modo tale da rendere il profilo della discarica esteticamente armonico con l'ambiente circostante;»

ATTESO che la suddetta prescrizione di cui alla lettera c) verrà recepita dal progetto di cui all'articolo 2, lettera e) decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 27 gennaio 1998 che prescrive:

«e) che venga presentato, prima dell'esaurimento del 3º lotto, un progetto di variante al progetto generale che descriva la sistemazione finale di tutta l'area prevedendo, tra l'altro, un migliore inserimento del complesso della discarica nell'ambiente circostante.»;

VISTA la relazione integrativa pervenuta in data 15 aprile 1999 prot. n. 43311 riferita alla copertura finale ed alle previsioni degli assestamenti del corpo rifiuti, a firma dell'ing. Luciano Babos della Risorse BTA;

ATTESO che per quanto sopra esposto si rileva la necessità di integrare e modificare la relativa autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996;

RICHIAMATA quindi la comunicazione di avvio del procedimento della suddetta modifica, inviata al Comune di Maniago con nota prot. n. 4578 del 28 aprile 1999 da parte del Servizio tutela ambientale di questa Provincia;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente di Servizio (articolo 53 - 1º comma, legge n. 142/1990);

DELIBERA

1. Le prescrizioni di cui all'articolo 1 del Decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/784-PN/ESR/168-B del 30 aprile 1996 sono sostituite ed integrate come segue:

«a) per quanto attiene la copertura finale si dovrà realizzare un primo strato di 20 cm. di materiale come da progetto approvato e per la sovrastante impermeabilizzazione si dovrà posare una geomembrana bentonitica di spessore 6 mm. e sopra a questa uno strato di terreno vegetale di spessore almeno a 80 cm.;

b) per quanto riguarda la captazione del biogas si prescrive di:

b.1) realizzare i pozzi captazione di cui al progettoapprovato (n. 7 pozzi), entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento;

b.2) attivare, entro il termine di cui sopra, la captazione e combustione del biogas anche utilizzando sistemi provvisori, da mantenere attivi salvo interruzioni determinate dai lavori di sistemazione e impermeabilizzazione finale. Tali interruzioni dovranno essere limitate all'effettivo tempo necessario all'esecuzione dei lavori e dovranno, comunque, essere preventivamente comunicate alla Provincia;»;

2. Il Comune di Maniago dovrà immediatamente comunicare alla Provincia di Pordenone le date di inizio e di ultimazione dei lavori di sistemazione finale della discarica.

3. La Provincia di Pordenone si riserva la facoltà di modificare, aggiornare, sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate.

4. Rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti precedenti che non siano in contrasto con il presente atto.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento integralmente al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione di cui all'articolo 5, comma 14 del D.P.G.R. n. 01/1998, nonché al Comune di Maniago, alla Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», alla Società Friul Julia Appalti S.r.l. di Udine ed al Presidente della Commissione di collaudo.

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

IL PRESIDENTE:
Alberto Rossi

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di assistente tecnico perito industriale con specializzazione in elettronica o telecomunicazioni.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 520 del 23 aprile 1999 del Responsabile dell'Unità operativa politiche del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di assistente tecnico - perito industriale con specializzazione in elettronica o telecomunicazioni, dei quali 1/3, nella fattispecie 2, riservato, in base all'articolo del decreto 458 del 21 ottobre 1991, al personale in servizio di ruolo presso l'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 124, D.M. 30 gennaio 1982)

1. diploma di perito industriale o equipollente con specializzazione in elettronica o telecomunicazioni.

PROVE DI ESAME
(articolo 126, D.M. 30 gennaio 1982)

Prova scritta: su argomenti relativi al posto messo a concorso.

Prova pratica: parere scritto su un parere od impianto.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea;

b. idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesto, per l'esercizio professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata a.r., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì: 8-15, venerdì: 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - in via Farneto, n. 3 - IV piano - stanza 25, ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio, eventualmente necessario per l'espletamento della prova d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad egni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidali saranno raccolti presso l'U.0. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione del concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992, nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 è composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

Punteggio

La commiissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 30

b) titoli accademici e di studio e pubblicazioni: 15

c) curriculum formativo e professionale: 5.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza corrispondente ad un punteggio superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova. (13.5).

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa politiche del personale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA:
dott. Danilo Verzegnassi

Revoca del bando di concorso pubblico relativo a 2 posti di dirigente medico I livello disciplina «medicina interna» e contestuale rinnovo della procedura tramite il presente bando.

In esecuzione della deliberazione n. 352 del 17 maggio 1999 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 2 posti di dirigente medico di I livello in disciplina «medicina interna».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, ovvero limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del D.P.R. 483/1997; la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine;

c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso la Unità sanitaria locale e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

PROVE DI ESAME:
(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso simulato o su argomenti inerenti alla disicplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati , si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

b. idoneità fisica all'impiego.

   L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

   Il personale dipenderne da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere poseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello dal lunedì a giovedì 8-15, venerdì 8-13, sabato: chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via Farneto, n. 3 - IV piano - ovvero per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 14166342 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403, 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati (pena successiva regolarizzazione con spese a carico dell'interessato).

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certidicazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere compresibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una va-

lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, unitamente a quella dei vincitori, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997) e a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio concorsi - Struttura operativa Politiche del personale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, telefono 040/3995161-5231.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gino Tosolini

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti»
Via del Farneto, n. 3
34142 Trieste

...l... sottoscritto/a (a);

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

– di esser... nat... a .... il .... ;
– di risiedere a .... , via .... , n. .... ;
– di essere in possesso della cittadinanza SI NO

ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....
.... ;

– di essere di stato civile ....

– di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....

(ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....)
....

– di aver riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione) ....
....

– di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma di laurea): ....
.... conseguito il ....
presso (Università) .... (b)

– di essere altresì in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....

– di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:

– di essere iscritto all'Albo professionale di ....

– libera docenza o specializzazione nella disciplina di ....

e se conseguita o meno ai sensi del D.L. 257/1991 .... e relativa durata del corso ......

– di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (c)

– di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni:
.... (d)

– di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);

– di dare il proprio consenso, al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;

– che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

dott./dott.ssa ....

via/piazza ...., n. ....

c.a.p.: .... Città ....

telefono ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data, ...

Firma ....

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere:

– inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Ospedali Riuniti», via del Farneto, n. 3 - 34100 Trieste

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 15.00, venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, sabato: chiuso).

Graduatorie di merito dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per n. 2 posti di dirigente medico di I livello in disciplina radiologia diagnostica e di n. 5 posti di dirigente medico di I livello in disciplina anestesia e rianimazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 371 del 24 maggio 1999, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 2 posti di dirigente medico di I livello in disciplina «radiologia diagnostica»:

1. dr. Gioulis Eugenio p. 79,0833
2. dr. Morra Aldo p. 76,25

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con deliberazione del Direttore generale n. 368 del 24 maggio 1999, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di dirigente medico di I livello in disciplina «anestesia e rianimazione»:

1. dr.ssa Tomasini Ariella p. 70,010
2. dr.ssa Randino Anna p. 66,460

Trieste, 27 maggio 1999

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Graduatoria di merito dei candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di 1° livello di chirurgia generale.

In attuazione alla propria determinazione n. 214 in data 13 aprile 1999, si riporta la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di 1° livello di chirurgia generale:

1) Fanti dr. Giovanni
nato a Udine il 24 febbraio 1965
punti 86,000 su punti 100

2) Rota dr. Giorgio
nato a Maniago (Pordenone) il 17 novembre 1958
punti 76,600 su punti 100.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE
CIMOLAIS (Pordenone)

Calendario delle prove scritte relative all'assunzione in ruolo del Direttore. Decreto del Presidente 31 maggio 1999, n. 2.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio direttivo n. 29/1998, n. 109/1998, n. 197/1998, n. 30/1999;

DATO ATTO che il bando di concorso per l'assunzione del Direttore dell'ente è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 14 aprile 1999, n. 15;

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

IN ATTUAZIONE della deliberazione di Consiglio direttivo n. 57 del 21 maggio 1999, con la quale si stabilisce il calendario per le prove scritte relative al concorso per assunzione in ruolo del Direttore

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal relativo bando di concorso, il seguente calendario per le prove scritte relative all'assunzione in ruolo del Direttore di questo ente:

– prima prova presso la sala convegni del Centro visite di Erto e Casso, in via Pascoli a Erto - Erto e Casso (Pordenone), il giorno 3 agosto 1999 con inizio alle ore 9.30;

– seconda prova presso la sala convegni del Centro visite di Erto e Casso, in via Pascoli a Erto - Erto e Casso (Pordenone), il giorno 4 agosto 1999 con inizio alle ore 9.30.

Cimolais, lì 31 maggio 1999

IL PRESIDENTE: Elvio Antoniacomi